



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

**TERRORISMO INTERNAZIONALE DI MATRICE
ISLAMICA E DIRITTO PENALE**

**UNO STUDIO SULLA STRUTTURA ASSOCIATIVA E SULLA CONDOTTA
PARTECIPATIVA**

Relatore: Chiar.mo Prof. Fabio Fasani

Tesi di laurea di
Antonio Tiziano Magotti
Matr. 473470

Anno accademico 2023/2024

«È meglio prevenire i delitti che punirgli. Questo è il fine principale d'ogni buona legislazione, che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità o al minimo d'infelicità possibile, per parlare secondo tutt'i calcoli dei beni e dei mali della vita. [...] Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle.»

Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Cap. 41, 1764

INDICE

INTRODUZIONE	6
---------------------	----------

CAPITOLO I

IL FENOMENO DEL TERRORISMO RELIGIOSO DI MATRICE ISLAMICA 7

1. Cenni storici sulla nascita e sullo sviluppo del terrorismo <i>jihadista</i>	8
2. Caratteristiche peculiari del fenomeno	12
3. Aspetti sociali e criminologici della figura del <i>foreign fighter</i> in Europa e cenni sul <i>lone wolf</i>	16

CAPITOLO II

LA RISPOSTA NORMATIVA INTERNAZIONALE, EUROPEA E ITALIANA DOPO L'11 SETTEMBRE 2001 21

1. Le problematiche di una nozione universale di terrorismo internazionale: tra la convenzione di New York, la decisione quadro 2002/475/GAI e l'art. 270- <i>sexies</i> c.p.	22
2. Il ruolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite	29
3. La riforma dell'art. 270- <i>bis</i> c.p.	34
4. La decisione quadro 2002/475/GAI e la direttiva 2017/541	36
5. I successivi sviluppi normativi della legislazione emergenziale italiana	45
<u>5.1</u> Il decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005	46
<u>5.2</u> Il decreto-legge n. 7 del 18 febbraio 2015	50
<u>5.3</u> La legge n. 153 del 28 luglio 2016	56

CAPITOLO III

L'ART. 270-BIS C.P. E L'ASSOCIAZIONE TERRORISTICA DI MATRICE ISLAMICA	63
1. La distorsione del concetto di <i>associazione</i> nella struttura “a rete” del terrorismo islamico	64
__1.1 Gli strumenti distorsivi orientati sull'elemento strutturale del reato associativo	67
__1.2 Gli strumenti distorsivi orientati sulla condotta partecipativa	73
__1.3 Gli strumenti distorsivi orientati sull'elemento soggettivo del reato associativo	74
2. I profili di illegittimità costituzionale e le possibili interpretazioni correttive	76

CAPITOLO IV

LA CONDOTTA DI PARTECIPAZIONE E IL CONCORSO ESTERNO NELL'ASSOCIAZIONE TERRORISTICA ISLAMICA	78
1. La nozione di partecipazione: il contributo della giurisprudenza in tema di associazione di stampo mafioso di cui all'art. 416- <i>bis</i> c.p.	79
2. Il filone “estensivo” della giurisprudenza	84
3. L'interpretazione estensiva della giurisprudenza nella pronuncia <i>Fathima</i>	87
4. L'interpretazione correttiva nella recente giurisprudenza	93
__4.1 Gli accertamenti richiesti da una corretta esegesi della condotta di partecipazione: la conferma più recente della Corte Suprema	103
5. Il concorso esterno nell'associazione terroristica	104
__5.1 L'efficacia vincolante degli insegnamenti della Cassazione: una pronuncia paradigmatica	111

CAPITOLO V

RILIEVI CONCLUSIVI	115
1. Considerazioni complessive sulla normativa vigente	116
2. Prospettive normative future e ipotizzabili	118
3. Le norme antiterrorismo e il <i>diritto penale del nemico</i> : i tre momenti di incontro	127
__3.1 L'anticipazione della tutela penale	130
__3.2 Verso il diritto penale <i>d'autore</i> ?	131
__3.3 L'indeterminatezza delle fattispecie	133
4. Considerazione finale sull'importanza dei principi: i termini del "giuramento di fedeltà" del giudice e del legislatore alla Costituzione	134
 BIBLIOGRAFIA	 136

INTRODUZIONE

La presente tesi mira ad approfondire gli aspetti salienti dell'applicazione del diritto penale ai fatti ascrivibili al terrorismo internazionale di matrice islamica. La complessità di tale fenomeno criminale ha indotto la dottrina e la giurisprudenza a rivisitare significativamente le categorie dogmatiche del reato associativo di cui all'art. 270-*bis* del Codice penale, e -in particolare - quelle della condotta di partecipazione. A questi profili sono dedicati, rispettivamente, il terzo e il quarto capitolo. Il primo capitolo presenta, invece, un inquadramento del terrorismo islamico sotto il profilo storico e criminologico, a cui segue, nel secondo capitolo, l'illustrazione degli interventi normativi "multilivello" susseguitisi a partire dall'attentato dell'11 settembre 2001. Il quinto capitolo conclude la trattazione affrontando il delicato tema del rapporto tra l'esigenza di sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo, alla luce delle caratteristiche della normativa antiterrorismo *de lege lata et de lege ferenda*.

CAPITOLO I

SOMMARIO: Il fenomeno del terrorismo religioso di matrice islamica – 1. Cenni storici sulla nascita e sullo sviluppo del terrorismo *jihadista* – 2. Caratteristiche peculiari del fenomeno – 3. Profili criminologici della figura del *foreign fighter* e cenni sul *lone wolf*.

Il fenomeno del terrorismo religioso di matrice islamica

A causa delle sue dirompenti ed efferate manifestazioni, il terrorismo islamico, o *jihadista*, è ormai tristemente noto.

La sua comparsa sullo scenario mondiale può ritenersi coincidente con l'attentato di *al-Qaeda* alle Torri Gemelle e al Pentagono di Washington D.C. dell'11 settembre 2001, a partire dal quale si è assistito a un allarmante susseguirsi di analoghi eventi di identica ispirazione e matrice.

L'attacco nel cuore della superpotenza statunitense ha posto l'opinione pubblica di fronte all'ineluttabile presa d'atto dell'esistenza e della rilevanza del fenomeno, e gli Stati dinanzi all'incombente necessità di dotarsi di disposizioni normative atte a contrastare, in maniera efficace, la nuova emergenza.

I successivi avvenimenti - fra i quali si ricordano gli attentati di Parigi del 7 gennaio e del 13 novembre 2015 e quelli di Bruxelles del 22 marzo 2016, nonché i più recenti, che hanno coinvolto il Crocus City Hall di Mosca il 22 marzo 2024 - hanno confermato l'affermarsi di una realtà che in passato non fu rappresentata compiutamente. Sebbene *al-Qaeda* non fosse sconosciuta ai media americani, questi, nel descriverla, la riducevano a un gruppo di fanatici religiosi, acerrimi nemici dell'America: si riduceva la portata del problema, ritenuto confinato a determinati contesi geopolitici e non suscettibile di espandersi su scala globale. L'interesse a comprendere la reale entità e l'estensione del fenomeno sorse successivamente al sopracitato attentato dell'11 settembre, portando i

soggetti coinvolti, soprattutto quelli politici, a confrontarsi con un problema destinato ad assumere ampi connotati transnazionali¹.

Prima di poter affrontare il fenomeno terroristico sotto il profilo penalistico, appare necessario procedere a un suo inquadramento storico e criminologico.

1. Cenni storici sulla nascita e sullo sviluppo del terrorismo *ji*hadista

Secondo un'impostazione diffusa in letteratura, l'origine della tensione terroristica, informata dall'estremismo religioso musulmano, risiederebbe nella "occidentalizzazione" di diversi Paesi di fede musulmana, ossia nell'adozione da parte di questi di modelli culturali, sociali, economici e politici di tradizione occidentale nel periodo successivo al colonialismo².

Questa assimilazione del mondo occidentale avrebbe, dunque, portato a una marginalizzazione dell'Islam, suscitando la reazione aggressiva delle frange più estreme dello stesso. In tali contesti, già peraltro fortemente frammentati³, sarebbe così sorto l'obiettivo di colpire "l'infedele" occidentale e di creare una società perfetta e modellata secondo i dettami del Corano⁴. Tra gli strumenti adottati, vi sarebbe quello della lotta armata, denominata dai suoi stessi combattenti, "*ji*had"⁵.

Tale concezione dogmatica profondamente radicale ed estremista è ascrivibile alla teoria di Sayyid Qutb (1906-1966), pensatore egiziano ed esponente di spicco dei Fratelli Musulmani, secondo la quale sarebbe in corso un'eterna lotta tra due entità: il "partito di Allah" e "il partito di Satana", a cui farebbero capo, rispettivamente, i pochi veri credenti e tutti coloro che vivono al di fuori della religione islamica⁶: ogni buon musulmano

¹ S. CHERMAK, *La rappresentazione giornalistica del terrorismo*, in G. FORTI, M. BERTOLINO (a cura di), *La televisione del crimine*, Milano, 2005, p. 484 ss.

² G. LIUZZA, *La lotta al fenomeno del terrorismo internazionale. La sfida del nuovo millennio*, Wroclaw, 2019, p. 27.

³ A tal riguardo si segnala l'approfondimento di R. SCARFI, *Il terrorismo ji*hadista, Roma, 2019, pp. 21-29.

⁴ G. LIUZZA, *La lotta al fenomeno del terrorismo internazionale*, cit., p. 27.

⁵ *Ji*had significa - letteralmente - "sforzo", da intendersi come lo sforzo del fedele per avvicinarsi sempre più a Dio, secondo alcuni teologi. Tuttavia, nell'interpretazione estremista dei terroristi, il termine assume un'accezione bellica. R. SCARFI, *Il terrorismo ji*hadista, cit., note 82 e 83, p. 50.

⁶ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, Padova, 2016, pp. 29-31.

sarebbe, dunque, chiamato a impegnare sé stesso in questo conflitto spirituale e militare al fine ultimo di difendere ed espandere l'Islam in nome di Allah.

Qutb maturò tale ideologia alla luce della critica che egli stesso mosse a quei movimenti nazionalisti arabi, turchi, iraniani, pakistani, malesi, indonesiani, e altri, che avevano provocato la frammentazione del mondo dell'islam storico (il *dar al-islam*) in diverse comunità di riferimento, ognuna delle quali era fondata sull'uso e sulla diffusione di una lingua scritta moderna, quella della stampa, dei libri, della radio ufficiale⁷. Egli ritenne che dietro questi cambiamenti si celasse l'influenza corruttiva dell'Occidente, responsabile di aver ispirato l'introduzione nel mondo musulmano di sistemi «jahili», che associano all'adorazione divina «falsi idoli» come la «sovranità umana». Il *jihad* è pertanto l'unico strumento con cui l'Islam può opporsi alla deriva morale che lo minaccia⁸.

Sotto l'influenza del pensiero qutbiano, la prima e più famosa formazione, attorno alla quale si raccolsero e organizzarono gli aderenti al *jihad*, è *al-Qaeda*. Essa, sorta e sviluppatasi in Afghanistan durante gli anni '80, riconobbe come nemici designati della “guerra santa” non solo gli invasori sovietici, ma anche i corrotti sovrani dei Paesi islamici e tutto ciò che fosse una proiezione dell'Occidente. Sotto l'influenza di colui che ne fu la sua guida, Osama bin Laden, il gruppo paramilitare perseguì obiettivi di addestramento alla guerriglia e ricevette gli equipaggiamenti necessari. I componenti di *al-Qaeda* erano conosciuti col nome di *mujahaidin*, e il gruppo, col tempo, si trasformò in una struttura rivoluzionaria incardinata sui principi dell'ortodossia religiosa cui si è accennato⁹.

L'intensa attività di proselitismo e reclutamento, coinvolgente un numero sempre maggiore di individui, consentì ad *al-Qaeda* di evolversi, giungendo così a compiere i primi attacchi contro gli apparati militari e diplomatici statunitensi presenti in Arabia Saudita durante la guerra del Golfo (1991) e nel Corno d'Africa. L'appello all'unificazione delle organizzazioni *jihadiste* a debellare l'Occidente assunse i toni di una vera e propria “chiamata alle armi” e raggiunse il culmine il 23 febbraio 1998 nella

⁷ G. KEPPEL, *Jihad. Ascesa e Declino. Storia del fondamentalismo islamico*, Roma, 2001, p. 24.

⁸ R. GUOLO, *Jihad e “violenza sacra”*, in C. DE MAGLIE-S. SEMINARA (a cura di), *Terrorismo internazionale e diritto penale*, Padova, 2007, pp. 3-7.

⁹ R. RAZZANTE *L'evoluzione del terrorismo di matrice politico-religiosa. Dall'11/9 agli attacchi in Europa* in *Gnosis*, 1/2017, pp. 31-32.

formale costituzione del “*Fronte islamico internazionale per lo jihad contro gli ebrei e i crociati*”; nel corso dello stesso anno della sua nascita il Fronte si rese responsabile degli attentati alle due ambasciate statunitensi in Kenya e Tanzania e dell’attacco suicida alla nave americana *Cole* nelle acque dello Yemen¹⁰.

Ai tragici eventi dell’11 settembre 2001 seguì la decisa reazione degli Stati Uniti, che si concretizzò in una serie di massicce campagne militari in Afghanistan e negli Stati e regioni ritenuti collaboratori dei terroristi. Tale intervento privò i citati gruppi terroristici, raccolti attorno alla sigla “*al-Qaeda*”, di un territorio in cui operare liberamente. Lo sconvolgimento subito da Osama bin Laden e i suoi sodali fu così incisivo che, a partire dal 2002, *al-Qaeda* andò incontro a un significativo mutamento strutturale. Il gruppo si frammentò in una serie di cellule logistiche sparse per tutto il globo e raccolte attorno ad un *network*, i cui vertici operavano in condizioni di clandestinità: *al-Qaeda* assunse una configurazione nuova, che parte della letteratura definì «nebulosa»¹¹.

Gli attentati dell’11 marzo 2004 di Madrid e del 7 luglio 2005 di Londra confermarono la nuova forma assunta da *al-Qaeda* e furono esemplificativi del suo *modus operandi*. Si trattò di attacchi organizzati ed eseguiti da piccoli gruppi che condividevano un legame più ideologico che gerarchico con la struttura principale *qaedista*, la quale, pur riaffermando la propria indiscussa *leadership* nell’ambito del *jihad*, si limitò a rivendicare i summenzionati attentanti e ne legittimò gli esecutori. In riferimento a tale dinamica, alcuni studiosi hanno usato l’espressione «terrorismo per *franchising*» per indicare precipuamente l’affermarsi di gruppi separati dalla struttura centralizzata, nella quale si riconoscevano sotto un profilo ideologico-rivendicativo¹². Si può anche osservare come, nel caso degli attacchi alla capitale spagnola, gli esecutori si discostarono dallo schema dell’attentato suicida agendo secondo le modalità tipiche del “terrore senza martirio”, più vicine al terrorismo classico: un elemento che testimoniava la progressiva perifericità che la stessa *al-Qaeda* stava assumendo¹³.

¹⁰ R. GUOLO, *Jihad e “violenza sacra”*, in C. DE MAGLIE-S. SEMINARA (a cura di), *Terrorismo internazionale e diritto penale*, cit., pp. 11-14.

¹¹ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 45-49.

¹² S. DAMBRUOSO, (intervista a), *Terrorismo per franchising*, in *Aspenia* n. 24, pp. 32-33.

¹³ R. GUOLO, *Jihad e “violenza sacra”*, in C. DE MAGLIE-S. SEMINARA (a cura di), *Terrorismo internazionale e diritto penale* cit., pp. 29-32.

L'ultimo protagonista del *jihad* globale è il sedicente Stato Islamico - comunemente denominato ISIS (*Islamic State in Iraq and Syria*) - germinato nel 2014 dalla struttura che faceva capo ad Abu Mus'ab al-Zarkawi, uomo vicino a Osama bin Laden e dal quale si era in seguito allontanato. Deceduto al-Zarkawi nel 2006 ed espulsi i simpatizzanti di bin Laden, i seguaci del primo diedero vita ad un gruppo autonomo e indipendente che - in costante accrescimento dal 2010 sotto la guida di Abu Bakr al-Baghdadi - si manifestò infine in una dimensione statale come titolare di una compagine statale e territoriale corrispondente ad ampie zone della Siria e dell'Iraq: venne pubblicamente annunciata il 29 giugno la nascita del Califfato Islamico di cui lo stesso al-Baghdadi si proclamò Califfo¹⁴.

Il neonato Stato Islamico non si limitò ad essere solo un gruppo terroristico, ma si atteggiò come un insieme di istituzioni di carattere para-statale. Costruiva infrastrutture, offriva servizi e provvedeva alle necessità dei suoi abitanti. Gli attentati e le stragi, sempre pianificati ed eseguiti da cellule collegate all'ISIS, mostravano il suo aspetto feroce e disumano¹⁵. I comunicati infine affermavano e ribadivano a gran voce il suo obiettivo finale: l'instaurazione di un ordine mondiale governato secondo i principi e dettami della *Shari'a*, la legge islamica.

Tale entità terroristica destò un rinnovato allarme nella comunità internazionale, soprattutto negli Stati dell'Unione Europea, fra i quali si segnalano la Francia e il Belgio come bersaglio d'elezione degli attacchi. Questa nuova ondata di terrorismo fece riemergere inevitabilmente la prospettiva di una costante e sempre più insidiosa minaccia ai beni giuridici riconosciuti e tutelati dalle varie carte costituzionali e sovranazionali, conducendo così i governi - oltre che a profondersi in un impegno militare - a varare nuove soluzioni normative.

¹⁴ Dall'arabo *khalifa*, che significa "successore del Profeta". Questo termine indicava i monarchi che - a partire dall'Alto Medioevo - governarono i *califfati*, entità statuali la cui identità politica e sociale si fondava sul perseguimento e sulla predicazione delle convinzioni e delle attività politiche e religiose del profeta islamico Maometto, nonché sull'identificazione del monarca come suo erede e successore. Per approfondire vedasi A. HOURANI, *Storia dei popoli arabi. Da Maometto ai giorni nostri*, Milano, 1991, pp. 25-40.

Sotto questo profilo, si può cogliere l'intento dell'ISIS di presentarsi - a sua volta - quale successore di Maometto e dei califfi, traendo da essi la propria legittimazione storica.

¹⁵ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 61-65.

Lo sforzo bellico condotto dalla coalizione internazionale giunse all'epilogo il 23 marzo 2017 con la battaglia di Baghouz in Siria, dove lo Stato Islamico, in maniera non dissimile da quanto accaduto ad *al-Qaeda*, perse un'effettiva dimensione territoriale, eclissandosi a sua volta in una costellazione di ramificazioni presenti sia all'interno sia all'esterno del suo territorio originario¹⁶.

Ben lungi dall'essere stato completamente debellato, il terrorismo internazionale di matrice islamica è dunque tuttora attivo, e la riprova ci è data dai fatti occorsi nella capitale russa, i quali sono stati oggetto di rivendicazione da parte dell'ISIS-K, ramo afghano dell'ISIS.

2. Caratteristiche peculiari del fenomeno

Tratteggiatane la storia, si procede alla rassegna degli elementi e degli aspetti che contraddistinguono il terrorismo *jihadista*.

Il primo elemento, che senz'altro risalta alla nostra attenzione, è quello della religione: come si è detto, la dogmatica profondamente estremista ispira i terroristi, i quali giungono in certi casi a sacrificare la loro stessa vita in devastanti attacchi suicidi.

Nell'ottica di indagare le dinamiche che sottendono le azioni terroristiche la religione deve, tuttavia, essere guardata in stretta connessione con altri diversi fattori, che arrivano addirittura ad esercitare un peso maggiore di quello religioso, soprattutto in relazione ai più recenti gruppi terroristici. L'ISIS stesso, d'altra parte, ha saputo sfruttare una situazione di profonda crisi delle regioni mediorientali, coagulando il consenso attorno a problematiche di natura politica e sociale.

Ciò è stato possibile grazie alla semplificazione dell'interpretazione del Corano, il testo sacro dell'Islam, che ha dato origine a un'ideologia nichilista facilmente adattabile ai contesti politici e sociali in continuo mutamento e agevolmente diffusa attraverso la rete informatica in una società sempre più connessa telematicamente. In ciò si coglie il cuore dell'innovativa strategia comunicativa dell'ISIS rispetto al suo predecessore *al-Qaeda*:

¹⁶ A. M. STORTO, *Ascesa e caduta dello Stato Islamico*, in *Euronews*, 27 ottobre 2019.

mentre il secondo diffondeva messaggi di sermoni o rivendicazioni, il primo trasmetteva immagini e video dal contenuto marcatamente violento - si pensi alle brutali esecuzioni - per esaltare la sua forza, incutere terrore e fare proselitismo¹⁷.

Target principale di quella che potrebbe essere considerata una campagna mediatica del terrore sono i soggetti più giovani, nativi digitali, abituati all'utilizzo dei *social network* sui quali proliferano i messaggi propagandistici diffusi e condivisi dai militanti affiliati al Califfato. A riprova di quanto quest'ultimo sia riuscito a espandersi nel mondo digitale, basti menzionare l'ideazione di un'applicazione in lingua araba per *Twitter* dal nome "*The Dawn of Glad Tidings*" nella quale vengono caricati gli aggiornamenti delle attività dei gruppi jihadisti¹⁸.

Il *web* si rivela uno strumento piuttosto vantaggioso, in quanto è poco costoso, garantisce l'anonimato, consente interazione rapida e immediata e, soprattutto, è difficile da regolare e controllare per le autorità statali¹⁹.

Questo uso massiccio e capillare delle nuove tecnologie ha senz'altro favorito il processo di *radicalizzazione*, finalizzato al reclutamento di nuovi seguaci in Europa e Occidente: a tal riguardo, Francesco Alicino adopera l'espressione «*cyber jihadismo*»²⁰. Tale processo di radicalizzazione spesso è autoindotto: colui che usufruisce del materiale si radicalizza da sé - nella propria abitazione - senza aver intrapreso alcun percorso di reclutamento, formazione o addestramento²¹. Nascono così i c.d. *lone actor*, che si contrappongono ai c.d. *foreign terrorists fighters* (FTF), ossia coloro che si sottopongono a veri e propri percorsi strutturati all'interno dei gruppi terroristici, allontanandosi dai propri paesi di origine per raggiungere le zone sotto l'influenza dell'ISIS²².

Da un punto di vista strutturale, i militanti sono calati in una dimensione *cellulare* formata da svariati gruppi di modesta entità numerica dislocati in tutto il mondo, senza un vertice unico di riferimento; ogni cellula incarna una realtà pressoché indipendente e autonoma,

¹⁷ R. RAZZANTE, *L'evoluzione del terrorismo di matrice politico-religiosa*, cit., p. 36.

¹⁸ G. LIUZZA, *La lotta al fenomeno del terrorismo islamico*, cit., pp. 45-46.

¹⁹ F. MARONE, *Il nuovo volto del terrorismo jihadista*, in *Il Mulino*, 2015, p. 298.

¹⁷ F. ALICINO, *L'Islam, la radicalizzazione islamista e il terrorismo di ispirazione religiosa. Il caso italiano*, in *Diritto e religioni* 1/2019, pp. 36-38.

²¹ F. MARONE, *Il nuovo volto del terrorismo jihadista*, cit., p. 298.

²² Y.M. CITINO, *Sicurezza e stato di diritto nella minaccia dei "foreign terrorist fighters"*, in *Dirittifondamentali.it* 2/2019, p. 16.

dotata di un proprio potere decisionale, i cui membri intrattengono scarse relazioni con gli altri affiliati.

Queste caratteristiche si rivelano di estremo ostacolo per le Autorità statali ai fini del reperimento di informazioni sulla cellula stessa, la quale è di per sé un'entità mutevole, difficile da isolare e analizzare.

Storicamente, nel periodo successivo all'11 settembre 2001 e in quello prossimo alla nascita e allo sviluppo dell'ISIS, vi fu sufficiente certezza in ordine ad alcuni elementi, quali l'origine dei membri - quantomeno in riferimento alle cellule operanti nell'area occidentale - e il percorso di addestramento. Infatti, si osservò che la rete terroristica globale si era regionalizzata e si era divisa in *cellule*, composte da soggetti della medesima nazionalità, spesso maghrebina o egiziana, operanti su base etnica e con logiche autonome²³, e che il percorso di formazione, sia spirituale sia militare, si svolgeva in campi caratterizzati - secondo le testimonianze - da un ambiente logorante e vessatorio²⁴. In tempi più recenti, alle formazioni cellulari si sono affiancati, acquisendo un ruolo di preminente rilievo, i singoli attentatori, che sono stati definiti con varie denominazioni, come "*lone actors*" o "*homegrown terrorists*".

Momento culminante dell'attività del terrorista *jihadista* è l'attentato.

Sempre in una prospettiva diacronica, si può constatare il mutamento della pianificazione e dell'esecuzione degli attentati sotto diversi profili, in primo luogo quello concernente gli obiettivi. Infatti, se nei primi anni Duemila le scelte stragiste di *al-Qaeda* ricadevano su luoghi importanti e simbolicamente rilevanti, in seguito sono divenuti bersagli dell'ISIS, e delle sue propaggini, ordinari luoghi di comune aggregazione sociale, quali teatri, ristoranti e asili. In secondo luogo, si è rilevata una sensibile contrazione dei tempi di preparazione dell'attacco, dovuta alle valutazioni discrezionali e indipendenti del singolo terrorista o della cellula. Infine, le dinamiche operative si sono ridimensionate e non vanno oltre la mera contingenza spazio-temporale dell'attentato²⁵: non sussisterebbe un progetto criminoso complesso e di ampio respiro.

²³ S. DAMBRUOSO, (intervista a), *Terrorismo per franchising*, cit., pp. 32-33.

²⁴ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 70-78.

²⁵ F. FASANI, *I martiri invisibili. Quale ruolo per il diritto penale nella lotta al terrorismo islamico?*, in *Criminalia*, 2015, pp. 485-488.

In prospettiva economica, il costo di un attentato è estremamente variabile e dipende dai mezzi adoperati e dalla loro disponibilità: si è stimato, per esempio, che il costo dell'attacco sventato ai pendolari a Colonia del 2006 si aggirasse intorno ai 500 dollari, quello degli attentati di Madrid dell'11 marzo 2004 ammontasse a 10000 per arrivare a circa mezzo milione con quello dell'11 settembre; episodi di terrorismo più recenti come quelli di Nizza del 14 luglio e Berlino del 21 dicembre 2016 e Barcellona del 17 agosto 2017 presentano un costo nettamente inferiore essendo stati realizzati con automezzi rubati o presi a noleggio²⁶.

Ogni progettualità ostile, anche quella di modesta entità, necessita dunque di un sostentamento economico, seppur minimo. Da questo assunto, si rende necessaria l'indagine concernente il finanziamento del terrorismo islamico. Premesso che l'afflusso di denaro ai gruppi terroristici scaturisce da una pluralità di fonti eterogenee, una forma di finanziamento meritevole di particolare attenzione è quella derivante dal commercio internazionale di droga che, essendo una fonte redditizia, illecita e rapida, genera introiti difficilmente sorvegliabili. Geograficamente, gli Stati e le zone che costituiscono gli snodi principali di questo mercato illecito sono l'Afghanistan, il Libano, la Libia, la Nigeria, il Marocco, il Venezuela e l'intersezione dei confini di Paraguay, Brasile e Argentina. Tali contesti fanno sì che si instaurino veri e propri sodalizi tra i jihadisti e la criminalità organizzata legata al traffico di stupefacenti, in particolare si segnala il Nord Africa, dove i gruppi affiliati all'ISIS e ad *al-Qaeda* vendono a signori della guerra e del narcotraffico ingenti quantità di droga in cambio di finanziamenti e armi. I gruppi del terrorismo islamico, infatti, gestiscono la produzione e lo spaccio di Hashish dalla regione montuosa "er-Rif", nel nord del Marocco, immettendolo in seguito nei mercati dell'Africa settentrionale e dell'Europa. Inoltre, lo Stato Islamico traffica il "Captagon", un oppiaceo sintetico, venduto in due zone distinte, quella pakistano-afghana e quella sub-sahariana e saheliana.

Vi è altresì una forma di autofinanziamento costituita da tre imposte: la prima è esigibile dai proprietari terrieri con un'aliquota generalmente del 10%, la seconda colpisce i beni derivanti dalle attività illecite compiute dai *mujahaidin*, ossia razzie, saccheggi ed

²⁶ R. SCARFI, *Terrorismo jihadista*, pp. 81-91.

estorsioni, e la terza consiste nell'entrate provenienti dall'elemosina obbligatoria, *zakāt*, e da quella opzionale, *sadaqa*.

Una peculiare fonte di sovvenzione è procacciata attraverso le *Shari'a Banks*, le banche islamiche, le quali applicano la *zakāt* su qualsiasi conto, deducendo una somma pari al 2,5% del patrimonio personale, e la versano alle organizzazioni filantropiche islamiche, alcune delle quali sono affiliate ai gruppi terroristici. Le suddette somme non vengono registrate in bilancio e non possono quindi essere tracciate.

Altre forme di finanziamento sono il contrabbando di petrolio e altri prodotti, il traffico di armi, migranti, esseri umani e organi, il riciclaggio, lo sfruttamento illegale di *money transfer*, i commerci illeciti nel *dark web* e le attività criminali come rapine ed estorsioni²⁷.

3. Aspetti sociali e criminologici della figura del *foreign fighter* in Europa e cenni sul *lone wolf*

Il presente paragrafo si propone di descrivere il profilo criminologico del *foreign fighter*.

L'attenzione dedicata dalla letteratura e dai mezzi di comunicazione a tale figura si comprende in ragione del ruolo centrale che essa svolge, non solo all'interno delle cellule, in cui si articola il macrofenomeno del terrorismo di matrice islamica, ma anche come singola individualità criminale.

Nell'approccio allo studio del *foreign fighter*, a riprova della sua importanza, si può prendere le mosse dalla definizione giuridica elaborata nell'ottavo capoverso del preambolo della risoluzione 2178 del 2014 adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU: «gli individui che viaggiano verso uno Stato diverso dagli Stati in cui hanno residenza o nazionalità con lo scopo di perpetrare, pianificare, preparare o partecipare ad atti terroristici, ovvero con lo scopo di fornire o ricevere addestramento con finalità terroristiche, anche in connessione con un conflitto armato»²⁸.

²⁷ D. GAROFALO, *Il finanziamento del terrorismo jihadista*, in *Analytica for intelligence and security studies*, Torino, 2020, pp. 1-4.

²⁸ Y. M. CITINO, *Sicurezza e stato di diritto nella minaccia dei "foreign terrorist fighters"*, cit., pp. 19-20.

Benché l'enunciato non restituisca una visione pienamente esaustiva del soggetto indagato, costituisce senz'altro una solida premessa da cui sviluppare una proficua disamina.

La figura del *foreign fighter* non è inedita e già nel 1979 si segnalavano mobilitazioni di combattenti vero l'estero, ma è proprio nel periodo in cui compare il sedicente Stato Islamico che si può riscontrare un vertiginoso incremento di questi spostamenti. Non è un caso che le cellule responsabili degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015 e di Bruxelles del 22 marzo 2016 comprendessero diversi *ex foreign fighters*²⁹.

Al fine di fornire una consistenza numerica, le statistiche riportano che nel 2014, prima e dopo la proclamazione del Califfato, tra le 30000 e le 40000 persone provenienti da 110 Paesi si erano unite alla causa *jihadista*. Si è stimato che meno di 6000 di queste provenissero dall'Europa e fossero ripartite come segue: quasi 2000 dalla Francia, altrettanti divisi tra Regno Unito e Germania e circa 500 dal Belgio.

Secondo le Autorità italiane, sarebbero stati all'incirca 130 i *foreign fighters* provenienti dal nostro Paese, una cifra esigua in termini sia assoluti sia relativi alla popolazione: 2 *foreign fighters* per milione di abitanti.

Tuttavia i numeri devono essere contestualizzati alla luce del fatto che alcuni dei *foreign fighters* avrebbero sì raggiunto le zone siriane e irachene, ma per prender parte alle formazioni kurde o arabo-sunnite ostili all'ISIS, al quale si sarebbero uniti circa 19000 militanti, come conferma un'indagine svolta dall'INTERPOL sugli elenchi ricavati dai registri tenuti dallo Stato Islamico e dagli ordini che questo impartiva ai propri militanti³⁰.

Bisogna dunque interrogarsi su quali siano le possibili ragioni che inducono una persona ad abbandonare il proprio Paese e sposare una causa assolutamente estranea al contesto in cui vive e interagisce. A tal fine, è doveroso premettere che dare una risposta univoca al quesito è estremamente difficile considerate le varie teorie e ipotesi avanzate, nonché la complessità intrinseca dell'oggetto di studio.

²⁹ S. CARENZI, *Il ritorno dei Foreign Fighters europei: rischi e prospettive*, in *IPSI analysis*, 7 novembre 2016, pp. 2-4.

³⁰ R. CORNELLI, *Violenza organizzata e appartenenza religiosa. Il caso dell'Isis*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 33/2018, pp. 16-18.

Il politologo Thomas Hegghammer asserisce che il magnetismo dell'ISIS risiederebbe nella sua capacità di proporre uno stile di vita, ossia un insieme di pratiche, abitudini e attività che egli definisce con l'espressione «universo estetico jihadista»: gli attivisti si sentirebbero attratti dalla dimensione estetica o culturale del *jihad*, prima ancora da quella religiosa. Alla base della volontà di un soggetto di far parte di un gruppo vi sarebbe l'esigenza di definire la propria identità e posizione nel mondo, soprattutto per i giovani *immigrati* di seconda o terza generazione che vedono nella visione del mondo dominato dalla *Shari'a* l'occasione di riscatto sociale e culturale³¹.

I profili sociologici degli attentatori in Francia offrono un'immagine coerente con quanto affermato poiché trattasi prevalentemente di giovani, per l'appunto immigrati da Paesi musulmani di seconda o terza generazione, vissuti in periferia, dallo scarso rendimento didattico o professionale, spesso pregiudicati e con alle spalle l'esperienza del carcere, dove si presume si siano radicalizzati; in crisi di identità, tali soggetti percepiscono come ostile la società in cui sono nati e cresciuti e vedono nell'adesione all'Islam radicale l'unico modo attraverso il quale ottenere dignità e riconoscimento e legittimare la propria aggressività, dirigendola contro il contesto in cui hanno vissuto da esclusi ed emarginati³².

Benché vi sia, apparentemente, un rapporto diretto fra condizioni di indigenza e di scarsa istruzione e il terrorismo islamico, come diversi Autori hanno sostenuto, è opportuno considerare parimenti gli studi di segno contrario, tra i quali emerge, in particolare, quello condotto da Alan Bennett Krueger³³. Secondo l'economista, i terroristi provengono, per la maggior parte, dai Paesi di religione islamica relativamente più ricchi, e gli aderenti alla causa jihadista, siano essi semplici sostenitori o attivi partecipanti, sono soggetti benestanti - in riferimento alla media dei Paesi di provenienza - con alti livelli di istruzione e con un posto di lavoro.

È possibile che le due posizioni antitetiche trovino un punto di conciliazione nel riconoscere che povertà e scarsa istruzione possano assumere comunque aspetti di concausalità nel determinare l'avvicinamento alla dimensione ideologica jihadista, ferma restando la necessità di un approccio “*multi-causale*”³⁴ alla questione.

³¹ R. CORNELLI, *Violenza organizzata e appartenenza religiosa.*, cit., pp. 23-24.

³² R. SCARFI, *Il terrorismo jihadista*, cit., pp. 31-32.

³³ A. B. KRUEGER, *Terroristi perché*, Roma-Bari, 2009.

³⁴ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 98-101.

In tal senso, un fattore che contribuisce a provocare l'insorgere della volontà di affiliarsi al terrorismo islamico è senza dubbio la mancata integrazione col tessuto sociale ospitante, nonostante esso, in quanto prodotto della tradizione liberaldemocratica occidentale, offra più libertà di scelta di pianificazione della propria vita rispetto ai Paesi di origine dei soggetti in questione³⁵. A causa di ciò, i suddetti individui sono privi di punti di riferimento, smarriscono la cultura del proprio Paese di origine e, di conseguenza, sono più permeabili al processo di radicalizzazione, alla cui fase di indottrinamento, seppur lenta e graduale, partecipano volontariamente e liberamente³⁶.

È interessante notare come non tutti i *foreign fighters* - una volta completato l'addestramento - facciano rientro nel Paese di provenienza: dei *returnees* vi è infatti un gruppo di disillusi intenzionati ad abbandonare l'ambiente *jihadista*. Vi è poi un altro segmento, composto da soggetti non disillusi, ma non operativi, e un terzo gruppo di individui attivi e intenzionati ad agire³⁷. I dati relativi al 2017 riportano che a fronte di 5000 partenze abbiano fatto seguito nel 2019 circa 1600 rientri e quelli sull'Europa mostrano quali Paesi siano stati i più interessati: Francia (tra 400 e 500), Gran Bretagna (400), Germania (274), Svezia (140) e Belgio (121); in Italia si sono contati dieci rientri³⁸.

Infine, si delinea una breve e rapida panoramica dell'altro tipo di terrorista, per certi versi speculare al *foreign fighter*, ossia il c.d. "lupo solitario" (*lone wolf*).

Fenomeno anch'esso tutt'altro che recente e risalente almeno ai primi anni Duemila³⁹, il terrorista solitario - come già accennato⁴⁰ - compie un percorso di "auto-radicalizzazione" e agisce in modo isolato e svincolato rispetto alle altre cellule terroristiche.

Nel suo saggio sul lupo solitario presente nel contesto italiano, Lorenzo Vidino rileva che il soggetto in questione è solitamente un immigrato di seconda generazione oppure un cittadino italiano convertito, entrambi accomunati da una visione intransigente dell'Islam e di rigetto dei valori occidentali, la cui radicalizzazione, motivata da ragioni analoghe a

³⁵ Le statistiche riportate da Krueger evidenziano come i Paesi musulmani a cui si fa riferimento presentino ordinamenti privi di adeguate garanzie di diritti politici e libertà civili. F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., p. 101.

³⁶ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 103-107.

³⁷ S. CARENZI, *Il ritorno dei Foreign Fighters europei: rischi e prospettive*, cit., p. 6.

³⁸ R. SCARFI, *Il terrorismo jihadista*, cit., pp. 74-75.

³⁹ Per un'approfondita disamina diacronica si rinvia a J. BURKE, *The myth of the "lone wolf" terrorist*, in *The Guardian*, 30 marzo 2017.

⁴⁰ Par. 2, p. 13.

quelle del *foreign fighters*, avviene nella rete Internet attraverso la frequentazione e l'interazione virtuali sui *network jihadisti* e l'acquisizione di materiale propagandistico. La militanza di questi soggetti rimane essenzialmente confinata alla dimensione virtuale, le loro caratteristiche sociologiche risultano eterogenee e il loro numero è imprecisato ma si stima non più di un cinquantina di individui attivamente coinvolti.

Non si esclude, comunque, che questo tipo di soggetti possa decidere di abbandonare l'ambiente digitale e passare all'azione⁴¹.

L'esistenza di una realtà simile, benché esigua e apparentemente di lieve intensità, non può che fungere da esempio su come il terrorismo islamico possa assumere forme diverse, ma ugualmente pericolose per la collettività.

Sul piano giuridico si rivela di capitale importanza avere cognizione dei *foreign terrorist fighters*, dei *returnees* e dei *lone wolves* per comprendere la funzione spiccatamente preventiva sulla quale sono state modellate le norme penali multilivello di contrasto al terrorismo internazionale⁴².

In chiusura di questo primo capitolo, si può pertanto constatare come il fenomeno oggetto della presente trattazione sia caratterizzato da plurime sfaccettature e debba essere monitorato in ragione delle sue inaspettate e recrudescenti manifestazioni, i cui segnali prodromici in passato sono stati fatalmente ignorati o sono passati inosservati alle agenzie di controllo.

⁴¹ L. VIDINO, *Il jihadismo autoctono in Italia: nascita, sviluppo e dinamiche di radicalizzazione*, Milano, 2014, pp. 78-79 e 99-100.

⁴² F. ROSSI, *Il contrasto al terrorismo internazionale nelle fonti penali multilivello*, Napoli, 2022, pp. 19-20.

CAPITOLO II

SOMMARIO: La risposta normativa internazionale, europea e italiana dopo l'11 settembre 2001 – 1. Le problematicità di una nozione universale di terrorismo internazionale: tra la convenzione di New York, la decisione quadro 2002/475/GAI e l'art. 270-*sexies* c.p. – 2. Il ruolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – 3. La riforma dell'art. 270-*bis* c.p. – 4. La decisione quadro UE del 13 giugno 2002 n. 475 GAI e la direttiva 2017/541 – 5. I successivi sviluppi normativi della legislazione emergenziale italiana – 5.1 Il decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005 – 5.2 Il decreto-legge n. 7 del 18 febbraio 2015 – 5.3 La legge n. 153 del 28 luglio 2016.

La risposta normativa internazionale, europea e italiana dopo l'11 settembre 2001

Ai fini di un'esaustiva esposizione dei principali interventi normativi adottati dopo l'attentato alle Torri Gemelle, risulta opportuno affrontare la preliminare questione della definizione di terrorismo internazionale: dunque, si procede, in prima battuta, alla disamina della convenzione ONU di New York del 1999 per la soppressione del finanziamento del terrorismo.

L'analisi delle fonti si sviluppa sotto il profilo delle norme di diritto penale sostanziale e mira a presentarne le strategie di politica criminale, le tecniche legislative, gli obiettivi perseguiti e i profili critici.

In particolare, si richiama l'attenzione sul rapporto intercorrente tra la normativa internazionale e sovranazionale europea e quella italiana, e sulle soluzioni elaborate dal legislatore nazionale per adempiere agli obblighi di criminalizzazione di determinate condotte.

Il motivo di tale scelta si può cogliere alla luce dell'interesse condiviso fra gli Stati membri delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea a elaborare, attraverso i processi di armonizzazione della disciplina normativa, una strategia comune finalizzata alla repressione del fenomeno terroristico islamico che, come evidenziato, si pone

radicalmente in contrasto con i principi di diritto fondanti la comunità internazionale e la stessa Unione Europea.

1. [Le problematicità di una nozione universale di terrorismo internazionale: tra la convenzione di New York, la decisione quadro 2002/475/GAI e l'art. 270-sexies c.p.](#)

Una questione, più volte presentatasi all'attenzione degli operatori del diritto, è quella concernente la definizione giuridica di terrorismo internazionale, come autonomo crimine internazionale, e la sua presunta cogenza per gli Stati della comunità internazionale. Risulta di fondamentale importanza possedere una chiara ed esauriente nozione di diritto del fenomeno, non solo ai fini dello studio della cooperazione fra i vari ordinamenti legislativi, ma anche per comprendere perché le scelte legislative penali, internazionali e nazionali, fondino l'incriminazione di una variegata serie di condotte sul presupposto che esse siano connotate dalla finalità di terrorismo internazionale.

Tuttavia, l'elaborazione unanime e universalmente condivisa del concetto di terrorismo internazionale si è rivelata - e si rivela tuttora - di difficile attuazione dal momento che alla sua realizzazione ostano problematiche di varia natura. Tra queste, si segnala la criticità derivante dalla discordanza di vedute, all'interno della comunità internazionale, sulla possibilità di punire gli atti di violenza compiuti da ribelli oppure dal potere costituito nell'opporsi a essi in contesti - che superino o meno la soglia del conflitto armato - nei quali sia in discussione il predominio politico. È doveroso precisare che la definizione del terrorismo come crimine autonomo è destinata a trovare applicazione in ipotesi in cui gli atti terroristici, o comunque considerati tali, non siano punibili come crimini di guerra o come crimini contro l'umanità, e dunque non rientrino nel perimetro di applicazione del diritto internazionale umanitario. Nel 1996, un Comitato rappresentativo degli Stati membri delle Nazioni Unite fu istituito con il compito di creare una "convenzione globale" contro il terrorismo, volta a dare una definizione generale e astratta dei reati terroristici, in grado di estendersi a tutti i casi non contemplati dalle convenzioni settoriali¹. I lavori del Comitato si sono arrestati durante la fase progettuale della *Draft Comprehensive Convention on International Terrorism* a causa di

¹ V. MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale. Tra normativa interna, europea ed internazionale*, Napoli, 2013, pp. 86-89 e 106-111.

complicanze ancora insolute, delle quali continua a persistere la sopracitata questione dell'opportunità o meno di far rientrare nel terrorismo le condotte dei *freedom fighters* e quelle imputabili a uno Stato; altri nodi definitivi importanti riguardanti la tecnica normativa preferibile, l'opportunità o meno di includere la proprietà tra i beni giuridici protetti e di prevedere il requisito della transnazionalità, l'enfasi sulla finalità politica piuttosto che sulla tipologia delle vittime primarie, nonché l'applicabilità dell'eventuale definizione globale di terrorismo in presenza di un conflitto armato².

A fronte della presente situazione, la convenzione di New York del 19 dicembre 1999 costituisce un punto di riferimento di indubbia utilità.

Essa sancisce l'obbligo degli Stati aderenti di rendere perseguibile la condotta di chi, persona fisica o giuridica, in maniera illecita e intenzionale raccoglie e destina beni di ogni tipo per finanziare la commissione di determinati illeciti che - secondo l'art. 2 - consistono in quegli atti che formano oggetto delle convenzioni antiterrorismo delle Nazioni Unite, nonché: «qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non partecipi direttamente alle ostilità nel corso di un conflitto armato, quando lo scopo di tale atto, per sua natura o per il contesto nel quale viene commesso, sia di intimidire una popolazione, o costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a omettere un determinato atto».

Pur non essendo tali atti illeciti qualificati espressamente come terroristici, dalla formulazione si possono desumere gli elementi essenziali della nozione di terrorismo, ossia: la natura violenta dell'atto, "diretto a cagionare la morte o le lesioni personali"; la qualità della vittima dell'illecito, "un civile" o "qualsiasi altra persona che non partecipi direttamente alle ostilità nel corso di un conflitto armato"; e il duplice dolo specifico alternativo di "intimidire la popolazione o costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a omettere un determinato atto."

² F. ROSSI, *Il contrasto al terrorismo internazionale nelle fonti penali multilivello*, Napoli, 2022, pp. 96-98.

Sulla scorta di tale definizione, seppur indiretta, sarebbero considerate condotte di terrorismo quelle poste in essere nell'ambito di un conflitto armato, purché rivolte contro civili o contro soggetti non direttamente partecipanti alle ostilità³.

Tale nozione è di capitale importanza per il diritto interno dal momento che la Corte di Cassazione, nella sentenza dell'11 ottobre 2006 n. 1072⁴, indicò, come punti di riferimento per una definizione giuridica del concetto di terrorismo, la decisione quadro UE del 13 giugno 2002 e la stessa convenzione di New York del 1999⁵. È proprio in queste due fonti che, fino all'emanazione dell'art. 270-*sexies* c.p., era stata ricercata - per via interpretativa - la definizione di terrorismo.

Vediamo la dicitura dell'art.1 della decisione quadro: «ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici gli atti intenzionali di cui alle lettere da a) a i) definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di: - intimidire gravemente la popolazione, o - costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o - destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione internazionale: a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona; c) sequestro di persona e cattura di ostaggi; d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli; e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci; f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo; g) diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;

³ V. MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale.*, cit., pp. 111-114.

⁴ Cass. pen. sez. I, sent. n. 1072 dell'11 ottobre 2006.

⁵ L. SIMEONE, *I reati associativi*, Rimini, 2015, p. 264.

h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane; i) minaccia di realizzare uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h).»

Ebbene, una nozione di terrorismo internazionale, plasmata su quella europea, è stata esplicitamente prevista nel diritto penale italiano con l'art. 270-*sexies* c.p., rubricato "Condotte con finalità di terrorismo" e introdotto per effetto dell'art. 15 della l. 31 luglio 2005, n. 155, di conversione del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, e recita:

«sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.»

La disposizione descrive le condotte aventi finalità di terrorismo mediante il riferimento congiunto a un elemento oggettivo e uno soggettivo. Il primo concerne l'idoneità di tali condotte, per loro natura o contesto, ad arrecare "grave danno ad un Paese o a un'organizzazione internazionale", il secondo è declinato in un triplice dolo specifico alternativo, ossia nell'essere le condotte "compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale". A completare la definizione, soccorre una clausola di chiusura che estende la nozione a tutte «le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia», rendendo l'articolo in esame una norma *di rinvio*.

La norma, dunque, prenderebbe in considerazione anche lo scopo eversivo, rinvenibile nel "destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale".

Tale previsione - che assorbe la finalità eversiva in quella terroristica - genererebbe problemi di coordinamento con l'art. 270-*bis* c.p., il cui terzo comma afferma che «la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale».

Da ciò deriverebbe il rischio di configurare il reato associativo, di cui all'art. 270-*bis* c.p., anche nei confronti di associazioni caratterizzate esclusivamente dalla finalità di eversione di uno Stato estero e impegnate ad abbatterne il regime totalitario, o comunque distante dai requisiti basilari e necessari della democrazia europea⁶.

Tuttavia, la componente eversiva, in assenza di un'espressa volontà del legislatore, deve ritenersi relegata esclusivamente all'ambito "interno" dal momento che gli atti - a cui si fa riferimento nella disposizione - sono esplicitamente considerati come "terroristici"⁷.

Bisogna considerare che il legislatore del 2005 - mutuando la formula definitoria della già citata decisione quadro - ha ommesso il riferimento a una serie di atti intenzionali, elencati invece nello stesso provvedimento europeo: si delinea così un sistema *a doppia tipizzazione*⁸ in cui la finalità terroristica è definita dall'art. 270-*sexies* c.p., mentre ad altre norme è demandata la tipizzazione del fatto penalmente rilevante caratterizzato dalla summenzionata finalità.

Anche riguardo all'elemento oggettivo si segnalano diversi profili critici.

Infatti, l'art. 270-*sexies* c.p. non prevede il carattere violento delle condotte⁹ e pertanto risulterebbe carente di coordinazione con le altre norme che incriminano, specificamente, fatti di terrorismo richiamandone il connotato della violenza; questo profilo, tuttavia, non influenzerebbe l'applicazione di tali norme, dal momento che, pur essendo la locuzione "atti di violenza" priva di un inquadramento codicistico, dovrebbe essere interpretata sotto l'egida dei principi comunitari contenuti nella decisione quadro e costituenti un criterio ermeneutico di riferimento a quella parte di normativa non recepita a livello

⁶ M. LECCESE, *Il codice penale si allinea a Bruxelles. Ora chi predica l'odio rischia grosso*, in *Diritto e Giustizia*, 2005, n.33, p. 90 ss.

⁷ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, Padova, 2016, p. 231.

⁸ F. PALAZZO, *Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali*, in *Quest. giust.* 4/2006, p. 670.

⁹ Per un'approfondita critica di tale lacuna sul versante del rispetto dei principi di garanzia, vedasi R. BARTOLI, *Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto*, Torino, 2008, pp. 103-104.

nazionale. Di conseguenza, è opportuno e coerente ricondurre il novero degli atti di violenza all'elenco di reati contemplati dalla decisione quadro 2002/475/GAI¹⁰.

Necessita di essere precisato il significato della locuzione “grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale”. Intendendo il primo termine come sinonimo di Stato, si può ritenere che le lesioni, effettive o potenziali, possano colpire sia le entità su cui si fonda lo Stato-istituzione, vale a dire popolazione, territorio, sovranità, sia le funzioni e gli organi propri dello Stato-apparato, nonché la collettività stessa - che si identifica nello Stato-comunità - e il patrimonio di cui essa dispone. La seconda può essere danneggiata da atti che ne impediscano l'attività o si oppongano al perseguimento dei suoi scopi istituzionali. Non risulta dunque esplicita la natura del bene giuridico oggetto della minaccia terroristica, indi per cui il danno cagionato è suscettibile di essere qualificato come personale o patrimoniale, ma, in ogni caso, di interesse collettivo.

Inoltre, il requisito della gravità del danno pone l’interprete di fronte al problema dell’accertamento della sua sussistenza: per esempio, se il requisito ricorre senz’altro nell’omicidio di un’importante figura politica, non è detto che ricorra anche nel caso della distruzione di un edificio pubblico, tenuto conto delle disponibilità economiche dello Stato.

Secondo l’autrice Valentina Masarone, pertanto, la norma in questione sarebbe affetta da vaghezza e imprecisione¹¹.

Al fine di colmare siffatte lacune, è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 28009 depositata il 27 giugno 2014, si è pronunciata in relazione all’esatta delimitazione del “finalismo terroristico”, “fenomeno” non esclusivamente psicologico, ma che deve materializzarsi in “un’azione seriamente capace di realizzare i fini tipici descritti nella norma medesima”. I giudici di legittimità hanno avuto modo di chiarire che la pressione illegittimamente esercitata nei confronti dell’autorità statale deve essere idonea alla concretizzazione della “costrizione” dei poteri pubblici, costituente una delle finalità terroristiche, e che l’idoneità della condotta deve essere valutata in relazione al contesto nel quale si svolge e al tempo in cui il fatto è commesso, «con riguardo ad attività

¹⁰ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 230-231.

¹¹ V. MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale.*, cit., pp. 209-224.

conosciute dell'agente, che può quindi rappresentarsele come fattori concorrenti alla produzione del rischio tipico». Perché si abbia la costrizione dei poteri pubblici, questa deve essere indebita, ossia non legittimamente esercitata attraverso le libertà costituzionali.

Tale contributo giurisprudenziale si propone di colmare il *deficit* di indeterminatezza di cui soffre l'art. 270-*sexies* c.p., che, pur indicando gli atti vietati, non appare sufficiente a integrare una universalmente condivisibile definizione di terrorismo, la quale, per Ubaldo Nazario, è intrinsecamente inibita in quanto avente a oggetto un concetto non passibile di oggettivizzazione.

La pronuncia prende in considerazione le condotte di “intimidire”, “costringere” e “destabilizzare o “distruggere” sorrette da un triplice dolo specifico, da intendere quest'ultimo secondo un'accezione, fondata sulla ricostruzione esegetica della Corte Suprema, che prescindendo da un mero atteggiamento soggettivo e includa l'idoneità dell'azione al concreto perseguimento delle finalità vietate prese di mira dall'agente.

Il carattere specifico dell'intento doloso di perseguire la triplice finalità giunge a integrare forme di tutela anticipata, che, considerate penalmente rilevanti indipendentemente dal verificarsi dell'evento lesivo, necessitano di essere qualificate quali “reati di pericolo con dolo di danno”, in conformità a un'interpretazione più rispettosa del principio di offensività¹².

Rispetto al rilievo critico di Masarone si colloca in posizione antitetica quello di Fabio Fasani, il quale commenta che la formulazione di cui all'art. 270-*sexies* c.p. risulta sufficientemente precisa nella definizione della finalità di terrorismo. Essa costituisce, infatti, un importante passaggio nel percorso di armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di terrorismo, in quanto norma di attuazione della richiamata decisione quadro. Con specifico riguardo all'assenza di determinatezza della norma, non sarebbe opportuno introdurre un elenco tassativo di fattispecie incriminatrici connotate dal compimento di atti di violenza e dal perseguimento di determinate finalità terroristiche, poiché il requisito della pericolosità in concreto della condotta base, accompagnato dalla puntuale definizione di finalità terroristica e dal necessario carattere

¹² U. NAZZARO, *Il diritto penale del nemico. Tra delitto di associazione politica e misure di contrasto al terrorismo internazionale*, Napoli, 2016, pp. 203-206.

di violenza della stessa condotta, sarebbe di per sé sufficiente a selezionare le condotte realmente offensive¹³.

2. Il ruolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

A partire dall'11 settembre, i provvedimenti del principale organo delle Nazioni unite hanno svolto una preminente funzione di impulso nell'elaborazione della strategia di contrasto al terrorismo internazionale attraverso il diritto penale. Nonostante l'originaria natura di organo politico, responsabile del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, il Consiglio di Sicurezza ha assunto un ruolo di "legislatore internazionale", le cui risoluzioni, dotate di snellezza procedimentale e vincolatività, hanno fornito una risposta tempestiva e immediata all'emergenza della minaccia terroristica¹⁴.

Gli obblighi di incriminazione, in esse contenuti, e i meccanismi sanzionatori attivabili dagli organi ausiliari, in caso di mancato adempimento da parte dell'autorità nazionali, contribuiscono a mantenere le risoluzioni in una posizione di primaria importanza nell'ambito delle politiche antiterrorismo.

Le risoluzioni, a seconda del loro contenuto, possono essere classificate in tre tipi: il primo sancisce gli obblighi di incriminazione in capo agli Stati membri; il secondo disciplina le misure di congelamento, nonché altri provvedimenti economici o restrittivi della libertà di circolazione a carico di soggetti, gruppi ed enti sospettati di essere coinvolti in attività terroristiche; il terzo sanziona gli Stati per non aver perseguito il terrorismo o per aver collaborato con organizzazioni terroristiche.

In questa sede ci si occupa di quelle riconducibili ai primi due tipi.

La risoluzione 1373 del 28 settembre 2001 prevede l'obbligo di esercitare l'azione penale nei confronti degli autori di atti terroristiche e ribadisce quello di sanzionare il finanziamento al terrorismo, il cui reato presenta una formulazione pressoché identica a

¹³ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 427-428.

¹⁴ C. DI STASIO, *La lotta multilivello al terrorismo internazionale. Garanzia di sicurezza versus tutela dei diritti fondamentali*, Milano, 2010, pp. 133-134.

quella della convenzione di New York. Di questa, la risoluzione 1373 recupera, nella medesima prospettiva retributiva e general-preventiva, l'obbligo in capo agli Stati di prevedere pene che «riflettano debitamente la gravità di tali atti terroristici» (par. 2, lett. E). Al fine di soddisfare l'esigenza di sicurezza, sono puntualmente indicati diversi obblighi in capo agli Stati, quali: il congelamento dei fondi dei sospetti terroristi, la negazione dei "porti franchi" a favore di coloro che pianificano, facilitano o commettono atti terroristici, un controllo effettivo alle frontiere per prevenire lo spostamento di terroristi, la predisposizione di strumenti idonei ad evitare la falsificazione di documenti¹⁵. In termini programmatico-orientativi, dispone che ogni Stato deve ottimizzare lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale in ogni fase del procedimento penale instaurato per accertare la commissione di reati terroristici, e invoca la necessità di criminalizzare la condotta di istigazione a commettere atti terroristici, precorrendo - idealmente - la risoluzione 1624 del 14 settembre 2005, con la quale il Consiglio di sicurezza ha invitato gli Stati ad adottare misure idonee a prevenire e reprimere condotte di *incitement to commit terrorist acts* in qualunque modo motivate (par. 1, lett. A e b): emergono soprattutto quelle di *arruolamento* e *addestramento*, che sono state oggetto di incriminazione nell'ordinamento penale italiano, rispettivamente, agli artt. 270 *quater* e *quinquies* in ossequio agli obblighi di incriminazione derivanti dalla convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, stipulata a Varsavia il 16 maggio 2005¹⁶, i cui precetti devono essere raccordati alla stessa risoluzione 1624. Non da ultimo, la risoluzione 1373 stimolò il legislatore italiano ad assumere congrue iniziative legislative finalizzate alla repressione del terrorismo internazionale: è in questo solco che si colloca la riforma dell'art. 270-*bis*¹⁷.

Si pone ora alla nostra attenzione la risoluzione 2178 del 24 settembre 2014, già menzionata in relazione alla figura del *foreign terrorist fighter* e a una sua plausibile definizione¹⁸. Tale provvedimento, nato dall'esigenza di rispondere celermente e incisivamente alla minaccia del suddetto tipo di terrorista, prevede l'anticipazione della tutela penale per le condotte proprie del *foreign fighter*, in particolare, il Consiglio di

¹⁵ C. DI STASIO, *La lotta multilivello al terrorismo internazionale*. cit., pp. 129-130.

¹⁶ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., p. 325.

¹⁷ L. BAUCCIO, *L'accertamento del fatto reato di terrorismo internazionale. Aspetti teorici e pratici*, Milano, 2005, pp. 79-80.

¹⁸ Cap. I, par. 3, p. 16.

sicurezza ha prescritto l'obbligo degli Stati di punire le attività di *reclutamento*, *organizzazione di viaggi*, *trasporto* di individui intenzionati a viaggiare verso uno stato diverso da quello in cui risiedono o da quello di origine per finalità di terrorismo e, parimenti, l'obbligo di punire le condotte di *finanziamento* aventi la medesima finalità. Per adempiere agli obblighi di incriminazione, i legislatori nazionali devono prevedere «gravi illeciti penali idonei a garantire la possibilità di perseguire e di punire in una maniera che rifletta adeguatamente la gravità del reato» (par. 6): è ribadita la promozione di istanze retributive e general-preventive, incentrate sull'entità della pena da irrogare in relazione alla gravità dei reati terroristici. Non da ultimo, la presente risoluzione obbliga gli Stati a incriminare l'*addestramento* per finalità di terrorismo, commesso in forma attiva e passiva, in modo tale da punire sia l'addestratore che l'addestrato (par. 5). È interessante notare che il disegno di politica criminale di rendere penalmente rilevanti le condotte di addestramento e reclutamento con finalità di terrorismo aveva già fatto la sua comparsa in un documento del 2006 intitolato «*Preventing Terrorist Acts: A Criminal Justice Strategy Integrating Rule of Law Standards in Implementation of United Nations Anti-Terrorism Instruments*», che indicava agli Stati una serie di reati e istituti processualistici da adottare nei relativi sistemi penali al fine di potenziarne la capacità preventiva, incentrandola su una rimarcata anticipazione della tutela penale. In ottemperanza ai suddetti obblighi, il legislatore interno ha avuto modo di integrare la normativa penale attraverso l'introduzione delle fattispecie di *arruolamento passivo*, di *organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo*, nonché del c.d. "auto-addestramento"¹⁹.

Svolgente funzione integrativa della risoluzione appena descritta, la risoluzione 2396 del 21 dicembre 2017 richiama l'attenzione delle istituzioni nazionali sulla necessità di garantire la condivisione di informazioni, la punizione effettiva e coordinata di *foreign terrorists fighter* e *returnees* e l'efficienza della cooperazione giudiziaria internazionale, dedicando apposite sezioni alla predisposizione, attraverso un approccio *inter-agency* (par. 29-30), di «strategie di riabilitazione e reintegrazione» (par. 29-41) e di rientro e ricollocamento dei medesimi soggetti (par. 42-51). Sono riconosciute particolari tutele nei confronti di «donne e bambini associati a combattenti terroristi stranieri», valutando

¹⁹ A. VALSECCHI, *Le modifiche alle norme incriminatrici in materia di terrorismo*, in R. E. KOSTORIS-F. VIGANÒ (a cura di), *Il nuovo "pacchetto" antiterrorismo*, Torino, 2015, p. 4.

il rischio per la sicurezza dello stato anche a seconda del loro ruolo all'interno di sodalizi terroristici o del loro *status* di vittime del terrorismo in condizioni di vulnerabilità (par. 31).

La dottrina ha evidenziato le problematicità relative alle norme antiterrorismo internazionali, conducendo la disamina critica sotto tre profili distinti.

Il primo, di carattere contenutistico, concerne la trascuratezza della disciplina in esame nei confronti dei diritti umani: in quanto fonti dell'anticipazione della tutela penale nei testi normativi regionali e nazionali, le norme antiterrorismo internazionali si prestano a comprimere significativamente i diritti fondamentali dell'individuo. Tale critica può essere riferita, in particolare, alla risoluzione 1373, nella quale è richiesto agli Stati di attuare gli obblighi senza filtrarli alla luce delle norme e dei principi a carattere internazionale posti alla tutela dei diritti fondamentali; non vi è inoltre nessuna previsione che richiami, direttamente o indirettamente, la necessità di rispettare i diritti umani nel quadro della lotta al terrorismo²⁰. L'unico controllo che gli Stati possono esercitare sulle risoluzioni risiede nel rispetto dei diritti umani, laddove questi siano sanciti negli altri trattati di cui essi siano parte; il Consiglio di Sicurezza non è dunque *legibus solutus*²¹.

Tuttavia, è necessario precisare che le Nazioni Unite sono state in grado di stemperare il rigore emergenziale delle proprie politiche antiterrorismo e di mantenere la questione dei diritti umani al centro del dibattito. Un esempio di ciò ci è dato dalla risoluzione 2178, che ha posto l'attenzione sulla natura non coercitiva della prevenzione della radicalizzazione e del terrorismo richiamando i fautori delle politiche internazionali antiterrorismo all'esigenza di integrare le strategie esistenti con misure più rispettose dei diritti fondamentali individuali.

Occorre inoltre chiarire la misura della responsabilità in capo ai diversi soggetti internazionali. Di questi, infatti, solo alcuni si sono resi effettivi promotori delle normative varate a livello internazionale, poiché coinvolti, a diverso titolo, nelle sfide derivanti dal contrasto al terrorismo internazionale. Dall'altro lato, l'impulso esercitato dalle Nazioni Unite si è rivelato più incisivo in quei Paesi dotati di normative antiterrorismo deboli e poco strutturate, comportando vincoli stringenti alle scelte di

²⁰ C. DI STASIO, *La lotta multilivello al terrorismo internazionale*, cit., p. 129.

²¹ C. DI STASIO, *La lotta multilivello al terrorismo internazionale*, cit., p. 156.

criminalizzazione di questi ultimi a differenza degli Stati che hanno anticipato, se non addirittura ecceduto, le riforme ONU.

Il secondo profilo evidenzia che la trasposizione e la successiva implementazione dei testi penali internazionali è demandata alla discrezionalità e alle concrete capacità dei singoli Stati²², non essendovi un organo giurisdizionale preposto a sanzionare le eventuali inadempienze.

In ultima istanza, il terzo profilo attiene alla legittimazione democratica delle risoluzioni, ritenute il risultato di procedure di formazione contraddistinte dall'insufficiente tasso di partecipazione e trasparenza, e viziate peraltro da una deficitaria cultura giuridica²³. Secondo una parte della dottrina, il Consiglio di sicurezza ha agito arrogandosi poteri non previsti dalla Carta dell'ONU al fine di fornire legittimazione o attuazione a misure poste già in essere da altri Stati. L'attività del Consiglio di sicurezza non sarebbe dunque espressione adeguata della volontà generale degli Stati, anzi, sarebbe foriera, in alcune risoluzioni, delle velleità "imperialistiche"²⁴ da parte dei membri più influenti delle Nazioni Unite²⁵.

D'altro canto, un autorevole orientamento dottrinale²⁶ riconosce che il Consiglio di sicurezza può essere investito di poteri nuovi per reagire a gravi violazioni di obblighi internazionali aventi efficacia *erga omnes* e contemplati dal diritto internazionale generale²⁷. Secondo tale dottrina, il Consiglio opera, da un lato, in conformità ai poteri conferiti dallo Statuto nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionali; dall'altro, nell'autorizzare gli Stati a reagire a violazioni di obblighi *erga omnes*, agisce al di fuori del quadro normativo delle Nazioni Unite, come una sorta di organo materiale della comunità internazionale, esercitante proprie funzioni e poteri nuovi a esso conferiti dagli Stati agenti *uti universi*, ai sensi del diritto internazionale generale²⁸.

²² A. BIANCHI, *Security Council's Anti-Terror Resolutions and their Implementation by Member States: An Overview*, in *Journal of International Criminal Justice*, vol. 4, Iss. 5, November 2006, p. 1045.

²³ A. BIANCHI, *Security Council's Anti-Terror Resolutions and their Implementation by Member States: An Overview*, in *Journal of International Criminal Justice*, vol. 4, Iss. 5, cit., p. 1071.

²⁴ J. E. STROMSETH, *An imperial security council? Implementing security council resolutions 1373 and 1390*, in *Am Soc'y Int'l L Proc*, 2003, p. 47.

²⁵ F. ROSSI, *Il contrasto al terrorismo internazionale nelle fonti penali multilivello*, cit., pp. 106-118.

²⁶ Vedasi P. PICONE, *Comunità internazionale e obblighi erga omnes*, Napoli, 2007.

²⁷ W. NOCERINO, *Le norme italiane di contrasto al terrorismo: repressione e prevenzione tra diritto interno ed internazionale*, in *il Mulino*, 2016, p. 1216.

²⁸ M. SOSSAI, *La prevenzione del terrorismo nel diritto internazionale*, Torino, 2012, p. 54.

3. La riforma dell'art. 270-bis c.p.

All'indomani dell'11 settembre il nuovo contesto emergenziale pose il legislatore di fronte all'incombenza, non più differibile, di adeguare l'art. 270-bis c.p. al fine di rendere possibile l'incriminazione delle associazioni terroristiche le cui condotte avevano come obbiettivo entità statuali estere e organizzazioni internazionali. Già un consolidato orientamento della Cassazione²⁹ aveva rilevato l'inadeguatezza della norma, introdotta dal legislatore del 1980, a contrastare le più recenti manifestazioni del terrorismo internazionale³⁰.

Al netto del superamento dell'idea - di matrice fascista - di Stato-persona e dell'espressa equiparazione - da parte del legislatore - tra "ordine democratico" e "ordinamento costituzionale italiano", la Suprema Corte aveva costantemente affermato che non potevano integrare la fattispecie di cui all'art. 270-bis c.p. tutte quelle condotte violente che, connotate dalla finalità terroristico-eversiva, non riguardassero l'ordinamento costituzionale italiano, vale a dire il bene giuridico tutelato dalla norma non ancora riformata. La giurisprudenza di legittimità argomentava che l'associazione a scopo eversivo di un ordinamento straniero non poteva integrare il comportamento vietato dalla norma, dal momento che la lesione di ordinamenti stranieri non rientrava nell'ambito della tutela dell'ordinamento costituzionale italiano, nemmeno per il tramite della tutela dell'integrità dei rapporti internazionali e della politica estera dell'Italia.

Al contrario, un diverso orientamento, riferibile per lo più alle pronunce della giurisprudenza di merito in sede di conferma di ordinanze di custodia cautelare per fatti terroristico-eversivi, argomentava che la proiezione internazionale della personalità dello Stato fondasse l'idoneità anche di tali fatti a ledere - seppur indirettamente- l'ordinamento democratico italiano³¹. Si può ipotizzare che il legislatore della riforma abbia accolto tali argomentazioni per colmare il vuoto di tutela, derivante dall'originario testo della disposizione, attraverso l'espressa rilevanza penale dei fatti commessi con finalità di terrorismo internazionale.

²⁹ Cass. pen., sez. VI, sent. n. 561 del 30 gennaio 1996.

³⁰ U. NAZZARO, *Il diritto penale del nemico*, cit., pp. 151-153.

³¹ L. BAUCCIO, *L'accertamento del fatto reato di terrorismo internazionale*, cit., pp. 30-32.

Il legislatore è così intervenuto con la l. n. 338/2001, di conversione del d.l. n. 374/2001, il cui art. 1 ha previsto l'incriminazione della condotta di finanziamento dell'associazione e l'espressa indicazione nella rubrica della finalità terroristica internazionale, disgiunta da quella di eversione dell'ordinamento democratico. La più importante novità è però costituita dall'introduzione del terzo comma nel nuovo art. 270-*bis* c.p., che recita:

«ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale»³².

Con la presente novella si apprestò tutela a un nuovo bene giuridico, “uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale”, mantenendo la finalità eversiva relegata all'ambito dell'ordinamento interno e riconoscendo a quella terroristica anche un carattere di internazionalità. Nonostante ciò, la norma è rimasta collocata nel Libro II, Titolo I, capo I, dedicato ai “delitti contro la personalità dello Stato”: sarebbe stata disattesa l'aspirazione dottrinarica a vedere nell'art. 270-*bis* riformato il primo passo verso un riconoscimento di “un crimine di natura transnazionale”³³.

La dottrina si è interrogata su quali siano i risvolti della riforma, in riferimento anche a quale sia il *primario* bene giuridico tutelato dalla fattispecie in parola. Prima della riforma, una corrente³⁴ riconosceva che la fattispecie tutelasse i beni tradizionali della personalità dello Stato e dell'ordine democratico, inteso come ordine costituzionale, e - secondo alcuni - del bene dell'ordine pubblico, in ragione del necessario carattere violento che connota le attività terroristiche. La novella del 2001 ha portato i fautori di tale tesi a ritenere che il bene giuridico si sia esteso e si identifichi con l'ordinamento costituzionale italiano *anche* nella sua proiezione internazionale³⁵, insita nel richiamo alle norme del diritto internazionale stesso e ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali di cui all'art. 10 della Costituzione. Una seconda corrente³⁶ afferma che, a partire dalla riforma,

³² V. MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale*, cit., pp. 224-227.

³³ U. NAZZARO, *Il diritto penale del nemico*, cit., pp. 159-160.

³⁴ V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, IV, quinta edizione aggiornata a cura di Nuvolone e Pisapia, Torino, 1981, p. 376.

³⁵ G. PALOMBARINI, *sub* art. 270 *bis* c.p., in A. CRESPI-G. FORTI-G. ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2008, p. 698.

³⁶ E. ROSI, *Terrorismo internazionale: le nuove norme interne di prevenzione e repressione. Profili di diritto penale sostanziale. Commentato a d.l. 28 settembre 2001, n. 353; d.l. 12 ottobre 2001, n. 369; d.l. 18 ottobre 2001, n. 374*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 155 ss.

i beni giuridici sopracitati siano stati sostituiti dal valore onnicomprensivo della *sicurezza pubblica mondiale*.

Tuttavia, la sicurezza pubblica mondiale non può assurgere a bene giuridico poiché non ne possiede i requisiti fondamentali, ossia: la preesistenza del bene nel tempo rispetto alla tutela penale; la connotazione in termini di precisione, concretezza e materialità; la distanza rispetto alla tutela della mera obbedienza alla legge. Invece, i beni ravvisati dalla tesi tradizionale si attergerebbero a beni di “fiancheggiamento”, funzionali a legittimare l’arretramento della soglia di tutela rispetto ai beni ultimi effettivamente protetti, quali la vita, la libertà personale, l’incolumità fisica, il patrimonio³⁷: infatti, secondo la terza, e più recente, corrente dottrinale, sarebbero questi i beni giuridici tutelati in via *immediata* dalle fattispecie di terrorismo, che solo in via *mediata* proteggono i beni individuati dalla triplice finalità terroristica di cui all’art. 270-*sexies* c.p. Benché lo Stato italiano abbia - in effetti - assunto il compito, derivante dagli obblighi scaturiti dalle fonti internazionali, di tutelare la pace e la sicurezza mondiale, nonché l’integrità degli altri Stati, tali beni risultano tutelati *mediatamente*: siffatta considerazione scaturisce dall’osservazione delle peculiari caratteristiche del terrorismo internazionale, la cui programmazione di atti violenti contro uno Stato estero, o un’organizzazione internazionale non ha di per sé un’implicazione di pericolo concreto e diretto per i predetti beni giuridici, essendo questi estranei al programma terroristico e indirettamente vulnerabili³⁸. I pregi della suddetta tesi sono l’indicare la reale oggettività giuridica a cui si riferiscono le fattispecie antiterrorismo, e il qualificare i cittadini come primarie vittime di una particolare forma di terrorismo, come quello islamico, che colpisce in modo violento e indiscriminato³⁹.

4. La decisione quadro 2002/475/GAI e la direttiva 2017/541

Adottata dal Consiglio dell’Unione Europea, nella composizione dei ministri di giustizia e affari interni il 13 giugno 2002, la decisione quadro nacque dall’esigenza di un impegno coordinato e interdisciplinare degli Stati membri UE nel fronteggiare la comune minaccia

³⁷ A. CAVALIERE, *Può la sicurezza pubblica costituire un bene giuridico o una funzione del diritto penale?*, in *Critica del diritto*, 2009, p. 43 ss.

³⁸ L. BAUCCIO, *L’accertamento del fatto reato di terrorismo internazionale*, cit., p. 80.

³⁹ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 205-207.

terroristica. In particolare, tale necessità era emersa con allarmante urgenza alla luce dell'acclarata assenza, nella maggior parte degli ordinamenti interni, di appropriati strumenti normativi specificamente dedicati al contrasto della criminalità terroristica.

Nell'ottica di avvicinamento delle legislazioni interne, all'art. 1 il provvedimento presenta una definizione di terrorismo internazionale e un elenco di fattispecie penali di matrice terroristica, cui si è precedentemente accennato⁴⁰. Come si è già avuto modo di rilevare, la nozione europea ha ispirato quella italiana, e, analogamente, di essa si può individuare una componente *oggettiva* e una *soggettiva*. La prima è identificabile nel compimento di quegli atti elencati dalla lettera a) alla lettera i), che, «per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale»; la seconda corrisponde al triplice dolo specifico alternativo, la cui formulazione risente palesemente dell'ascendente internazionale della convenzione di New York⁴¹. Nell'atto europeo si impone agli Stati membri l'obbligo di qualificare espressamente come *terroristiche* le fattispecie incriminatrici, figuranti nel predetto elenco, e di prevedere per esse un trattamento sanzionatorio corrispondente ai livelli prescritti, e, agli Stati già dotati di un'apposita normativa antiterrorismo, quello di adeguare le norme già vigenti alle disposizioni europee. La qualificazione di tali fattispecie come “terroristiche” muove dalla considerazione che tali condotte siano proiettate e perseguano una delle tre finalità di intimidire la popolazione, destabilizzare un paese o un'organizzazione o costringerli a compiere o astenersi dal compiere un determinato atto.

All'art. 2, primo comma, si legge la definizione di organizzazione terroristica, intesa come «l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere dei reati terroristici. La locuzione “associazione strutturata” designa un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata»⁴².

⁴⁰ Cap. II, par. 1, pp. 24-25.

⁴¹ F. ROSSI, *Il contrasto al terrorismo internazionale nelle fonti penali multilivello*, cit., p. 138.

⁴² V. MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale*, cit., pp. 140-143.

La nozione individua i requisiti cumulativamente necessari per costituire un'associazione o gruppo terroristico nella presenza di più di due soggetti; nella stabilità nel tempo; nella costituzione non fortuita, né finalizzata alla commissione estemporanea di reati terroristici; e nell'azione concertata dei membri del sodalizio. Siffatta elaborazione beneficia dell'apporto contenuto nell'antecedente azione comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998, che definiva il concetto di "organizzazione criminale" nei termini dell'«associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave» (art.1).

La decisione quadro ha specificato, però, che non è necessaria l'assegnazione di «ruoli formalmente definiti per i suoi membri», né «la continuità nella composizione», né che la struttura del sodalizio sia «articolata»⁴³.

Il secondo comma dell'art. 2 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per rendere punibili gli atti intenzionali di direzione di un'organizzazione terroristica (lett. a) e di partecipazione alle sue attività, «anche fornendole informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose dell'organizzazione terroristica» (lett. b).

La formulazione della condotta illecita suscita perplessità, dal momento che non sono chiaramente delimitati i confini tra la partecipazione *interna* all'associazione terroristica e il concorso *esterno*, previsto espressamente dall'art. 4: ai sensi dell'art. 2, secondo comma, sono considerate condotte di *partecipazione* quelle dei soggetti che, nonostante non facciano parte - in senso stretto - dell'associazione e non concorrano - tecnicamente - alla realizzazione dei delitti programmati, esercitano un'attività "ausiliaria", consistente nel *fornire informazioni o mezzi materiali*, oppure *qualsiasi forma di finanziamento*. Non si coglie, però, la linea di demarcazione tra le summenzionate condotte e quelle che integrano - invece - il concorso esterno. Inoltre, non appare delineata con assoluta precisione la distinzione tra associazione terroristica e concorso di persone, a causa della mancata previsione degli elementi di *stabilità* e di *adeguatezza* della struttura organizzativa rispetto agli scopi cui tende: la nozione di associazione strutturata - sopra

⁴³ F. ROSSI, *Il contrasto al terrorismo internazionale nelle fonti penali multilivello*, cit., pp. 136-137.

richiamata - rischia di ridurre il fenomeno associativo a un semplice incontro di volontà, difficilmente distinguibile dal mero concorso di persone nel reato; tale rischio risulta accentuato alla luce dell'assenza di qualsiasi riferimento al requisito dell'*adeguatezza*, necessario per garantire il rispetto del principio di offensività⁴⁴.

In definitiva, sia la definizione di organizzazione terroristica, sia quella di partecipazione risultano carenti sotto il profilo della determinatezza, e dunque sotto quello dell'offensività: la prima presenta una formulazione che risalta il mero accordo non eseguito; la seconda non esclude che sia configurabile la partecipazione all'organizzazione terroristica nelle ipotesi in cui siano poste in essere condotte non meglio precisate, oltre a quelle espressamente previste consistenti nel fornire informazioni o mezzi materiali, oppure nel finanziamento dell'organizzazione stessa⁴⁵.

L'art. 3 prescrive che devono essere considerati reati connessi alle attività terroristiche anche il furto aggravato e l'estorsione commessi per realizzare una delle condotte di cui all'art. 1, primo comma, dalla lett. a) alla lett. h), nonché la formazione di documenti amministrativi falsi al fine di porre in essere taluna delle predette condotte oppure allo scopo di rendere possibile la partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica.

Infine, l'art. 4 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per rendere punibili l'istigazione a commettere taluno dei reati indicati e il concorso di persone. È previsto parimenti l'obbligo di adottare misure del medesimo tenore per il tentativo, eccettuate le ipotesi di reato di cui all'art. 1, primo comma, lett. f) e i): tale limitazione si giustifica in ragione del fatto che, trattandosi di reati di pericolo, sarebbe incongrua un'ulteriore anticipazione della tutela penale⁴⁶.

Trattando i profili politico-criminali, la decisione quadro è foriera di una tipica logica *emergenziale*, applicata alla sfera sovranazionale e caratterizzata dalla tendenziale esaltazione dell'elemento soggettivo: le norme presentano una struttura marcatamente anticipatoria della tutela penale, che fonda il maggiore e qualificato disvalore, riconosciuto all'ideologia terroristica, sul proposito interiore del soggetto agente. Su

⁴⁴ S. REITANO, *Le misure di contrasto al terrorismo internazionale tra Unione Europea e normativa italiana di adattamento*, in *Ind. pen.*, vol. 7, fasc. 3, 2004, pp. 1204-1206.

⁴⁵ V. MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale*, cit., p. 144.

⁴⁶ L.G. CERQUA, *La nozione di condotte con finalità di terrorismo*, in C. DE MAGLIE-S. SEMINARA (a cura di), *Terrorismo internazionale e diritto penale*, p. 103.

questo solco si colloca l'adozione di un modello "debole" di associazione, in cui non vi è una precisa indicazione di colui che ne sia partecipe e di chi, pur non essendolo, fornisce il proprio contributo al sodalizio. Vi è inoltre la previsione di un trattamento differenziato e più rigoroso per quei reati qualificati in senso terroristico a cui è sottesa una *ratio* di carattere repressivo-deterrente che si evidenzia nelle scelte sanzionatorie, l'irrigidimento delle quali è essenzialmente fondato sull'accertamento del requisito soggettivo, il più volte richiamato triplice dolo specifico alternativo, che rende le fattispecie terroristiche destinatarie di un trattamento sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello previsto per le loro controparti "comuni".

Al fine di temperare la particolare severità delle prescrizioni in materia di sanzioni, l'art. 6 riconosce agli Stati membri la facoltà di introdurre apposite circostanze attenuanti, le quali si risolvono in istituti di natura premiale in relazione ad attività di collaborazione con l'autorità giudiziaria. Infine, all'art. 7 si prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche per fatti di terrorismo, il cui regime sanzionatorio è contenuto nel successivo art. 8⁴⁷.

Pur affetto dalle criticità evidenziate, il provvedimento europeo in esame ha costituito le fondamenta della strategia antiterrorismo dell'Unione Europea, basti pensare che la direttiva 2017/541/UE, abrogativa della decisione quadro, ne ha mantenuto intatte sia la definizione di terrorismo internazionale, e di organizzazione terroristica, sia quella dei reati a essa riconducibili⁴⁸.

Nel rinnovato clima emergenziale, provocato dagli attentati di Madrid e Londra, la decisione quadro fu modificata e integrata da quella 2008/919/GAI del 28 novembre, alla quale si può guardare come provvedimento di raccordo dell'armonizzazione penale UE con il mutato quadro normativo internazionale - nel quale era stata varata la risoluzione 1624 da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - e in quello sovranazionale-regionale, che aveva visto l'adozione della convenzione di Varsavia: la decisione UE recepì, infatti, le fattispecie incriminatrici che i due summenzionati atti avevano già preso in considerazione, ossia quelle di *pubblica provocazione* a commettere reati di terrorismo,

⁴⁷ V. MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale*, cit., pp. 144-148.

⁴⁸ F. ROSSI, *Il contrasto al terrorismo internazionale nelle fonti penali multilivello*, cit., p. 137.

di *reclutamento* e *addestramento* con finalità di terrorismo⁴⁹, ricomprendendo tali condotte nel novero dei “reati connessi ad attività terroristiche”.

Di queste è stata data espressa definizione al riformato art. 3: la fattispecie di *pubblica provocazione* punisce «la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio con l'intento di istigare» a commettere uno dei reati terroristici, di cui all'art. 1, primo comma, lettere da a) a h) della stessa decisione quadro, e precisa che il fatto è punibile qualora evochi direttamente o indirettamente tali atti e sempre che esso cagioni il pericolo che quest'ultimi vengano commessi; il *reclutamento* reprime «l'induzione a commettere» un atto terroristico o a dirigere associazioni o gruppi terroristici, o ancora a parteciparvi; la condotta di *addestramento* consiste nel «fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici» al fine di commettere uno dei reati terroristici di cui sempre all'art. 1, primo comma. Infine, l'art. 3, al terzo comma, stabilisce che la punibilità delle attività configuranti reati connessi non è subordinata alla commissione di un reato di terrorismo.

La decisione quadro del 2008 prosegue la strategia di irrigidimento dell'anticipazione della tutela penale: con le modifiche apportate all'art. 4, è riconosciuta la facoltà agli Stati di adottare le misure necessarie per rendere punibile il tentativo di commettere il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici. Tale approccio si pone, inevitabilmente, in forte tensione con le libertà di manifestazione del pensiero e con alcuni principi fondamentali del diritto penale, fra tutti quello di offensività, peraltro non riconosciuto dalle fonti sovranazionali europee⁵⁰.

Dinanzi alle prescrizioni europee, l'Italia si era già attivata attraverso la riforma dell'art. 270-bis c.p. - in ossequio, ancor prima, alla risoluzione 1373 ONU - e col c.d. decreto *Pisanu* del 2005, che aveva introdotto le fattispecie di *arruolamento* e *addestramento*; con specifico riguardo alla condotta di istigazione, il suddetto decreto introdusse un'aggravante ad effetto speciale, riferita all'istigazione a delinquere e all'apologia riguardanti delitti di terrorismo e crimini contro l'umanità⁵¹.

⁴⁹ F. ROSSI, *Il contrasto al terrorismo internazionale nelle fonti penali multilivello*, cit., pp. 140-141.

⁵⁰ V. MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale*, cit., pp. 148-150.

⁵¹ V. MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale*, cit., p. 154.

L'ultima tappa del percorso di armonizzazione delle legislazioni penali antiterrorismo UE è la direttiva del 15 marzo 2017, n. 541, che - come anticipato - ha sostituito la decisione quadro 2002/475/GAI.

Analizzando specificamente l'*iter* legislativo che ha condotto all'approvazione di quest'ultima direttiva, merita segnalare che la necessità di rivedere e aggiornare la decisione quadro sulla lotta al terrorismo è stata principalmente individuata dal legislatore dell'Unione nell'improcrastinabile esigenza di affrontare adeguatamente il fenomeno dei combattenti terroristi stranieri, i quali si recano all'estero - in zone di conflitto, prevalentemente in Siria e in Iraq - per combattere, ovvero per ricevere un addestramento da gruppi terroristici esperti, rappresentando una grave minaccia al momento del loro rientro in territorio europeo, poiché potenzialmente determinati a commettere un attentato, ovvero attivi nelle operazioni di radicalizzazione, di reclutamento, di favoreggiamento e di raccolta di fondi, poste in essere anche ricorrendo a *internet* e alle nuove tecnologie di comunicazione⁵².

La principale novità in materia di disposizioni penali è l'introduzione di quattro obblighi di incriminazione, specificamente rivolti al contrasto dei *foreign fighters*, che abbracciano - ancora una volta - condotte teleologicamente orientate alla commissione di atti terroristici e ancorate a uno stadio preparatorio-organizzativo: la *ricezione di addestramento a fini terroristici* (art. 8); i *viaggi a fini terroristici* (art. 9); l'*organizzazione o agevolazione di viaggi a fini terroristici* (art.10), nonché il *finanziamento del terrorismo* (art. 11). Tali disposizioni attuano gli artt. 3,4, 5 e 6 del Protocollo addizionale alla convenzione di Varsavia - a sua volta, adottato sulla scia della risoluzione 2178⁵³.

L'art. 8 incrimina l'*addestramento passivo* consistente nel «ricevere istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire alla commissione» di reati terroristici.

⁵² F. MANFREDINI, *Con la direttiva 2017/541 UE le istituzioni europee rafforzano la lotta contro il terrorismo internazionale*, in *Cass. pen.*, fasc. 1, 1° settembre 2017, p. 3348B ss.

⁵³ S. SANTINI, *L'Unione europea compie un nuovo passo nel cammino della lotta al terrorismo: una prima lettura della direttiva 2017/541*, in *Dir. pen. cont.* 7-8/2017, p. 21.

L'art. 9 della direttiva sancisce la punibilità dell'atto di recarsi all'estero alla luce delle finalità cui il viaggio stesso può essere preordinato: «commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo»; «partecipare alle attività di un gruppo terroristico»; «impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici».

L'art. 10 rafforza la tutela prevista dall'art. 9, incriminando «tutti gli atti connessi all'organizzazione o agevolazione del viaggio di una persona a fini terroristici», atti compiuti «nella consapevolezza che l'assistenza è prestata a tal fine». Per “organizzare” si intende una serie di condotte afferenti alla gestione di aspetti pratici del viaggio, quali l'acquisto di biglietti o la pianificazione dell'itinerario; l'“agevolazione” si riferisce, invece, a tutte quelle condotte residuali, ossia non rientranti nel concetto di organizzazione, che aiutino il soggetto a raggiungere la destinazione, quali - ad esempio - l'aiuto fornito al viaggiatore per attraversare illegalmente una frontiera.

Infine, l'art. 11 configura la fattispecie delittuosa di *finanziamento del terrorismo*, che essa interessa la fornitura o la raccolta di capitali, con l'intenzione che essi vengano utilizzati, o nella consapevolezza che saranno utilizzati, per commettere o per contribuire alla commissione di un reato di terrorismo, ovvero di un reato riconducibile a un gruppo terroristico o, ancora, di un reato connesso⁵⁴.

Per quanto concerne i profili di parte generale, la direttiva ha recuperato i contenuti della decisione quadro 2002/475, e ha disposto che la punibilità dei reati riconducibili (art. 4), o connessi ad attività terroristiche (artt. 5-12), fosse svincolata dall'effettiva commissione di uno reati previsti dalla direttiva stessa, o dall'esistenza di un collegamento specifico con uno di essi (art. 13); è ribadito l'obbligo degli Stati membri di punire l'istigazione o il concorso di persone nei reati annoverati dalla direttiva stessa, eccettuati i viaggi con finalità di terrorismo, consumati o tentati, e la loro organizzazione o agevolazione (art. 14, co 1)⁵⁵.

Relativamente al trattamento sanzionatorio, l'art. 15, oltre a ribadire l'obbligo, di carattere generale, di punire i reati contemplati dalla direttiva con *sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che possono comportare anche la consegna e l'estradizione*,

⁵⁴ S. SANTINI, *L'Unione europea compie un nuovo passo nel cammino della lotta al terrorismo: una prima lettura della direttiva 2017/541*, in *Dir. pen. cont.*, cit., p. 24.

⁵⁵ F. ROSSI, *Il contrasto al terrorismo internazionale nelle fonti penali multilivello*, cit., pp. 145-146.

fornisce altresì indicazioni precise e concrete al legislatore nazionale per la determinazione della cornice edittale, l'innalzamento della quale rimane fondato sulle finalità terroristiche cui sono indirizzate le condotte. È sancito l'obbligo:

- i) di punire i reati di terrorismo di cui all'art. 3 con pene più severe rispetto a quelle previste per i medesimi fatti base;
- ii) di punire la direzione di un gruppo terroristico *ex art.* 4 con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 15 anni;
- iii) di punire la partecipazione a un gruppo terroristico, così come definita dall'art. 4, con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 8 anni;
- iv) di punire la minaccia di commettere un reato di terrorismo, ove l'autore sia una persona alla direzione di un gruppo terroristico, con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 8 anni;
- v) la possibilità di prevedere una circostanza aggravante nelle ipotesi di reclutamento o addestramento che coinvolgano un minore.

Il successivo art. 16 lascia impregiudicata la possibilità di introdurre specifiche circostanze attenuanti nelle ipotesi in cui l'autore del reato «rinunci all'attività terroristica» e, contestualmente, fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie «informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere diversamente» che siano loro *utili*, in via alternativa, «per prevenire o attenuare gli effetti del reato»; «identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato»; «acquisire elementi di prova» o «impedire che siano commessi altri reati»⁵⁶.

L'atto normativo ha dedicato l'art. 17 alle persone giuridiche, disponendo che esse siano ritenute responsabili qualora uno dei reati previsti dalla direttiva sia commesso a loro vantaggio da un soggetto che rivesta al loro interno una posizione preminente, fondata su un potere di rappresentanza, sulla facoltà di adottare decisioni per loro conto o sulla facoltà di esercitare il controllo al loro interno. Parimenti, la responsabilità delle persone giuridiche può essere riconosciuta qualora uno di tali reati sia stato commesso da un

⁵⁶ S. SANTINI, *L'Unione europea compie un nuovo passo nel cammino della lotta al terrorismo: una prima lettura della direttiva 2017/541*, in *Dir. pen. cont.*, cit., p. 26.

soggetto posto in posizione subordinata, grazie alla carenza di sorveglianza o di controllo da parte di un soggetto in posizione apicale, fermo restando il requisito che il delitto vada a vantaggio dell'ente. È stata, inoltre, specificata la possibilità che la responsabilità della persona giuridica concorra con quella di persone fisiche, le quali siano autrici, istigatrici o complici di uno dei reati sopra delineati⁵⁷.

Analogamente a quanto osservato per le decisioni quadro, il legislatore interno aveva anticipato il contenuto della direttiva in ottemperanza alla risoluzione 2178 e del già citato protocollo addizionale della convenzione di Varsavia. Infatti, con l'art. 270-*quater*.1 c.p. introdotto col d.l. 7/2015, l'ordinamento italiano attribuì rilevanza penale alle predette condotte afferenti ai viaggi all'estero con finalità di terrorismo; il *finanziamento* delle condotte di terrorismo fu oggetto di specifica previsione all'art. 270- *quinquies*.1 c.p., introdotto con la l. 153/2016⁵⁸.

5. I successivi sviluppi normativi della legislazione emergenziale italiana

A fronte degli episodi di terrorismo dei primi anni Duemila, la reazione normativa dell'Italia si collocò nel solco di una precisa e determinata politica criminale. L'approccio - che si diffuse in pressoché tutte le legislazioni degli Stati membri - può essere definito di carattere "bellicistico", ossia caratterizzato da una visione del fenomeno terroristico *jihadista* come un *nemico* da sconfiggere con ogni mezzo e risorsa a disposizione, anche a costo di possibili sacrifici a scapito della sfera delle libertà e delle garanzie fondamentali. Le soluzioni normative sono state il prodotto di una e vera e propria legislazione *emergenziale*⁵⁹, attuata attraverso lo strumento del decreto legge, espressiva di una *ratio* incentrata sull'arretramento della soglia della tutela penale, resa possibile attraverso l'incriminazione di condotte prodromiche a quelle connotate dalla finalità terroristica, *ex art. 270-sexies* c.p., e distanti dalla lesione del bene giuridico⁶⁰.

⁵⁷ F. MANFREDINI, *Con la direttiva 2017/541 UE le istituzioni europee rafforzano la lotta contro il terrorismo internazionale*, in *Cass. pen.*, cit., p. 3348B ss.

⁵⁸ S. SANTINI, *L'Unione europea compie un nuovo passo nel cammino della lotta al terrorismo: una prima lettura della direttiva 2017/541*, in *Dir. pen. cont.*, cit., pp. 32-34.

⁵⁹ R. BARTOLI, *Lotta al terrorismo internazionale*, cit., p. 99.

⁶⁰ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 148-150.

Infatti, la normativa antiterrorismo risente delle criticità *tipiche* delle norme adottate nei contesti emergenziali: esse sono strutturate in funzione - esclusivamente - deterrente; si limitano a cogliere, sulla scorta dell'esperienza, le manifestazioni salienti della presunta attività lesiva; si contraddistinguono per essere impostate secondo una tecnica casistica, con ricadute sul principio di determinatezza dell'enunciato penale, nonché sulla sua stessa efficienza⁶¹.

Comunque, è importante rilevare che gli interventi furono varati sull'onda dell'emotività suscitata nel legislatore interno dagli episodi di terrorismo, portando quest'ultimo a generare fattispecie che pongono diverse questioni concernenti - come si vedrà nelle prossime pagine - l'elemento soggettivo, il loro coordinamento con il sistema penale, nonché la loro stessa formulazione sotto il duplice profilo dei principi di legalità e offensività del diritto penale.

5.1 Il decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005

L'attentato di Londra del 7 luglio 2005 spinse l'ordinamento italiano ad arricchire il proprio arsenale normativo, emanando il d.l. n. 144/2005 del 27 luglio, convertito celermente nella l. n. 155/2005 del 31 luglio, che in osservanza della già citata convenzione di Varsavia - oltre a recepire la già citata definizione di terrorismo nell'art. 270-*sexies* c.p. - diede vita a due fattispecie incriminatrici:

i) *l'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale*, di cui all'art. 270-*quater* c.p., che punisce «chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale»;

ii) *l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale*, di cui all'art. 270-*quinquies* c.p., che punisce «chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o

⁶¹ S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale.*, 2° ed., Napoli, 1997, pp. 31-32.

batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale».

Le due figure di reato rispondono alle necessità di reprimere gli atti che caratterizzano la dimensione criminologica del terrorismo internazionale. Richiamando a tal proposito le osservazioni svolte nel primo capitolo, la presenza di associazioni terroristiche, suddivise in *cellule*, e l'eventualità di condotte terroristiche, realizzate da individui non facenti parte di un'associazione, hanno indotto il legislatore ad attribuire autonoma rilevanza penale a condotte che, sebbene collocate al di fuori della fattispecie associativa dell'art. 270-*bis* c.p., si rivelano strumentali al suo funzionamento o rafforzamento⁶².

Trattasi di *delitti preparatori*, intesi non solo come mera "anticipazione cronologica" dell'evento finale offensivo, ma anche come "fatti" autonomamente incriminati e tipizzati, seppur privi di potenzialità "causale" alla produzione del "megaevento" finale: sono incriminate condotte che, pur inserendosi in un *concreto* disegno terroristico, non necessariamente devono intrattenere un legame causale col compimento di *ulteriori atti* con finalità di terrorismo. Ad esempio, si pensi al *foreign fighter* che si sottopone a un addestramento con finalità di terrorismo, condotta che, in una sequenza cronologica, è antecedente alla commissione di un attentato: questi sarà punibile a prescindere da una sua eventuale partecipazione a una strage di civili, compiuta avvalendosi delle abilità e conoscenze apprese durante l'addestramento, purché in giudizio sia dimostrato che la medesima condotta di addestramento mirava a realizzare una delle tre finalità di cui all'art. 270-*sexies* c.p., e che dunque era sorretta da dolo specifico.

L'art. 270-*quater* c.p. tipizza un rapporto specifico tra *arruolatore* e *arruolato*, connotato dal condiviso interesse al "compimento di atti di violenza o sabotaggio di servizi pubblici essenziali", sorretti dalla comune finalità di terrorismo anche internazionale; altrettanto vale per l'art. 270-*quinquies*, in cui *addestratore* e *addestrato* condividono le medesime finalità⁶³.

⁶² V. MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale*, cit., pp. 263-265.

⁶³ L. PICOTTI, *Terrorismo e sistema penale: realtà, prospettive, limiti - Relazione di Sintesi*, in *Dir. pen. cont. - Rivista Trimestrale* 1/2017, p. 258.

Si delineano, pertanto, due fattispecie delittuose plurioffensive, essendo assunto a oggetto di tutela delle norme, oltre a quello italiano, anche uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale⁶⁴.

Nelle intenzioni del legislatore internazionale e nazionale, le due norme, qualificate quali sussidiarie rispetto al reato associativo, realizzano un ulteriore arretramento della tutela penale nei confronti del quale la dottrina più attenta ha fin da subito espresso forti perplessità ed è giunta a dubitare persino della legittimità costituzionale delle due fattispecie alla luce del principio di offensività⁶⁵.

In tal senso, è emersa una rilevante questione giurisprudenziale concernente proprio l'elemento soggettivo, identificato nel "compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale". Infatti, nel 2011 è sorto un contrasto interpretativo tra due pronunce della Corte Suprema di Cassazione, le sentenze *Garouan*⁶⁶ e *Korchi*⁶⁷, aventi ad oggetto vicende analoghe e integranti la fattispecie di cui all'art. 270-*quinquies* c.p.: estremisti islamici che diffondevano, di persona o attraverso la rete digitale, generiche istruzioni sulla preparazione e sull'uso di materiali esplosivi, armi da fuoco e altri oggetti atti a offendere; e che descrivevano nozioni *potenzialmente* utili per l'esecuzione di atti di terrorismo.

Nella pronuncia *Korchi* i giudici di legittimità, accogliendo le posizioni della dottrina minoritaria e interpretando il *compimento di atti di violenza* come *nota modale* della condotta, hanno considerato il reato di addestramento quale fattispecie a *dolo generico*.

Radicalmente diverse sono le conclusioni a cui è pervenuta la pronuncia *Garouan*, che ha riconosciuto alla struttura dell'illecito penale in esame l'istituto del *doppio dolo specifico*, riscontrabile, da un lato, nella finalità di compiere *atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali*, e, dall'altro, in quella di *terrorismo*. Inoltre, essa ha richiamato la necessaria *idoneità* delle condotte rispetto alla duplice finalità cui sono teleologicamente finalizzate, e il necessario accertamento del *pericolo concreto* che esse

⁶⁴ U. NAZZARO, *Il diritto penale del nemico*, cit., pp. 189-190.

⁶⁵ A. SERENI, *I reati contro la personalità dello Stato*, in A. FIORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, 2012, p. 482.

⁶⁶ Sez. VI, n. 29670 del 20 luglio 2011.

⁶⁷ Sez. I, n. 38220 del 12 luglio 2011.

rappresentano per i beni tutelati. Ad avviso della dottrina maggioritaria⁶⁸ è preferibile questa seconda interpretazione in quanto rispettosa del principio di offensività. Infatti, dovendosi necessariamente procedere al giudizio in ordine al pericolo concreto, quest'ultimo non può che risolversi se non nel senso dell'accertamento di un requisito di *adeguatezza* delle condotte di arruolamento e addestramento alla realizzazione delle finalità derivanti dalla lettura combinata delle singole fattispecie incriminatrici e dell'art. 270-*sexies* c.p., tenuto ovviamente conto di tutte le circostanze di fatto⁶⁹.

I summenzionati interventi della Corte Suprema hanno contribuito altresì a delineare l'elemento oggettivo dell'art. 270-*quinquies* c.p. Nella sentenza *Garouan* l'addestramento con finalità di terrorismo è stato descritto come un'attività intersoggettiva di trasferimento delle conoscenze dall'addestratore all'addestrato, segnatamente nei termini di una vera e propria interazione che postula un contatto diretto tra il primo e il secondo, secondo i caratteri tipici dell'attività militare e paramilitare. Le conoscenze così trasmesse devono riguardare tecniche o metodi utili a compiere atti terroristici e devono essere insegnate con un minimo di continuità nel tempo, proporzionalmente alla loro complessità. I giudici hanno anche attribuito un significato giuridico-penale autonomo alla locuzione "fornire istruzioni", che significherebbe diffondere informazioni sì utili agli scopi terroristici, ma virtuali e ad *incertam personam*: nel fornire istruzioni non nascerebbe - a differenza dell'addestramento - un legame diretto tra chi impartisce le istruzioni e chi le riceve. Perché dunque si integri la condotta di fornitura di informazioni, è necessaria la prova che la persona imputata sia in grado di mettere in pratica le istruzioni ricevute o di trasmetterle a soggetti in grado di metterle in pratica.

La sentenza *Korchi* - pur mantenendo il doppio binomio addestratore/addestrato e informatore/informato - non ha invece valorizzato i requisiti dell'*efficacia* dell'attività svolta dall'addestratore e dell'*attitudine soggettiva* dell'addestrato all'apprendimento.

Rispetto alle due interpretazioni, restrittiva la prima ed espansiva la seconda, ve n'è poi una terza "iper-estensiva", che ha riconosciuto la rilevanza penale della persona che si

⁶⁸ L. PICOTTI, *Il dolo specifico. Un'indagine sugli 'elementi finalistici' delle fattispecie penali*, Milano, 1993.

⁶⁹ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 326-336.

auto-addestrato, prima ancora che questa fosse legislativamente prevista nel 2015: nella sentenza *El Abboubi*⁷⁰ del 2013, la Corte Suprema ha affermato che il concetto di “addestrato” è riferibile anche al soggetto che recepisce autonomamente dati e informazioni utili a realizzare un atto terroristico⁷¹.

5.2 Il decreto-legge n. 7 del 18 febbraio 2015

Analogamente agli attentati di Londra, il fatto di terrorismo del 7 gennaio del 2015, avvenuto a Parigi nella sede del giornale satirico “*Charlie Hebdo*”, stimolò un’ulteriore produzione normativa nelle forme della decretazione d’urgenza: il governo italiano adottò il d.l. 18 febbraio, n. 7, convertito con modifiche nella l. 17 aprile 2015, n. 43.

Il primo intervento riguardò l’art. 270-*quater* c.p., a cui fu aggiunto - dall’art. 1, primo comma, del decreto in esame - un secondo comma: «fuori dei casi di cui all’art. 270-*bis* c.p., e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni»⁷².

Sottesa all’incriminazione del c.d. *arruolamento passivo* vi era l’intenzione del legislatore di sanare un’apparente asimmetria normativa con l’art. 270-*quinquies* c.p., che invece - *ab origine* - prevedeva la punibilità dell’*addestrato*.

Benché tale soluzione sia giustificabile da un punto di vista di politica criminale, essa presenta profili di criticità a livello sia interpretativo, sia sistematico. L’individuazione della condotta dell’arruolato richiede, infatti, la previa definizione di *arruolamento*, e - a tal riguardo - l’art. 270-*quater* c.p. risulta un infelice caso di attuazione degli obblighi sovranazionali di tutela, dal momento che il legislatore non ha definito la condotta dell’*arruolatore*, nonostante ve ne sia descrizione nella convenzione di Varsavia e nella Decisione quadro del 2008⁷³.

⁷⁰ Cass. pen., sez. I, sent. n. 4433 del 6 novembre 2013.

⁷¹ F. ROSSI, *Il contrasto al terrorismo internazionale nelle fonti penali multilivello*, cit., pp. 195-198.

⁷² La pena fu aumentata in sede di conversione: il d.l. 7/2015 prevedeva originariamente la pena della reclusione da 3 a 6 anni.

⁷³ A. CAVALIERE, *Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo, n. 7 del 18 febbraio 2015*, in *Dir. pen. cont.* 2/2015, p. 230.

Diverse teorie sono state avanzate sulla questione concernente la nozione di arruolamento. La dottrina maggioritaria⁷⁴ - che propone una concezione restrittiva e orientata al principio di offensività - ritiene che *arruolamento* significherebbe, alternativamente, *ingaggio di armati*, *inserimento di un soggetto in una struttura militare*, regolare o irregolare, oppure *ingaggio di soggetti terzi da inserire all'interno di una struttura organizzata di tipo militare, caratterizzata da rapporti di servizio di subordinazione gerarchica, previo perfezionamento di un accordo di contenuto negoziale*. Sul punto, seppur limitatamente all'art. 244 c.p., si è espressa la maggioritaria giurisprudenza di legittimità⁷⁵, la quale ha indicato che il concetto di arruolamento debba essere limitato all'effettivo inserimento organico di un soggetto in una struttura che presenti le caratteristiche proprie di un'organizzazione militare o paramilitare; il reclutamento includerebbe ogni attività di ricerca e contatto di soggetti destinati a un determinato lavoro o incarico.

Una diversa corrente dottrinale⁷⁶ ha invece considerato irrilevante l'effettivo inserimento dell'arruolato nella struttura organizzata di tipo militare o paramilitare, ritenendo necessario e sufficiente il mero accordo di volontà tra l'*arruolatore* e *arruolato*⁷⁷.

Un altro indirizzo della giurisprudenza di legittimità, emergente dalla sentenza *Elezi*⁷⁸, ha affermato che "arruolamento" - nell'ambito del contrasto al terrorismo - allude al "raggiungimento di un *serio accordo* tra soggetto che propone e soggetto che aderisce". Secondo la Corte Suprema, due sono i requisiti necessari a integrare la fattispecie di cui all'art. 270-*quater* c.p.: la *serietà* dell'accordo - che si integra con la formulazione di una proposta *autorevole* da parte dell'arruolatore, il quale deve «avere la concreta possibilità di inserire l'aspirante nella struttura operativa una volta concluso l'ingaggio» - e la *condivisione* ideologica, ossia la formazione di una volontà ferma dell'arruolato di aderire al progetto terroristico. Aderendo a tale lettura, la successiva pronuncia *Veapi*⁷⁹ ha asserito la rilevanza della "piena e totale *disponibilità* ad assumere un ruolo".

⁷⁴ C. PAVARANI, *sub art. 270 quater c.p.*, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale. Vol. I. I delitti contro la personalità dello Stato*, Torino, 2008, p. 400.

⁷⁵ Cass. pen., sez. VI, sent. n. 36776 del 1° luglio 2003; Cass. pen., sez. I, sent. n. 13597 del 5 marzo 2009.

⁷⁶ A. VALSECCHI, *sub art. 270 quater c.p.*, in E. DOLCINI-G. L. GATTA (diretto da), *Codice Penale Commentato*, vol. I, 4° ed., Milano, 2015 p. 3015.

⁷⁷ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 342-345.

⁷⁸ Cass. pen., sez. III, sent. n. 35296 del 14 aprile 2016.

⁷⁹ Cass. pen., sez. II, sent. n. 17771 del 2 febbraio 2017.

Segnatamente in tema di *arruolamento passivo*, i giudici di legittimità⁸⁰ hanno statuito la punibilità del soggetto che abbia accettato una proposta telematica ad *incertam personam*. L'accettazione si qualifica, dunque, come una messa a disposizione da parte di un soggetto a compiere atti terroristici, sebbene non sia stato compiuto alcun atto preparatorio che denoti una maggior specificità del proposito terroristico⁸¹.

Infine, in una posizione radicale si collocano alcuni interpreti⁸² che ritengono sufficienti a integrare l'arruolamento le condotte tese all'unilaterale *sollecitazione* dell'ingaggio di futuri terroristi.

Al netto di quanto esposto, persino la coerente interpretazione della dottrina e della giurisprudenza maggioritaria - pur dando risposta alle questioni ermeneutiche legate alla formulazione della norma - non riesce a risolverne le criticità a livello sistematico. Se è necessario - affinché sia integrata l'ipotesi di arruolamento - che la struttura presenti caratteristiche militari o paramilitari oltre alla finalità terroristica, allora non vi è motivo per negare che la struttura stessa possa essere considerata un'*associazione* terroristica e che l'arruolato ne diventi *partecipe*: siffatta constatazione comporta l'inevitabile configurazione della fattispecie associativa di cui all'art. 270-*bis*, rendendo la clausola di riserva, posta in apertura della norma, "onnivora", dal momento che non esisterebbe la possibilità di trovarsi "fuori dei casi di cui all'art. 270 *bis*" alla luce di quanto poc'anzi rilevato⁸³.

Il secondo intervento si collocò nel secondo comma dell'art. 1 del d.l. 7/2015, che introdusse l'art. 270-*quater*.1 c.p., rubricato "organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo":

«fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni».

Organizzare, finanziare e propagandare viaggi in territorio estero, finalizzati al compimento degli atti terroristici di cui all'art. 270-*sexies* c.p., sono le tre condotte

⁸⁰ Cass. pen., sez. I, sent. n. 23168 del 27 maggio 2019.

⁸¹ F. ROSSI, *Il contrasto al terrorismo internazionale nelle fonti penali multilivello*, cit., pp. 189-191.

⁸² L. PISTORELLI, *Punito anche il solo arruolamento*, in *Guida dir.*, 2005, f.33, p. 55 ss.

⁸³ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 345-347.

mediante le quali si concretizza il trasferimento di individui all'infuori dei confini nazionali, inviati in campi di addestramento presenti nelle zone mediorientali o nordafricane. Senza dubbio, il referente criminologico della norma non può che essere il *foreign fighter*, la cui condotta peculiare consiste proprio nello spostarsi verso Paesi ove concretamente si pratica il *jihad*: la previsione dell'attributo di "estero" fu infatti aggiunta in sede di conversione per meglio adempiere agli obblighi internazionali di incriminazione, sanciti proprio dalla risoluzione 2178⁸⁴.

Trattandosi di una fattispecie incriminatrice di condotte prodromiche all'attività terroristica, dunque in palese tensione con il principio di offensività, si ripropongono questioni analoghe a quelle precedentemente affrontate e concernenti l'identità dell'elemento soggettivo della norma.

Un primo orientamento⁸⁵, svolgendo considerazioni non dissimili da quelle proposte in riferimento al reato di addestramento, ritiene che si sia in presenza di un dolo generico, poiché la finalizzazione terroristica sarebbe una mera connotazione oggettiva del viaggio stesso, che deve essere semplicemente conosciuta dall'agente stesso: la finalità di compiere atti di terrorismo si atterrebbe, dunque, a nota modale della condotta.

L'eterogeneità delle condotte e il fatto che esse siano collocate in diversi momenti dello svolgimento del viaggio inducono ad aderire a un secondo orientamento, che differenzia l'elemento soggettivo in funzione della condotta considerata. Infatti, appare preferibile l'ipotesi che l'*organizzazione* sia una condotta sorretta dal dolo specifico, dal momento che la finalizzazione terroristica del viaggio è un elemento appartenente alla volontà degli organizzatori, che - rispetto all'apprestamento logistico di un viaggio - risulta essere ultroneo e meramente eventuale, nonché preesistente al viaggio stesso. Invece, le condotte di propaganda e finanziamento potrebbero essere considerate a dolo generico, essendo solamente richieste all'agente la conoscenza e la condivisione della finalizzazione impressa al viaggio dall'organizzatore⁸⁶.

Figurò, altresì, l'introduzione di una seconda fattispecie incriminatrice, il c.d. reato di "auto-addestramento", di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 270-*quinquies*

⁸⁴ U. NAZZARO, *Il diritto penale del nemico*, cit., pp. 194-195.

⁸⁵ A. CAVALIERE, *Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo, n. 7 del 18 febbraio 2015*, in *Dir. pen. cont.*, cit., p. 231.

⁸⁶ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 352-357.

c.p.: l'intento del legislatore era quello di estendere l'area della punibilità ai c.d. "lupi solitari", i terroristi che operano svincolati da sodalizi e organizzazioni⁸⁷. La norma prevede la punibilità «della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies». Occorre chiarire che la denominazione di "auto-addestramento" è frutto di un uso errato del linguaggio tecnico-giuridico da parte del Governo e dei mezzi di comunicazione, poiché la concezione di *acquisire istruzioni* - come la giurisprudenza ha avuto modo di discernere - non è assimilabile a quella di *addestramento*, dal momento che la prima difetta del rapporto imprescindibile tra addestratore e addestrato, ontologicamente assente in una fattispecie monosoggettiva come quella di cui si discorre. Infatti, l'acquisizione di istruzioni, aventi ad oggetto le condotte di cui al primo periodo dell'art. 270-*quinquies* c.p., può avvenire *anche autonomamente*, e funge da presupposto della condotta penalmente rilevante, individuata dalla norma nella realizzazione di *comportamenti* finalizzati al compimento di atti terroristici.

Ecco che le problematicità emergono proprio in riferimento alla condotta incriminata dalla presente norma, anzitutto sotto il profilo della tecnica normativa adottata. Nella formulazione della fattispecie la presenza del termine "comportamento" non si concilia coi principi di legalità e di determinatezza del diritto penale: tale termine è, infatti, privo di un significato giuridico specifico e preciso, e il suo uso nella lingua italiana non fa già riferimento a una singola *condotta* - potenzialmente in grado di assurgere alla sfera del penalmente rilevante - bensì a un generico e complessivo *modo di comportarsi* di un individuo. Il rilievo critico appena esposto restituisce il quadro di una fattispecie sintomatica di una radicale illegittimità costituzionale, dovuta sia alla già segnalata carenza di tipicità sia al contrasto col principio di offensività, considerata la notevole anticipazione della soglia di punibilità⁸⁸.

⁸⁷ A. VALSECCHI, *Le modifiche alle norme incriminatrici*, in R.E. KOSTORIS-F. VIGANÒ (a cura di), *Il nuovo pacchetto antiterrorismo*, cit., p. 10.

⁸⁸ A. PRESOTTO, *Le modifiche agli artt. 270 quater e quinquies del codice penale per il contrasto al terrorismo. Un esame degli spazi applicativi delle nuove fattispecie introdotte dal D.L. 7/2015*, in *Dir. pen. cont.* 1/2017, p. 112.

Al fine di porre rimedio alle summenzionate carenze, il Parlamento, in sede di conversione del decreto, ha richiesto la specificazione che i comportamenti fossero «univocamente» finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-*sexies* c.p.

In realtà, la modifica - anziché fornire una soluzione adeguata - ha generato un risultato bizzarro, poiché l'introduzione del requisito dell'*univocità* sembra avvicinare la fattispecie dell'*auto-addestramento* a un'ipotesi di delitto tentato, non potendo intendersi diversamente la punizione di comportamenti idonei e finalizzati *univocamente* alla realizzazione di condotte con finalità di terrorismo. L'errore sembra scaturire dalla scelta del legislatore di limitarsi a sanare l'incostituzionalità della fattispecie attraverso l'introduzione di una superflua, e quantomai singolare, ipotesi di tentativo; sorge allora l'interrogativo su quale possa essere la fattispecie a cui essa fa riferimento. Curiosamente, siffatta fattispecie non esiste, dal momento che il reato di terrorismo individuale non è contemplato dall'ordinamento penale italiano: si palesa così l'incoerenza sistematica connaturata alla fattispecie commentata.

A ragion veduta, sarebbe più opportuno introdurre una fattispecie di *terrorismo individuale*, analoga a quella presente in altri ordinamenti, che punisca le condotte individuali con finalità di terrorismo *ex art. 270-*sexies* c.p.*; a tale ipotesi monosoggettiva di reato si potrebbe applicare la consueta disciplina del tentativo, evitando così l'insorgenza di incoerenze sistematiche⁸⁹.

Un'interpretazione suggerisce che la fattispecie in parola sia integrata con la realizzazione, da parte dell'auto-addestrato, di meri atti *preparatori* delle azioni terroristiche, e che, ai fini dell'offesa del bene giuridico, il giudice debba procedere a una valutazione rigorosa del requisito della concreta idoneità della condotta al perseguimento dei fini oggetto del duplice dolo specifico⁹⁰.

Infine, il decreto legge introdusse una circostanza aggravante speciale legata all'uso di strumenti informatici o telematici nella realizzazione di talune condotte di istigazione o addestramento, non solo con finalità di terrorismo: l'aumento di pena è previsto «se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici». Con specifico

⁸⁹ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 366-367.

⁹⁰ A. VALSECCHI, *Le modifiche alle norme incriminatrici in materia di terrorismo*, in R.E. KOSTORIS-F. VIGANÒ (a cura di), *Il nuovo pacchetto antiterrorismo*, cit., pp. 11-12.

riferimento all'art. 270-*quinquies* c.p., il legislatore ha precisato che l'aggravante si applica solo a «chi addestra o istruisce» attivamente: i soggetti *addestrati* e coloro che si “auto-addestrano” rimangono esclusi dal perimetro applicativo di tale aggravante. Pur utilizzando l'inedita locuzione *strumenti informatici* o *telematici* al posto di quella ampiamente adoperata nel codice penale di «*sistemi* informatici o telematici», si ritiene che - considerata la sostanziale equivalenza delle due espressioni - la disposizione del decreto legge si riferisca all'utilizzo di tutti gli strumenti informatici che consentono la comunicazione intersoggettiva, quali *computer*, *smartphone*, *tablet*, servizi di messaggistica, dovendosi invece escludere tutti quei mezzi che non comportano alcuna elaborazione di dati attraverso “programmi”. Il fondamento dell'aggravante potrebbe rinvenirsi nella maggiore pericolosità percepita in quel soggetto che è capace di raggiungere e indirizzare un maggior numero di persone all'ideologia *ihadista*, e che pertanto è considerato meritevole di una pena più severa.

In realtà, all'elaborazione della norma non è sottesa una reale e razionale riflessione di matrice politico-criminale volta a esaltare una delle funzioni tipiche della circostanza aggravante, e ciò è comprensibile attraverso un esempio: si riconosce, infatti, una maggior gravità nei confronti di colui che fornisce informazioni sull'utilizzo di armi da fuoco attraverso *Whatsapp*, e non a colui che, dal vivo, conduce un vero e proprio addestramento, ossia un'attività che presenta maggiori probabilità di rendere un soggetto *effettivamente* addestrato all'utilizzo delle armi da fuoco rispetto a un *tutorial* telematico⁹¹. Della circostanza si può dedurre, pertanto, l'irragionevolezza legata al taglio casistico⁹².

5.3 La legge n. 153 del 28 luglio 2016

A poco più di un anno dal d.l. 7/2015, al fine di rafforzare la tutela della collettività di fronte all'emergere di nuovi episodi di terrorismo, con la l. 153/2016 furono introdotte ulteriori fattispecie penali incardinate nella strategia internazionale ed europea di

⁹¹ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 358-369.

⁹² A. CAVALIERE, *Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo, n.7 del 18 febbraio 2015*, in *Dir. pen. cont.*, cit., p. 234.

prevenzione e repressione. In adempimento agli obblighi internazionali derivanti dalle convenzioni di Varsavia per la prevenzione del terrorismo e sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, nonché dalla convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, stipulata a New York il 14 settembre 2005, la novella aggiunse alla già nutrita costellazione di fattispecie incriminatrici i delitti di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.) e atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.), prevedendo altresì una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, diretta e per equivalente, per tutti i reati commessi con finalità di terrorismo (art. 270-*septies* c.p.).

Anzitutto, assume rilievo l'art. 270-*quinquies*.1 c.p. che, ispirato alla disciplina contenuta nell'art. 2 della convenzione ONU per la soppressione del finanziamento al terrorismo stipulata a New York il 9 settembre 2001, al primo comma incrimina la condotta di chi «al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 *bis* e 270 *quater*.1, *raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro* che siano destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento di condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 *sexies* è punito con la reclusione è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte».

La tecnica adoperata per tipizzare la condotta prende in considerazione due momenti tipici del finanziamento: quello in cui il finanziatore *raccoglie*, e dunque si procura e appronta, i fondi necessari per sovvenzionare la realizzazione di condotte con finalità di terrorismo; quello in cui lo stesso finanziatore *eroga o mette a disposizione*, e dunque fornisce al soggetto finanziato, le risorse di cui sopra. Il delitto può essere considerato a schema duplice, dal momento che esso si perfeziona alternativamente con la raccolta dei fondi e con la loro dazione al finanziato, di conseguenza il momento consumativo del reato coincide con l'atto di erogazione nei casi in cui questo segua la condotta di raccolta.

Se la condotta non pone problemi, sorge invece la questione interpretativa su quale sia l'oggetto materiale del reato, su come debbano essere intesi i "beni". Al riguardo, vi sono due strade percorribili.

La prima soluzione propende per un significato letterale del dettato normativo, che, accanto al denaro, colloca anche genericamente i beni destinati a essere utilizzati per scopi

terroristici. Dunque, in assenza di ulteriori specificazioni, si può ritenere che qualsiasi bene mobile o immobile possa costituire l'oggetto materiale del reato, se destinato a essere utilizzato per gli obiettivi di cui all'art. 270-*sexies* c.p.: così, la fattispecie in esame potrebbe essere integrata dal reperire e/o fornire, ad esempio, un'arma, un mezzo di trasporto o un biglietto aereo a un potenziale terrorista.

La seconda soluzione si traduce in una lettura restrittiva, ma più coerente dal punto di vista sistematico. Si tratta dell'ipotesi che il legislatore si riferisca solo alle condotte di finanziamento in senso tecnico, ossia a quelle condotte attraverso le quali il soggetto agente raccoglie e/o eroga fondi, intesi quali denaro o altri beni facilmente monetizzabili, come oro, azioni, denaro investito in forma varia, destinati a sostenere economicamente - e non materialmente - un'impresa terroristica.

A favore di questa interpretazione depongono almeno quattro argomenti.

Il primo è rappresentato dalla rubrica del delitto, che parla espressamente di "finanziamento".

Il secondo si ricava dall'ultima parte della disposizione, nel cui contesto il legislatore utilizza solamente il termine "fondi", attraverso una limitazione cui non si riesce ad attribuire alcun significato sistematico, se non appunto ritenendo che tale concetto incorpori entrambi i poli dell'endiadi "beni e denaro". Il terzo deriva dagli obblighi di interpretazione conforme alle fonti internazionali e sovranazionali vincolanti per l'Italia: il legislatore dichiara infatti espressamente di voler introdurre il delitto in commento al fine di adeguare l'ordinamento alla convenzione per la soppressione del finanziamento del terrorismo del 1999 e alla direttiva 2005/60/CE, le quali definiscono il finanziamento quale forma di apprestamento di risorse economiche, sottolineando la natura esclusivamente patrimoniale dell'ausilio fornito dal finanziatore. Il quarto argomento discende dalla considerazione che, anche a livello nazionale, l'utilizzo di una nozione più ampia di finanziamento creerebbe notevoli tensioni a livello sistematico. A tal proposito, non va infatti scordato che l'art. 1 d.lgs. n. 109/2007 - che recepisce la direttiva - definisce il finanziamento del terrorismo come «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in

ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti». Si tratta di una condotta formulata in modo quasi completamente sovrapponibile a quella odiernamente criminalizzata, ma recante la più corretta locuzione “di fondi o di risorse economiche”, anziché l'ambiguo riferimento ai “beni”⁹³.

Completa la fattispecie il secondo comma che prevede le condotte di chi «*deposita o custodisce i beni o il denaro*» destinati alla commissione delle azioni con finalità di terrorismo. Alla minore gravità del fatto corrisponde la pena più mite della reclusione da cinque a dieci anni. L'intento è colpire quei soggetti che sovvenzionano le attività dell'associazione terroristica laddove essi stessi non ne facciano parte, oppure nelle ipotesi in cui non sia stato possibile dimostrarne l'appartenenza. Dal momento che la disposizione richiama le finalità di cui all'art. 270-*sexies* c.p., è necessario dimostrare che le condotte finanziate siano orientate verso tali finalità, e che rispetto a esse sia provata la consapevolezza e la volontà dell'agente di sovvenzionarle.

La seconda figura delittuosa è aggiunta nell'art. 270-*quinqüies.2* c.p., che punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3000 a 15000 il fatto di chi «sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo». Le condotte descritte dalla disposizione riecheggiano quelle considerate dall'art. 334 c.p., che sanziona la sottrazione e il danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, commessi dal custode o dal proprietario dei beni. Diversamente però da questa fattispecie, l'art. 270-*quinqüies.2* c.p. è un reato comune e si applica pacificamente sia al proprietario dei beni sottoposti al vincolo di indisponibilità, sia a qualunque altro soggetto che tenga i comportamenti tipici.

Analogamente all'art. 334 c.p., esso tutela il buon andamento della pubblica amministrazione con particolare riferimento all'interesse alla conservazione del vincolo coercitivo apposto dall'ordinamento su determinati beni.

⁹³ F. FASANI, *Un nuovo intervento di contrasto al terrorismo internazionale*, in *Dir. pen. e proc.* 12/2016, pp. 1557-1558.

In realtà, la fattispecie potrebbe essere letta anche quale strumento arretrato di protezioni dei beni tipicamente tutelati da tutte le fattispecie antiterrorismo, nella misura in cui il campo di operatività della norma stessa è limitato ai soli sequestri disposti per prevenire il finanziamento delle condotte aventi tali particolari finalità.

Tuttavia, due elementi depongono in senso contrario a questa ipotesi. In primo luogo, il rapporto di tutela della norma con siffatti beni è sfumato e ipotetico, dal momento che la finalità di prevenzione del terrorismo è propria solo del sequestro con il quale i beni sono stati vincolati, senza che necessariamente al medesimo scopo di agevolazione debbano essere rivolte le condotte tipiche di chi illegittimamente dispone dei beni sequestrati. In secondo luogo, talune delle condotte previste dalla fattispecie - si pensi alla distruzione - provocano l'annichilimento dell'oggetto materiale del reato, e, quindi, rendono impossibile un riutilizzo del denaro e dei beni per le medesime finalità di agevolazione delle finalità del terrorismo che hanno portato al loro sequestro⁹⁴.

Per quanto riguarda il presupposto materiale della norma, esso potrà consistere sia in un provvedimento di sequestro preventivo, sia in un provvedimento di sequestro a titolo di misura di prevenzione.

All'art. 280-ter c.p. si colloca la terza fattispecie rubricata "atti di terrorismo nucleare". L'incriminazione recepisce sostanzialmente i contenuti dell'art. 2 della convenzione ONU per la repressione degli atti di terrorismo nucleare. In base al primo comma dell'articolo è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni chi alternativamente «*procura a sé o ad altri materia radioattiva*» oppure «*crea o viene altrimenti in possesso di un ordigno nucleare*». Il secondo comma prevede uno stadio dell'offesa più avanzato, reprimendo con la severa sanzione della reclusione non inferiore a venti anni la condotta di chi «*utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare*» oppure «*utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o determinando il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva*».

Le disposizioni dei due commi citati devono essere lette correlativamente all'art. 3 della legge che detta una serie di definizioni attinenti alla sfera nucleare, di seguito riportate:

⁹⁴ F. FASANI, *Un nuovo intervento di contrasto al terrorismo internazionale* in *Dir. pen. e proc.*, cit., p. 1563.

- i) per «*materia radioattiva*» si intendono le materie nucleari e altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da disintegrazione spontanea, con contestuale emissione di uno o più tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o raggi gamma, e che, per le loro proprietà radiologiche o fissili, possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni rilevanti a beni o all'ambiente;
- ii) per «*materie nucleari*» si intendono il plutonio, eccetto quello con una concentrazione isotopica superiore all'80 per cento nel plutonio 238, l'uranio 233, l'uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, l'uranio contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero ogni materiale contenente una o più delle suddette categorie;
- iii) per «*uranio arricchito negli isotopi 235 o 233*» si intende l'uranio contenente l'isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantità tale che il rapporto di quantità della somma di questi isotopi con l'isotopo 238 è maggiore del rapporto dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238 che si manifesta in natura;
- iv) per «*impianto nucleare*» si intendono ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali da utilizzare come fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo; ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la produzione, l'immagazzinamento, il trattamento o il trasporto di materia radioattiva;
- v) per «*ordigno nucleare*» si intendono ogni congegno esplosivo nucleare; ogni dispositivo a dispersione di materia radioattiva od ogni ordigno a emissione di radiazioni che, in ragione delle sue proprietà radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o danni sostanziali a beni o all'ambiente.

Il terzo comma precisa che le pene di cui ai primi due commi si applicano anche nelle ipotesi in cui le condotte descritte abbiano «ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici».

Infine, l'art. 270-*septies* c.p. prevede l'ipotesi di confisca obbligatoria, diretta e per equivalente per tutti i reati commessi con finalità di terrorismo. L'applicazione della misura a reati di terrorismo non era, in verità, del tutto sconosciuta al codice penale, che,

prima della novella, prevedeva già la confisca obbligatoria diretta nei confronti del condannato per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico di cui al quarto comma dell'art. 270-*bis* c.p. L'art. 270-*septies* c.p. ha ampliato quindi l'istituto a tutte le condotte commesse con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-*sexies* c.p., previste e punite agli art. 270-*quater* c.p. e seguenti⁹⁵.

⁹⁵ R. BERTOLESI, *Ancora nuove norme in materia di terrorismo. Legge 28 luglio 2016, n. 153: una primissima lettura*, in *Dir. pen. cont.*, 19 ottobre 2016.

CAPITOLO III

SOMMARIO: L'art. 270-*bis* c.p. e l'associazione terroristica di matrice islamica – 1. La distorsione del concetto di *associazione* nella struttura “a rete” del terrorismo islamico – 1.1 Gli strumenti distorsivi orientati sull'elemento strutturale del reato associativo – 1.2 Gli strumenti distorsivi orientati sulla condotta partecipativa – 1.3 Gli strumenti distorsivi orientati sull'elemento soggettivo del reato associativa – 2. I profili di illegittimità costituzionale e le possibili interpretazioni correttive.

L'art. 270-*bis* c.p. e l'associazione terroristica di matrice islamica

Nonostante le plurime soluzioni normative implementate dal legislatore, la fattispecie associativa ha mantenuto la funzione di strumento principale di incriminazione delle condotte aventi finalità di terrorismo internazionale: nella maggior parte dei casi, la prassi giudiziaria ha ricondotto le manifestazioni del terrorismo islamico, oggetto di specifica incriminazione da parte delle norme previamente analizzate, nel perimetro applicativo dell'art. 270-*bis*, confermando quest'ultimo quale colonna portante della strategia volta al contrasto del terrorismo fondamentalista islamico¹.

Le particolari caratteristiche del fenomeno terroristico di matrice islamica, e la loro stessa evoluzione, hanno esercitato nei percorsi logico-argomentativi dell'interprete un'influenza tale da indurre una parte della giurisprudenza, nell'applicare l'art. 270-*bis*, a rivisitarne - se non a trasfigurarne - l'interpretazione degli elementi costitutivi, al fine di renderli più adesivi e permeabili alla realtà fenomenica del medesimo terrorismo *jihadista*.

Come si vedrà nelle prossime pagine, tale rivisitazione, propugnata da un filone giurisprudenziale definito *distorsivo* e *plasmante*², destruttura i requisiti dell'*associazione* per adeguarla alla fenomenologia reticolare del terrorismo, conformandosi a quel modello di organizzazione “debole” sancito dalla nozione UE di gruppo terroristico, risalente alla

¹ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, Padova, 2016, p. 320.

² F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., p. 247.

decisione quadro del 2002. I tratti salienti di questo approccio sono essenzialmente: la punizione del mero raggiungimento di un accordo di massima sul programma terroristico dell'associazione; l'abbandono del requisito dell'idoneità operativa del sodalizio; l'allargamento delle maglie non solo per le ipotesi di partecipazione a un'associazione terroristica, ma altresì di quelle di concorso esterno nell'associazione stessa³.

1. La distorsione del concetto di *associazione* nella struttura “a rete” del terrorismo islamico

L'art. 270-*bis* reprime il fenomeno associativo terroristico sancendo la punibilità di «chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo» e di coloro che partecipano a tali associazioni: trattandosi di una fattispecie associativa, è di preliminare importanza comprendere quando si sia in presenza di un'*associazione* - nel caso di specie, quella terroristica islamica - e se questa sia penalmente rilevante. Nell'ordinamento penale italiano manca una definizione di *associazione* “ai fini della legge penale”: dai lavori preparatori dell'attuale Codice penale emerge la scarsa attenzione per la questione; l'unico dato rilevante risiede nella ritenuta maggior pericolosità sociale dell'associazione a delinquere, poiché essa è ontologicamente protesa alla commissione di una serie *pluralità* di delitti, ed è dotata di *organizzazione* rispetto al *mero accordo*⁴: secondo una parte della dottrina⁵, l'organizzazione, in quanto insieme degli elementi strutturali e delle loro interazioni, è il requisito indefettibile che connota e dà consistenza all'associazione, pur dovendosi tenere separata la nozione di quest'ultima da quella di organizzazione⁶.

Il vuoto ermeneutico è stato quindi colmato dall'approccio “casistico” della giurisprudenza, la quale ha creato molteplici *paradigmi associativi*, idonei a integrare i vari modelli di criminalità organizzata, rendendo però incerta e mutevole l'interpretazione dell'elemento oggettivo cardine delle fattispecie associative. Di tale approccio si possono individuare due estremi: il primo rappresentato da un paradigma

³ F. ROSSI, *Il contrasto al terrorismo internazionale nelle fonti penali multilivello*, Napoli, 2022, p. 184.

⁴ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., p. 180.

⁵ V. PATALANO, *L'associazione per delinquere*, Napoli, 1971.

⁶ G. INSOLERA, *L'associazione per delinquere*, Padova, 1983, p. 87 ss.

*strutturale*⁷, adottato per le associazioni di tipo mafioso; il secondo da uno *teleologico*⁸, adottato per le associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il paradigma *strutturale* richiede la presenza di una forte componente organizzativa, riscontrabile senza dubbio nelle associazioni mafiose che, come riportato dall'esperienza giudiziaria, presentano una struttura tendenzialmente compatta e stabile, con chiara ripartizione di ruoli tra gli associati, vincoli gerarchici e regole di riconoscimento dei medesimi, presentando talvolta persino riti di affiliazione. Quello *teleologico*, al contrario, svaluta l'elemento strutturale - inteso come l'insieme di caratteristiche oggettive che un'associazione a delinquere deve presentare per definirsi tale - e attribuisce rilevanza agli scopi delle organizzazioni stesse e alla concreta commissione di delitti-mezzo e delitti-scopo, dal momento che il giudice italiano tende ad accontentarsi di strutture *assai più rudimentali*: non è necessariamente richiesto che l'associazione disponga attualmente di *mezzi* per lo svolgimento del programma criminoso, né che vi siano *gerarchie* interne, né che vi sia una *distribuzione di ruoli* tra i soggetti; ciò che principalmente rileva è che vi sia una *certa stabilità nella cooperazione tra più soggetti* in vista della realizzazione di una *pluralità* di fatti delittuosi, laddove il requisito di stabilità è spesso enunciato in forma negativa, cioè in termini di *non episodicità*, o *non occasionalità*, di tale cooperazione⁹. Vi è poi un terzo paradigma *complesso*, riferito alle organizzazioni terroristiche degli Anni di Piombo e sul quale la giurisprudenza è stata in grado di mantenere un certo rigore tanto nella valutazione dell'elemento strutturale quanto in quella dell'elemento teleologico¹⁰.

Come si è avuto modo di evidenziare nel primo capitolo, gli affiliati alla causa *jiihadista* non sono inquadrati in una gerarchica e stabile organizzazione, bensì - eccezion fatta per i lupi solitari - si raccolgono in piccoli e sparsi gruppi, chiamati *cellule*: si delinea pertanto una struttura *orizzontale*, o "a rete", i cui membri operano su un piano di sostanziale indipendenza e autonomia reciproca, non essendo prevista né l'assegnazione di ruoli né l'elezione di capi. A rendere ancor più complesso il quadro criminologico, si aggiunge anche il dato che non tutte le cellule svolgono la medesima funzione, essendo talune

⁷ Cass. pen., sez. I, sent. n. 80 del 30 gennaio 1992.

⁸ Cass. pen., sez. II, 3 aprile 2013, n. 20541 del 3 aprile 2013.

⁹ F. VIGANÒ, *Il contrasto al terrorismo di matrice islamico-fondamentalista: il diritto penale sostanziale*, in C. DE MAGLIE-S. SEMINARA (a cura di), *Terrorismo internazionale e diritto penale*, Padova, 2007, pp. 130-131.

¹⁰ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 182-196.

preposte ad attività *logistiche* e di supporto per altri affiliati, i quali si rendono poi responsabili della fase esecutiva del disegno criminoso. La volatilità di queste formazioni, carenti dei requisiti di *consistenza* e *idoneità/adeguatezza* richiesti da una corretta esegesi del reato associativo in ordine alla struttura e all'attività del gruppo, ha costituito un cruciale ostacolo per il riconoscimento della fattispecie associativa in capo ai soggetti indagati, in particolare sotto il profilo della dimostrabilità dell'appartenenza degli stessi alle suddette formazioni cellulari. Inoltre, il concreto svolgersi delle attività degli appartenenti alla rete terroristica islamica è suscettibile di integrare - a livello teorico - forme di *accordo* non sufficientemente strutturate, o fondate su una stabile cooperazione, a tal punto da assurgere ad *associazione*: infatti, è ipotizzabile che una cellula possa costituirsi in vista dell'esecuzione di un *singolo attentato*, e, nel caso in cui il piano fosse scoperto prima dell'esecuzione del medesimo attentato, si avrebbe un'incriminazione per "cospirazione politica mediante *accordo*" ex art. 304 c.p.: di conseguenza, resterebbe esclusa la ben più grave imputazione del reato *associativo* di cui all'art. 270-bis¹¹.

Dunque, di fronte all'inidoneità dei tradizionali *paradigmi associativi* ad abbracciare il nuovo fenomeno criminale, per giungere a giudizi di responsabilità i giudici hanno dovuto forzare e modellare le categorie dogmatiche stesse attraverso l'impiego di strumenti *distorsivi*, ossia operazioni ermeneutiche volte ad adeguare la concezione stessa di reato associativo alla forma dei gruppi estremisti¹². A rimarcare i caratteri *distorsivo* e *plasmante*, si può già evidenziare che il filone giurisprudenziale - le cui argomentazioni ci si accinge a esaminare - si è ampiamente discostato da quell'orientamento della Cassazione che, avendo mutuato il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite¹³ in tema di associazione mafiosa, ha affermato che «per l'esistenza del reato di cui all'art. 270 bis c.p. non è sufficiente l'adesione a una astratta ideologia - per quanto odiosa e brutalmente manifestata - ma è necessaria la predisposizione di un concreto progetto di azioni eversive, non differenziandosi sotto questo aspetto la sua struttura da quella di altri

¹¹ F. VIGANÒ, *Il contrasto al terrorismo di matrice islamico-fondamentalista*, in C. DE MAGLIE-S. SEMINARA (a cura di), *Terrorismo internazionale e diritto penale*, cit., p. 127.

¹² F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 247-249.

¹³ Cass. pen., SS.UU., sent. n. 33748 del 12 luglio 2005, *Mannino*, in cui è stato chiarito che «la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno *status* di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi».

reati associativi previsti dal codice. Pertanto la semplice idea eversiva¹⁴, non accompagnata da propositi concreti e attuali, non vale a realizzare il reato»¹⁵. In altri termini, la prova della partecipazione ad associazioni terroristiche non può essere desunta dal solo riferimento all'adesione psicologica o *ideologica* al programma criminale, ma la dichiarazione di responsabilità presuppone la dimostrazione dell'effettivo inserimento nella struttura organizzata attraverso condotte univocamente sistematiche consistenti nello svolgimento di attività preparatorie rispetto all'esecuzione del programma oppure nell'assunzione di ruoli¹⁶.

Tale interpretazione, più vicina ai principi di garanzia e offensività del diritto penale, è stata radicalmente disattesa.

1.1 Gli strumenti distorsivi orientati sull'elemento strutturale del reato associativo

In riferimento ai requisiti strutturali di tipicità del reato associativo, possono essere individuati quattro strumenti distorsivi adoperati da una parte della giurisprudenza.

Il primo, più radicale, fa sì che mere forme di accordo o di reciproca e collettiva manifestazione di compiere atti terroristici possano integrare la fattispecie associativa terroristica, anticipando notevolmente la soglia di tutela penale. Tale anticipazione si estrinseca in una profonda svalutazione del requisito *organizzativo*, che si manifesta nel disinteresse a una puntuale identificazione del sodalizio che, legando i singoli individui, dovrebbe concretizzarsi in un'entità dotata, a rigore, di quei caratteri di *consistenza* e *adeguatezza* rispetto ai fini terroristici. Ciò comporta un onere della prova meno gravoso e, di conseguenza, uno sforzo probatorio minore. In tal senso, nella sentenza *Bouhrama* del 2006¹⁷ i giudici di legittimità hanno ritenuto che fossero sufficienti a integrare il reato associativo meri propositi astratti, purché *seri e rivelatori di una disponibilità all'azione*: nella motivazione, la sussistenza dell'associazione terroristica viene ravvisata nella

¹⁴ O terroristica.

¹⁵ Cass. pen., sez. I, sent. n. 30824 del 15 giugno 2006.

¹⁶ C. PAVARANI, *sub art. 270 quater c.p.*, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale. Vol. I. I delitti contro la personalità dello Stato*, Torino, 2008, p. 354.

¹⁷ Cass. pen., sez. II, sent. n. 24994 del 25 maggio 2006.

compresenza di più condotte espressive di un pensiero, il quale non deve necessariamente essere trasposto nella realtà materiale, laddove non vi è invece menzione di un *corpo strutturato* distinto e separabile dagli imputati e dalle loro condotte, né una sua compiuta analisi.

Svalutato l'elemento strutturale, l'associazione terroristica pare, pertanto, ridursi a un *cumulo di fatti meramente psicologici*, accomunati dalla medesima matrice ideologica.

Analogo al precedente, seppur meno radicale, il secondo strumento riconduce il requisito del *concreto e attuale programma di violenza* alla realizzazione, da parte del gruppo, di condotte latamente e/o lontanamente *preparatorie*, carenti dei basilari requisiti di pericolosità sociale e non fondate sul precedente accertamento dell'*idoneità operativa* del sodalizio. In accordo al requisito in parola, teorizzato da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità *ante riforma*¹⁸ e richiamato - seppur formalmente - dalla Suprema Corte in relazione alla vigente formulazione¹⁹, ai fini del delitto associativo non è sufficiente la generica adesione a un programma eversivo o terroristico, essendo richiesto parimenti un concreto e attuale programma di violenza; secondo Francesco Viganò²⁰, l'espressione dovrebbe essere intesa nel senso, ancor più specifico, dell'«insufficienza della mera condivisione di una ideologia violenta o eversiva» e della «necessità, all'opposto, di un concreto passaggio all'azione dei membri del gruppo: sotto forma di attività *direttamente* preparatorie rispetto all'esecuzione dei reati-fine, o anche sotto forma di creazione di una *struttura organizzativa idonea* alla concreta messa in opera del programma di violenza». Il secondo strumento si colloca, dunque, nel solco dell'incertezza interpretativa concernente la soglia minima di rilevanza penale delle «attività» preparatorie del sodalizio: le pronunce²¹, pur riconoscendo da un lato la necessarietà del requisito giurisprudenziale appena illustrato, sono incorse nell'equivoco di sovrapporre e confondere il piano del singolo agente a quello del gruppo nel suo complesso, considerando sufficienti anche condotte lontanamente preparatorie, ascrivibili anche al singolo partecipe, che non denotano idoneità alcuna in capo al sodalizio e che non esprimono una reale *pericolosità* rispetto al bene giuridico tutelato. Posto che

¹⁸ Cass. pen., sez. I dell'8 ottobre 1984, *Alvisini*.

¹⁹ Cass. pen., sez. VI del 13 ottobre 2004.

²⁰ F. VIGANÒ, *Il contrasto al terrorismo di matrice islamico-fondamentalista*, in C. DE MAGLIE-S. SEMINARA (a cura di), *Terrorismo internazionale e diritto penale*, cit., pp. 133-134.

²¹ Cass. pen., sez. I, sent. n. 30824 del 15 giugno 2006.

l'equivoco sia superabile attraverso una distinzione del singolo terrorista rispetto al gruppo, il reale interrogativo concerne lo stabilire quale sia lo stadio di attività cui deve pervenire il gruppo stesso perché possa essere definirsi un'associazione finalizzata al terrorismo internazionale. La necessaria concretizzazione del dolo specifico - che sorregge le condotte del sodalizio - impone di accertare che l'organizzazione terroristica, superata la fase puramente intellettuale dell'ideazione del piano criminoso e predisposte le "strutture" adeguate alla realizzazione del medesimo, risulti pronta e concretamente in grado di intraprendere proficuamente un programma indefinito di fatti di terrorismo²², non potendosi ritenere sufficiente la realizzazione di attività puramente prodromiche. Quest'ultime possono d'altro canto, assumere rilevanza solo se sono "qualificate"²³ a rendere il gruppo concretamente capace di un effettivo passaggio all'azione; diversamente, in presenza di condotte *generiche*²⁴, sarebbe precluso un giudizio di responsabilità per il reato associativo.

La giurisprudenza ha invece assunto tutt'altra posizione, riconoscendo la responsabilità *ex art. 270-bis* anche in capo a membri di cellule dedite solamente ad attività distanti da una lesione o messa in pericolo del bene giuridico. Un esempio è dato dalla pronuncia *Chabchoub*²⁵, nella quale i giudici, benché avessero cognizione di quali attività fossero qualificate come idonee a dimostrare il requisito dell'*adeguatezza operativa* della struttura cellulare, hanno svalutato il requisito medesimo, degradando le summenzionate attività a semplici *indici* esemplificativi e autosufficienti della concretezza dei propositi operativi degli imputati: nella motivazione si legge che «per l'integrazione del delitto di cui all'art. 270 bis c.p. non è necessario che il gruppo ponga in essere tutte le condotte che la giurisprudenza ha individuato come sintomatiche della concretezza dei propositi criminosi dell'associazione, essendo sufficiente la prova anche di una o di alcune di esse, purché apprezzabili sulla base di dati concreti e non di mere supposizioni».

Il terzo strumento consiste nel ritenere che l'associazione penalmente rilevante possa essere identificata con l'intero *network* jihadista. Questa impostazione, emersa in numerosi provvedimenti giudiziari, è compiutamente teorizzata da due Autori nei

²² Cass. pen., sez. I, sent. n. 1072 dell'11 ottobre 2006.

²³ Quali l'acquisto di armi o ordigni esplosivi.

²⁴ Quali la fabbricazione di documenti di identità falsi, che possono celare una finalità diversa da quella terroristica.

²⁵ Cass. pen., sez. VI, sent. n. 46308 del 12 luglio 2012.

rispettivi lavori. Nel primo contributo²⁶, l'Autore, dopo aver passato in rassegna le caratteristiche e le dinamiche del terrorismo internazionale, giunge alla conclusione che queste non siano d'ostacolo a ravvisare nel *network* globale un'associazione penalmente rilevante. Anche l'elemento dello *scopo* dei partecipi è significativamente sminuito: il discorso parte dal presupposto arbitrario che l'unico elemento da verificare sia il *progetto delittuoso finale*, essendo irrilevante che i singoli agenti conoscano, o meno, tutto ciò che concerne le azioni criminose del network, eccettuata la finalità cui esse sono rivolte.

Tale concezione, però, snatura la nozione stessa di associazione, così come elaborata dalla tradizione interpretativa attraverso i *paradigmi*: la struttura evanescente del network *jihadista* non è riconducibile alle categorie scaturite dall'interpretazione giurisprudenziale del concetto di associazione, riferito agli altri fenomeni criminali. Lo stesso Autore riconosce che il terrorismo *jihadista* sia un qualcosa di *altro* e di *diverso* rispetto alla tradizionale associazione, pur mantenendo ferma la convinzione che tale fenomeno possa essere ricondotto alle categorie dogmatiche del reato associativo a condizione che di questo, nella sua denominazione di "associazione con finalità di terrorismo", si recuperi «nella sua interpretazione un concetto di associazione in senso proprio, quasi di "comunanza" e cioè di un insieme di persone, anche distanti tra loro, legate da un programma comune di vasto respiro e radicalizzato in senso politico religioso [...]»²⁷.

Anche la seconda opera²⁸ condivide la medesima visione: può essere considerata "associazione" anche una rete destrutturata transnazionale, distribuita in tutto il mondo, al cui interno la maggioranza dei partecipi, privi di qualsivoglia rapporto reciproco, sono dediti alla realizzazione di un generico programma *jihadista*, non predefinibile né preconoscibile, "esteso nel tempo, nello spazio, e supportato da migliaia di militanti, organizzatori, capi, in diversi continenti del mondo". Non solo, tale concezione, consistente in una *fictio* presenta un'ulteriore sfumatura, consistente nel ritenere che l'unica organizzazione terroristica mondiale - cioè *al-Qaeda*, nel periodo storico in cui il

²⁶ S. DAMBRUOSO, in *Diritto penale e terrorismo*, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale. Vol. I*, cit., p. 247 ss.

²⁷ S. DAMBRUOSO, *Diritto penale e terrorismo*, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale. Vol. I*, cit., p. 251.

²⁸ M. LAUDI, *Reato associativo e terrorismo: un ruolo importante per il nuovo art. 270 bis c.p.*, in AA.VV., *Studi in onore di Marcello Gallo. Scritti degli allievi*, Torino, 2004, p. 519 ss.

testo è stato scritto - sia dotata di nomi e strutture localmente variabili, ma tutte - allo stesso modo - riconducibili al *network qaedista* “centrale”.

L’approccio non è condivisibile dal momento che non solo elude l’impossibilità di considerare *Al-Qaeda* un’*associazione*, ma ignora altresì che le molteplici strutture *jihadiste* locali, diffuse in tutto il mondo, conservano una propria autonomia e non possono essere definite “nomi” localmente variabili della stessa *Al-Qaeda*.

Ciò nonostante, lo *strumento* in questione è stato recepito dalla Suprema Corte di Cassazione a partire dal 2008²⁹, e - più recentemente - anche in riferimento allo Stato Islamico³⁰. Le statuizioni della Cassazione risentono di diversi vizi interpretativi, sistematici e metodologici dal momento che considera concettualmente assimilabili le *cellule* locali alla *rete* transnazionale, cui è impropriamente riconosciuta la natura di “struttura associativa saldamente costituita”, e dichiara che ad essa appartengano tutte le formazioni cellulari. Inoltre, i giudici di legittimità si spingono a rinvenire un *minimum* organizzativo senza però definire l’ampiezza di tale concetto e, contraddittoriamente, evidenziando elementi che denotano l’assenza di qualsiasi organizzazione unitaria.

Infine, il quarto strumento si manifesta nelle argomentazioni di una diversa corrente giurisprudenziale, la quale procede alla creazione di “organizzazioni improvvisate”, tramite una sorta di rielaborazione “a mosaico”, e alla fusione di elementi appartenenti a strutture differenti, collocate allo stesso o a diversi livelli del *network* jihadista. Dunque, se si riscontra la mancanza di uno o più elementi idonei a qualificare un certo gruppo come *associazione* in senso penalistico, ecco che la corrente in esame si propone di “recuperarli” da altra cellula locale, da gruppo intermedio o, addirittura, dall’*hardcore* qaedista stesso, fondando tale integrazione sulla base del ragionamento che il comune programma *jihadista* permetterebbe di colmare lo iato organizzativo fra diversi livelli e diverse strutture del *network* stesso. Un esempio è dato da una sentenza del 2006 emessa dalla Corte d’Assise di Cremona³¹, relativa a fatti risalenti agli anni compresi fra il 1998 e il 2004 e riguardante un gruppo di sei cittadini extracomunitari, dimoranti nella città lombarda e gravitanti nell’orbita della locale moschea. La Corte analizza la posizione di

²⁹ Cass. pen., sez. V, sent. n. 31389 dell’11 giugno 2008.

³⁰ Cass. pen., sez. V, sent. n. 2651 dell’8 ottobre 2015.

³¹ C. Ass. Cremona del 15 luglio 2006, *Boughanemi Faical* e altri, *inedita*.

tre degli imputati con riferimento all'asserita costituzione a Cremona di una cellula del "Gruppo Islamico Combattente Marocchino" (GICM) negli anni immediatamente precedenti il 2001. Dopo aver accertato che gli imputati erano in possesso di materiale cartaceo dal contenuto *jihadista*, i giudici hanno attribuito valore dirimente a diverse copie sequestrate, non identiche fra di loro, dello statuto del GICM: a giudizio della Corte, il possesso di tali documenti da parte dei soggetti imputati sarebbe stato idoneo a comprovare l'adesione degli stessi al GICM, così come la loro condivisione dei programmi e dei metodi del gruppo. Superato questo preliminare passaggio argomentativo, il collegio giudicante ha poi dimostrato la finalità terroristica e il concreto e attuale programma di violenza del gruppo - nonché della progettualità di imminenti attentati in paesi diversi dall'Italia - mediante il solo apprezzamento di due riscontri probatori: il primo era il possesso di documentazione inerente all'uso di armi ed esplosivi; il secondo emergeva dagli esiti di una rogatoria internazionale. Quest'ultimo mezzo di prova ha permesso di venire a conoscenza del fatto che, durante un'operazione di polizia effettuata in Belgio nel marzo 1998, soggetti "arabi" erano stati trovati in possesso di materiali analoghi a quelli posseduti dalla cellula cremonese, tra cui una copia dello statuto del GICM. Alla Corte è bastato il quadro probatorio appena illustrato per sancire, da un lato, l'appartenenza al GICM degli indagati in Belgio e, dall'altro, il legame tra quest'ultimi e i loro - presunti - complici di Cremona: i giudici hanno concluso che, se a entrambi i gruppi appartiene il medesimo materiale propagandistico, ciò vuol dire che fanno parte della stessa organizzazione, senza aver proceduto alla previa - e doverosa - verifica dell'effettiva presenza di contatti tra i membri, di piani comuni e della documentazione che accertasse quantomeno la preparazione di un attentato. Identico percorso argomentativo è stato adoperato in riferimento al materiale per l'uso e la costruzione di ordigni esplosivi, al fine di dimostrare la prontezza degli estremisti alla realizzazione di attentati dinamitardi. Il metodo adottato da questa giurisprudenza risiede, pertanto, nel raccogliere elementi probatori eterogenei, provenienti da differenti contesti spazio-temporali, estrapolarli dal contesto strutturale d'origine e sommarli tra loro, con l'intento di formare un'unica, nuova organizzazione che sia dotata di tutti i requisiti necessari secondo una corretta esegesi del concetto di *associazione*³².

³² F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 249-268.

1.2 Gli strumenti distorsivi orientati sulla condotta partecipativa

L'impiego di strumenti distorsivi coinvolge anche la valutazione della condotta partecipativa del singolo al sodalizio. La complessa analisi dei modelli di partecipazione al reato associativo permette di enucleare due paradigmi fondamentali di riferimento.

Il modello *causale*, che concentra l'attenzione sul contributo eziologico che il singolo membro offre al gruppo. Tale tradizione interpretativa richiede che il partecipe sia in grado di realizzare «attività materiali, di ordine esecutivo, finalizzate alla sopravvivenza della associazione e/o al perseguimento degli scopi sociali»³³, ossia un «rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prenda parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi»³⁴.

Il modello *organizzatorio*, che muove dall'accertamento dell'inserimento formale del partecipe entro il sodalizio, «può adagiarsi sulle regole statuarie interne del sodalizio e sulle mere attribuzioni di qualità o sul dichiarato affidamento di compiti; può invece trascurare contributi concretamente apprezzabili ma non accompagnati da formale attribuzione di ruolo»³⁵.

A questi modelli si contrappone quello adottato per il terrorismo islamico, ossia un paradigma debole e di per sé vago, definito *fattuale*³⁶. Dal momento che nelle strutture del terrorismo islamico manca la possibilità di ravvisare rapporti organizzati fra i sodali³⁷, in accordo a tale paradigma è associato chi, in ragione delle proprie convinzioni estremiste, si rende disponibile al *jihad* e all'aiuto degli affiliati a prescindere da qualsiasi specificazione spazio-temporale: in concreto, siffatta disponibilità avviene, nella maggior parte dei casi, tramite contributi materiali, più o meno occasionali, rivolti indistintamente alla “causa” e destinati a essere sfruttati da un'incerta persona, in un incerto luogo e per

³³ G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. Volume I*, 5° ed., Bologna, 2012, p. 38.

³⁴ Cass. pen., SS.UU., sent. n. 33748 del 12 luglio 2005, *Mannino*.

³⁵ A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (a cura di), *Trattato di Diritto penale, Parte speciale, Vol. I*, cit. p. 110.

³⁶ G. FLORA, *Profili penali del terrorismo internazionale: tra delirio di onnipotenza e sindrome di auto castrazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 66.

³⁷ G. INSOLERA, *Terrorismo internazionale tra delitto politico e diritto penale del nemico*, in *Dir. pen. e proc.*, 2006, p. 896.

un'operazione di incerta natura. Il gruppo di associati si riduce, dunque, a gruppo di persone *disponibili* a perseguire una generica *causa*: perde rilevanza anche il profilo dell'organizzazione interna e della partecipazione³⁸. Esempio di questa concezione è un provvedimento del Tribunale del Riesame di Firenze del 2004, secondo il quale «l'aspetto organizzativo non può richiedersi, semplicemente perché non necessita, nel grado di complessità che viceversa è riscontrabile, nella vita di altri fenomeni associativi che costellano i c.d. “sistemi criminali”; e certo è opera sterile il ricercare a forza gerarchie, figure di capi, in quanto la stessa ideologia e pratica della “fratellanza mussulmana” impedisce, a volte di trovarne»³⁹.

1.3 Gli strumenti distorsivi orientati sull'elemento soggettivo del reato associativo

Infine, gli strumenti di distorsione procedono a una tendenziale dissoluzione dell'elemento soggettivo del reato associativo. Da questo punto di vista, è doveroso premettere che la condivisa esegesi del combinato disposto degli artt. 270-*bis* e 270-*sexies* c.p., proposta da una parte della dottrina⁴⁰, impone di ritenere *bifronte* il requisito soggettivo doloso della fattispecie associativa: è *generico* con riferimento alla coscienza e volontà dei singoli di compiere le condotte menzionate nella medesima norma; è *specifico* con riferimento al particolare proposito terroristico, che deve sempre e comunque animare il singolo agente nel momento in cui aderisce al sodalizio e vi partecipa attivamente. L'elaborazione pare essere condivisa da un orientamento della giurisprudenza di legittimità⁴¹: «il reato previsto dall'art. 270-*bis* è un tipico delitto a dolo specifico, nel quale la consapevolezza e la volontà del fatto di reato devono essere indirizzate al perseguimento della peculiare finalità di terrorismo che connota l'attività dell'intera associazione, che la legge indica alternativamente, nell'obiettivo di spargere

³⁸ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 268-270.

³⁹ Trib. Riesame Firenze, 26 maggio 2004.

⁴⁰ V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, IV, quinta edizione aggiornata a cura di Nuvolone e Pisapia.

⁴¹ Cass. pen. sez. I, sent. dell'11 ottobre 2006.

terrore tra la popolazione o in quello di costringere gli Stati o le organizzazioni internazionali a fare o commettere un determinato atto»⁴².

In ultima istanza, il requisito soggettivo si declina in tre componenti che dovrebbero essere accertate in capo al singolo partecipe: la consapevolezza e la volontà di partecipare con altri a una determinata associazione criminosa; la consapevolezza che tale associazione si propone il compimento degli atti di cui agli artt. 270-*bis* e 270-*sexies* c.p., con gli scopi ivi menzionati; la consapevolezza e la volontà di realizzare, o concorrere a realizzare, in prima persona i medesimi fatti coi medesimi fini.

In riferimento agli affiliati *ihadisti*, il riscontro delle suddette componenti soggettive diventa particolarmente problematico, proprio a causa della profonda destrutturazione e della distanza spazio-temporale che separa i medesimi affiliati e i loro gruppi. In particolare, maggiori difficoltà emergono laddove le cellule hanno una funzione esclusivamente *logistica* e non risultano dedite alla realizzazione di fatti di terrorismo: i componenti delle cellule logistiche, spesso, non sono a conoscenza dei tempi, luoghi e modi con cui si svolgeranno le specifiche azioni armate, e, di conseguenza, non conoscono precisamente a quale obiettivo sarà destinato il loro contributo generico, sicché essi non perseguono uno scopo “direttamente” terroristico, atteso che con la mera condotta di supporto non commettono alcun atto di terrorismo. A livello cellulare, i partecipanti sono sicuramente consapevoli di partecipare a un piccolo gruppo che delinque, ma non hanno la piena e diretta volontà terroristica che dà corpo al dolo specifico, ossia la terza componente soggettiva richiesta.

Al fine di superare questa difficoltà, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato la c.d. *teoria degli scopi mediati*. Secondo questa teoria, avvallata da una parte della letteratura⁴³, nell’ambito dell’art. 270-*bis* c.p. non è richiesto che l’associazione si proponga di compiere il programma di violenza attraverso i propri membri, nei confronti dei quali dovrebbe essere quindi dimostrato il coinvolgimento diretto negli atti aventi finalità di terrorismo, bensì è sufficiente a configurare il reato associativo anche il mero proposito

⁴² C. PAVARANI, *sub art. 270-bis*, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (a cura di), *Trattato di Diritto penale, Parte speciale, Vol. I*, cit. p. 364.

⁴³ F. VIGANÒ, *Terrorismo di matrice islamico-fondamentalista e art. 270 bis c.p. nella recente esperienza giurisprudenziale*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 3953 ss., ID, *Il contrasto al terrorismo di matrice islamico-fondamentalista*, in C. DE MAGLIE-S. SEMINARA (a cura di), *Terrorismo internazionale e diritto penale*, cit., p. 142 .

di rendere possibile ad altri il compimento di tali atti: si assiste a un ampliamento dello spettro dell'elemento soggettivo, per cui è sufficiente che la condotta del singolo persegua in via *mediata* la finalità terroristica attraverso l'ausilio prestato a un diverso soggetto agente. L'approccio interpretativo illustrato si è, dunque, tradotto in un altro *strumento* distorsivo, la cui la funzione è quella di ricondurre nella sfera del penalmente rilevante condotte connotate da un grado elevato di *pericolosità*. Anche siffatta operazione ermeneutica appare poco condivisibile⁴⁴, dal momento che, fingendo una *fictio voluntatis*, aggira le difficoltà di provare la partecipazione dei singoli membri dei gruppi logistici locali anche a livelli operativi superiori del *network*, o comunque a strutture locali diverse e autonome⁴⁵.

2. I profili di illegittimità costituzionale e le possibili interpretazioni correttive

Secondo autorevole dottrina⁴⁶, l'interpretazione che viene data alla fattispecie di terrorismo internazionale, sia nell'ipotesi in cui si contesti l'associazione autonoma sia in quella in cui si contesti l'esistenza di una cellula collegata con l'organizzazione "madre" non può essere considerata costituzionalmente legittima, in quanto soprattutto in assenza di un concreto programma criminoso e di una vera e propria organizzazione, ciò che vengono puniti sono atti preparatori rispetto alla stessa fattispecie di associazione, vale a dire condotte che si pongono - addirittura - in termini anticipati rispetto alla stessa fattispecie di associazione tentata, la quale non può considerarsi configurabile, laddove si ritenga che la struttura organizzativa costituisce l'elemento centrale sul quale si incentra il disvalore della associazione. Per rendere l'interpretazione costituzionalmente legittima, non solo si dovrebbe adottare un'interpretazione rigorosa dei diversi requisiti che compongono la fattispecie, ma addirittura si dovrebbe attribuire rilevanza alla finalità che anima i partecipi affinché si rifletta sul programma criminoso e quindi sulla struttura in termini di idoneità allo scopo, con la conseguenza che il programma criminoso deve essere caratterizzato dalla presenza di tipologie di reato capaci di creare un danno grave al Paese.

⁴⁴ G. FLORA, *Profili penali del terrorismo internazionale*, cit., p. 67.

⁴⁵ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., pp. 271-273.

⁴⁶ R. BARTOLI, *Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale: un nuovo paradigma emergenziale?*, in *Dir. pen. cont.* 3-2017, pp. 248-250.

In questo senso, si può menzionare una pronuncia della Cassazione⁴⁷ che, in “controtendenza” rispetto al filone *distorsivo e plasmante*, ha adottato un’interpretazione “classica” della fattispecie giungendo ad annullare la sentenza di condanna nel giudizio di merito: l’associazione terroristica, «se non richiede la predisposizione di un programma di azioni terroristiche, necessita tuttavia della costituzione di una struttura organizzativa con un livello di effettività che renda possibile la realizzazione del progetto criminoso. È determinante in tale senso il fatto che, nella previsione normativa, la rilevanza penale dell’associazione sia legata non alla generica tensione della stessa verso la finalità terroristica o eversiva, ma al proporsi il sodalizio la realizzazione di atti violenti qualificati da detta finalità. Costituiscono pertanto elementi necessari, per l’esistenza del reato, in primo luogo l’individuazione di atti terroristici posti come obiettivo dell’associazione, quanto meno nella loro tipologia; e, in secondo luogo, la capacità della struttura associativa di dare agli stessi effettiva realizzazione». In ordine al programma criminoso, si osserva che «l’esaltazione del martirio per causa islamica e l’aspirazione a raggiungere i luoghi di combattimento non danno la necessaria consistenza agli atti di violenza. Tale consistenza può sussistere se alle attività di indottrinamento e reclutamento sia affiancata quella di addestramento al martirio di adepti da inviare nei luoghi di combattimento, che attribuisca, all’esaltazione della morte in nome della guerra santa contro gli infedeli, caratteristiche di materialità che realizzino la condizione per la quale possa dirsi che l’associazione si propone il compimento di atti di violenza».

Per quanto riguarda la struttura, poi, non solo si richiede l’effettiva capacità del gruppo di realizzare atti anche astrattamente definibili come terroristici, ma anche che «gli atti creino la concreta possibilità di un grave danno per uno Stato nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione dello stesso, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell’intera collettività, valorizzando così la necessità che la finalità perseguita si rifletta in termini di idoneità sulla stessa organizzazione».

Infine, per quanto riguarda la condotta, tutte queste considerazioni portano ad affermare che «un’attività di indottrinamento e di proselitismo, di procacciamento e visione di filmati e documenti propagandistici come anche di falsificazione di documenti non possono di per sé essere considerate sufficienti» a integrare la condotta partecipativa.

⁴⁷ Cass. pen., sez. V, sent. n. 48001 del 14 luglio 2016.

CAPITOLO IV

SOMMARIO: La condotta di partecipazione e il concorso esterno nell'associazione terroristica islamica – 1. La nozione di partecipazione: il contributo della giurisprudenza in tema di associazione di stampo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p. – 2. Il filone “estensivo” della giurisprudenza – 3. L'interpretazione estensiva della giurisprudenza nella pronuncia *Fathima* – 4. L'interpretazione correttiva nella recente giurisprudenza – 4.1 Gli accertamenti richiesti da una corretta esegesi della condotta di partecipazione: la recente conferma della Corte Suprema – 5. Il concorso esterno nell'associazione terroristica – 5.1 L'efficacia vincolante degli insegnamenti della Cassazione: una pronuncia paradigmatica.

La condotta di partecipazione e il concorso esterno nell'associazione terroristica islamica

Trattata la peculiare fisionomia concettuale che l'*associazione* assume nell'ambito dell'art. 270-*bis*, il presente capitolo mira ad approfondirne un elemento che - fra le righe - è più volte emerso nei paragrafi precedenti, vale a dire la condotta di *partecipazione*. In virtù di un ulteriore approdo ermeneutico da parte di una corrente giurisprudenziale successiva, la condotta di partecipazione è divenuta l'imputazione-chiave di diverse sentenze di condanna, che hanno riconosciuto come colpevoli coloro che si raccolgono attorno all'ideologia *jihadista*: le pronunce, la disamina delle quali avverrà nelle prossime pagine, sono ascrivibili a un filone “estensivo”, che, collocandosi nel solco tracciato da quello “distorsivo”, ne recupera l'armamentario interpretativo ed estende la portata del concetto di partecipazione. In assenza di una precisa e puntuale definizione legale di partecipazione - al pari di quella di associazione - la giurisprudenza di legittimità ha forgiato la concreta fisionomia della condotta penalmente rilevante, stabilendo quali *specifici* fatti siano suscettibili di integrare la condotta del *partecipe*.

Segnatamente, la giurisprudenza ha adottato un approccio piuttosto elastico nel configurare il reato di partecipazione al gruppo terroristico, anticipando sensibilmente la “soglia di partecipazione” tramite la valorizzazione di mere condotte di propaganda, di proselitismo o di arruolamento, purché sostenute dall'adesione psicologica al programma

criminoso dell'associazione medesima¹. La *ratio* che ispira le statuizioni di questo indirizzo è del tutto assimilabile a quella che anima i ragionamenti del già citato filone *distorsivo*: essa si traduce in una reiterata anticipazione della soglia di punibilità, che giunge ad abbracciare ipotesi remote di minaccia ai beni giuridici tutelati.

Inoltre, l'espansione della condotta partecipativa si pone in stretta correlazione con l'elemento strutturale dell'associazione stessa, i cui requisiti di idoneità organizzativa al raggiungimento degli scopi prefissati vengono svuotati di significato o, in totale contrasto con i canoni che presiedono l'interpretazione delle fattispecie associative, asserviti alle medesime logiche espansive.

A questo orientamento estensivo si contrappone quello più recentemente affermatosi, che, muovendo anch'esso dalla possibilità di ravvisare la condotta di partecipazione in una variegata pletora di atti, è fautore di una ricostruzione ermeneutica della fattispecie associativa più ossequiosa ai principi di materialità e offensività, il rispetto dei quali è maggiormente avvertito nell'interpretazione della categoria di reati di pericolo presunto, o astratto, cui appartiene l'art. 270-*bis* c.p.

Prima di approfondire il contributo della giurisprudenza, è utile, in questa sede, verificare quale sia il significato "laico" della condotta di "partecipazione".

A conclusione del presente capitolo vi è, invece, la disamina del concorso esterno, istituto che è stato oggetto di studio condiviso con la condotta partecipativa.

1. La nozione di partecipazione: il contributo della giurisprudenza in tema di associazione di stampo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p.

Consultando il dizionario della Treccani², la prima accezione di "partecipazione" si presenta nei seguenti termini: «in generale, il fatto di prendere parte a una forma qualsiasi di attività, sia semplicemente con la propria presenza, con la propria adesione, con un interessamento diretto, sia recando un effettivo contributo al compiersi dell'attività

¹ G. MORGANTE-R. DE PAOLIS, *Sulle condotte di supporto al terrorismo: riflessioni sulla vis attractiva dell'art.270 bis c.p.*, in *La legislazione penale, Approfondimenti*, 2 novembre 2020, p. 8.

² Treccani online <https://www.treccani.it/>.

stessa». La dicitura indica l'ampio ventaglio di significati che il termine "partecipazione" può assumere, dei quali si segnalano l'*adesione* del singolo e l'*effettivo contributo* che può apportare.

Appare utile elevare a punto di riferimento la summenzionata definizione, dal momento che la legge non fornisce una nozione espressa della condotta di partecipazione, potendo quest'ultima, invero, essere interpretata dai giudici in modo alquanto differente a seconda del sodalizio criminale in cui la partecipazione stessa si colloca.

Dunque, al fine di inquadrare la nozione di "partecipazione" riferita all'*associazione con finalità di terrorismo*, è necessario anzitutto riprenderne l'elaborazione giurisprudenziale in tema di associazione di stampo mafioso *ex art. 416-bis c.p.*, giacché anche in relazione a questa fattispecie associativa si manifestarono tendenze espansive: si arrivò persino a parlare di un "modello onnivoro" di partecipazione³.

Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale più risalente⁴, la condotta di partecipazione si configurava alla luce di un mero atteggiamento interiore di adesione psichica al sodalizio criminale, che si risolveva nella generica messa a disposizione del singolo nei confronti dell'associazione. Questa tendenza interpretativa, sviluppatasi nell'alveo ermeneutico del delitto di *associazione a delinquere* "semplice" *ex art. 416 c.p.*, faceva quindi coincidere il contenuto della partecipazione con l'accertamento della *affectio societatis* maturata dall'agente⁵, risultando sufficiente dimostrarne la mera manifestazione di volontà di aderire al sodalizio e di rendersi disponibile per l'attuazione del programma associativo.

Allora, emerse la necessità di agganciare l'atto partecipativo a requisiti dotati di una maggiore pregnanza dal punto di vista empirico, e la giurisprudenza di legittimità giunse infatti a richiedere «un contributo causale minimo ma non insignificante alla vita dell'associazione»⁶, quale elemento essenziale per l'integrazione della condotta punibile⁷: si delineò il c.d. "modello causale" di partecipazione, volto a superarne la

³ M. MICCICHÉ, *La partecipazione all'associazione terroristica di cui all'art. 270-bis c.p.: tra concorso esterno e reati di supporto*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, 4, p. 6.

⁴ *Ex multis*, Cass. pen., sez. I, sent. n. 9242 del 4 febbraio 1988.

⁵ C. VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, 2003, p. 129.

⁶ Cass. pen., sez. I, sent. n. del 24 aprile 1985, *Arslan*.

⁷ I. MERENDA-C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*, in *Dir. pen. cont.*, 24 gennaio 2019, p. 17.

concezione meramente psichica e a recuperarne la dimensione oggettiva conformemente ai principi di materialità e offensività⁸.

Tuttavia, questo approccio non sembrò idoneo a colmare il dato normativo, di per sé carente, dal momento che la caratterizzazione in chiave causale del contributo partecipativo non forniva, infatti, all'interprete parametri predeterminati su cui fondare il giudizio di tipicità della condotta, risolvendosi, al contrario, in un criterio flessibile, e perciò variabile in ragione della situazione concretamente considerata. In più, si riscontrava la difficoltà di distinguere, attraverso tale modello, la figura del *partecipe* da quella del *concorrente esterno* ai sensi del combinato disposto degli artt. 416-*bis* e 110 c.p.⁹ Al netto di quanto riportato, il modello causale ricava una nozione “fluida” di partecipazione associativa, ispirata a una forte vocazione estensiva: un modello che finiva «con l'attrarre nell'area di operatività della fattispecie l'intera gamma delle condotte in astratto funzionali alla vita dell'associazione»¹⁰, oscurando la distinzione concettuale con la differente figura del concorso c.d. “esterno”, perché in entrambi i casi ciò che rileva era la mera attitudine causale del comportamento ad avvantaggiare l'organizzazione¹¹.

Successivamente, la prassi giudiziaria, a partire dalla sentenza *Graci*¹², virò quindi verso un “modello organizzatorio”, in base al quale si attribuiva rilievo all'all'effettivo inserimento del soggetto nell'organizzazione criminale richiedendo altresì che all'adesione al programma criminoso corrispondesse l'accettazione del nuovo componente da parte degli altri affiliati. In questa prospettiva, ai fini la configurabilità della partecipazione, la Corte Suprema asserì che doveva essere accertato «un grado di penetrazione del soggetto con l'organismo criminale, tale da potersi sostenere che egli, appunto, faccia parte di esso, vi sia stabilmente incardinato», mediante l'assunzione di un ruolo funzionale alla vita dell'ente. L'inserimento nell'organizzazione presuppone dunque anche «un riscontro da parte dell'associazione, nel senso che questa, a sua volta, deve riconoscere la qualità di associato alla persona che manifesta l'adesione»: ne deriva

⁸ G. FIANDACA-C. VISCONTI, *Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle sezioni unite*, in *Foro.it*, 2006, p. 88.

⁹ Così V. MAIELLO, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti*, 1° ed., Torino, 2014.

¹⁰ C. VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, cit., p. 132.

¹¹ G. FIANDACA-C. VISCONTI, *Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle sezioni unite*, in *Foro.it*, cit., p. 88.

¹² Cass. pen., sez. I, sent. n. del 1° settembre 1994.

una nozione di condotta partecipativa che consiste in un «atto bilaterale individuo-associazione» e che si inserisce in una dinamica necessariamente “relazionale”, in cui la dimensione individuale si fonde con quella collettiva. Secondo la dottrina, questa lettura ebbe il merito di rappresentare compiutamente «la realtà del rapporto associato-associazione nel contesto mafioso»¹³, e consentì una migliore tipizzazione della figura del partecipe rispetto a quella teorizzata dal modello causale¹⁴.

Benché virtuoso, siffatto approdo ermeneutico si esponeva anch'esso a un importante rilievo critico. Infatti, subordinando l'accertamento della condotta partecipativa alla mera acquisizione dello *status* di membro dell'organizzazione, si riconosceva una responsabilità penale da posizione in capo al soggetto imputato senza verificare se questi avesse effettivamente svolto compiti - o funzioni - espressivi del ruolo assunto¹⁵: in altri termini, ai fini della punibilità, era sufficiente appurare che il singolo fosse stato accolto tra le fila dell'associazione mafiosa e che i membri di questa lo considerassero come uno di loro. Pertanto, l'impostazione appena richiamata mostrava forti incompatibilità con le garanzie del diritto penale¹⁶.

Al fine di superare la *impasse*, in dottrina¹⁷ si propose un modello “misto” della condotta partecipativa, che, nell'ottica di riconoscere un maggiore spessore materiale alla condotta del partecipe, tentò di realizzare una sintesi tra il modello organizzatorio e quello causale, richiedendo, accanto al requisito dello stabile inserimento nel sodalizio, il compimento di un effettivo “contributo alla vita dell'associazione”. Tuttavia, financo tale modello non trovò corrispondente e precisa attuazione nell'elaborazione giurisprudenziale di legittimità, anzi, si contorse in un mero artificio retorico fondato su logiche presuntive¹⁸: pur ribadendosi, infatti, che «la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di

¹³ Cass., pen. SS. UU. del 5 ottobre 1994; in tal senso anche V. MAIELLO, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, 1°ed., cit., p. 55.

¹⁴ I. MERENDA-C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa*, in *Dir. pen. cont.*, cit., p. 18.

¹⁵ In tal senso, G. FIANDACA, *Orientamenti della Cassazione in tema di partecipazione e concorso nell'associazione criminale*, in M. BARILLARO (a cura di), *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, a, Milano, 2004, p. 44.

¹⁶ A. CAVALIERE, *Il concorso eventuale nel reato associativo. Le ipotesi delle associazioni per delinquere e di tipo mafioso*, Napoli, 2003, p. 250.

¹⁷ V. MAIELLO, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, 1°ed., cit., p. 58.

¹⁸ Così G. FIANDACA, *Orientamenti della Cassazione*, cit., p. 44.

volontà del singolo di aderire al sodalizio che si sia già formato, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa», si affermò però «che nel caso dell'associazione di tipo mafioso [...] il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire» a favore della cosca, «accrescendone così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento nel tessuto sociale anche mercé l'aumento numerico dei suoi membri»¹⁹. Di fatto, inserimento associativo e contributo causale furono considerate due facce della stessa medaglia, perché anche il semplice ingresso nell'organizzazione di un nuovo soggetto si trasformava di per sé in un rafforzamento del sodalizio «che “sa” di potersi avvalere di quel socio allorché la corrispondente funzione debba essere attivata». È evidente che un simile percorso argomentativo non offrì alcunché dal punto di vista contenutistico al modello organizzatorio c.d. “puro”, continuando a relegare la definizione della condotta di partecipazione a una dimensione di carattere tendenzialmente formale²⁰.

Il merito di aver risolto la *vexata quaestio* dell'interpretazione della condotta partecipativa, e con essa anche quella concernente l'esegesi del concorso esterno, va alla sentenza delle Sezioni Unite *Mannino*. L'esigenza di orientare la condotta del partecipe a una nozione coerente con i principi costituzionali di materialità e offensività spinse finalmente la Corte Suprema a valorizzare «la proiezione fattuale dell'inserimento organico nella struttura del sodalizio»²¹, richiedendo lo svolgimento da parte del soggetto di comportamenti concreti espressivi del ruolo assunto. Secondo le argomentazioni dei giudici, può definirsi partecipe «colui che si trovi in un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno *status* di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato “prende parte” al fenomeno associativo». Ciò significa che la condotta tipica

¹⁹ Così Cass. pen., sez. II, sent. n. 215907 del 5 maggio 2000; nello stesso senso, tra le altre, Cass. pen., sez. I, sent. n. 19264 dell'8 gennaio 1993; Cass. pen., sez. II, sent. n. 230178 del 26 gennaio 2005 .

²⁰ In questi termini A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993, p. 40.

²¹ Soluzione questa suggerita da V. MAIELLO, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, cit., p. 180 ss.

deve essere intesa nei termini di una “partecipazione fattiva”, che si realizza mediante il compimento di «atti di militanza associativa»²².

A questo punto, rifacendosi al fondamentale precetto giuridico della pronuncia *Mannino* e collocandolo sui binari dell’esegesi del reato previsto dall’art. 270-*bis* c.p., la giurisprudenza di legittimità²³ ha statuito che «la prova della partecipazione ad un’associazione con finalità di terrorismo internazionale non può essere desunta dal solo riferimento all’adesione psicologica o ideologica al programma criminoso, ma la dichiarazione di responsabilità presuppone la dimostrazione dell’effettivo inserimento - del singolo - nella struttura organizzata attraverso condotte univocamente sintomatiche, consistenti nello svolgimento di attività preparatorie rispetto all’esecuzione del programma oppure nell’assunzione di un ruolo concreto nell’organigramma criminale»²⁴.

2. Il filone “estensivo” della giurisprudenza

Ora, riprendendo l’enunciato “non giuridico”, i successivi indirizzi della giurisprudenza, si sono tuttavia disallineati rispetto all’impostazione ricostruita, e hanno ricondotto nell’alveo della nozione di partecipazione condotte che si avvicinano più al significato di *adesione* - ideologica - della nozione “laica”, e che, per contro, si discostano da quello di *effettivo contributo/inserimento* del soggetto medesimo, così come inteso dal richiamato contributo ermeneutico delle Sezioni Unite. Questa corrente giurisprudenziale, riferibile agli anni immediatamente successivi alla nascita dello Stato Islamico, è convenuta sul fatto che l’inserimento del singolo nell’organizzazione “centrale” dell’ISIS, oppure in quella “locale” della *cellula*, possa consistere nello svolgimento di attività *meramente preparatorie* rispetto all’esecuzione del programma del sodalizio²⁵, includendovi il proselitismo, la diffusione di strumenti di propaganda, l’assistenza agli associati, la

²² Così V. MAIELLO, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, 1° ed., cit., p. 182.

²³ Cass. pen., sez. I, sent. n. 30824 del 15 giugno 2006.

²⁴ F. VIGANÒ, *Il contrasto al terrorismo di matrice islamico-fondamentalista*, in C. DE MAGLIE-S. SEMINARA (a cura di), *Terrorismo internazionale e diritto penale*, Padova, 2007, p. 145.

²⁵ Cass. pen., sez. II, sent. n. 25452 del 21 febbraio 2017.

raccolta di finanziamenti e la predisposizione di armi²⁶, sino all'addestramento e auto-addestramento ad azioni terroristiche²⁷.

È dunque in questa prassi “dilatatrice” che si inseriscono diverse pronunce che hanno incriminato condotte, per così dire, *ancillari* all'attività dell'associazione terroristica principale, come l'offrire ospitalità ai “fratelli” ritenuti pericolosi²⁸ ovvero il compimento di sopralluoghi di possibili obiettivi, sino a ritenere rilevante una certa assiduità negli spostamenti in Europa o la disponibilità ingiustificata di carte di credito²⁹ o di contanti³⁰.

Elemento cardine di tale filone interpretativo è la valorizzazione delle caratteristiche peculiari del terrorismo islamico, l'attenzione verso le quali è richiamata - tra l'altro - da una recente pronuncia della Corte Suprema³¹, che ribadisce un concetto, all'apparenza ovvio, ma affatto banale: «non esistendo una nozione astratta di “partecipazione”, valida per ogni tipo di reato associativo, la modalità della “partecipazione” medesima è correlata alle caratteristiche proprie dell'entità cui si “partecipa”. Pur non rinunciando alla individuazione di elementi comuni per le diverse condotte partecipative penalmente rilevanti, va precisato che ogni condotta di “partecipazione” ha specifiche caratteristiche, in considerazione della particolare natura e della struttura dell'associazione per delinquere che di volta in volta viene in esame. Ciò vale soprattutto per l'organizzazione denominata Stato Islamico, le cui peculiarità si manifestano sia sul piano strutturale, sia sul piano culturale».

Il ragionamento dei giudici di legittimità appare coerente e significativo: dal momento che non esiste un'univoca nozione di partecipazione, essa deve essere di volta in volta individuata avendo cura delle caratteristiche proprie del sodalizio criminale in cui essa si colloca. E, a maggior ragione, il precetto in parola assume tanta più importanza quanto più è particolare o, addirittura, *inedito* il fenomeno associativo criminale indagato. Alla luce di quanto esposto nel primo capitolo, il fenomeno del terrorismo islamico presenta, senza dubbio, caratteristiche inedite.

²⁶ Cass. pen., sez. VI, sent. n. 46308 del 12 luglio 2012.

²⁷ Cass. pen., sez. II, sent. n. 38208 del 27 aprile 2018.

²⁸ Cass. pen., sez. V, sent. n. 2561 dell'8 ottobre 2015.

²⁹ Cass. pen., sez. I, sent. n. 18719 del 4 aprile 2017.

³⁰ G. MORGANTE-R. DE PAOLIS, *Sulle condotte di supporto al terrorismo*, in *La legislazione penale*, cit. p. 14.

³¹ Cass. pen., sez. II, sent. n. 43917 dell'11 ottobre 2022, che aderisce però al secondo orientamento.

Invece, sul versante del rapporto tra la condotta di partecipazione e la struttura dell'associazione terroristica una corretta esegesi, ascrivibile ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità³², ammette che condotta partecipativa possa assumere una connotazione così ampia tale da potervi ricomprendere - per l'appunto - anche condotte di proselitismo, diffusione di documenti di propaganda, assistenza agli associati, arruolamento, in base alle concrete modalità operative dell'associazione terroristica.

Non per mera coincidenza siffatto orientamento si è andato consolidando a causa dell'emersione del terrorismo di matrice *jihadista*, caratterizzato dalla diffusione su ampia scala della dottrina islamica fondamentalistica e della nascita di nuclei operativi autonomi³³, che, seppur privi di collegamenti logistici o funzionali con l'organizzazione principale, compiono, o si propongono di compiere, atti dimostrativi violenti³⁴.

È doverosa una precisazione: tale orientamento ha chiarito che, ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo, è sufficiente l'esistenza di una struttura organizzata, «anche elementare, che presenti un'effettività tale da rendere almeno possibile l'esecuzione di parte del programma criminoso».

Pertanto, ai fini di una corretta interpretazione della nozione di partecipazione, è di fondamentale importanza distinguere se la condotta si innesti in una struttura "locale", oppure "centrale" identificabile con l'ISIS: nella prima ipotesi, sarà necessario accertare quanto sopra riportato, ossia l'esistenza di una struttura che sia in grado, nonostante il suo essere *elementare*, di attuare anche solo una frazione della progettualità criminosa che essa si prefigge; nella seconda, bisognerà accertare - come si vedrà più avanti, nell'esaminare il secondo orientamento "correttivo" - che il singolo intrattenga un contatto «flessibile, ma concreto» da cui emerga che lo Stato Islamico sappia di averlo a disposizione e di poter contare sul suo contributo, anche indiretto, alla causa.

Ed è qui che emergono le *reali* criticità che minano le fondamenta giuridiche della *prassi estensiva*.

³² *Ex multis*, Cass. pen., sez. VI, sent. n. 46308 del 12 luglio 2012.

³³ Le famigerate *cellule*.

³⁴ L. D'AGOSTINO, *I margini applicativi della condotta di partecipazione all'associazione terroristica: adesione psicologica e contributo causale all'esecuzione del programma criminoso*, in *Dir. pen. cont.* - *Rivista Trimestrale* 1/2017, p. 85.

Infatti, gli accertamenti, appena prima tratteggiati, sono stati tendenzialmente omessi, o comunque non sono stati puntualmente esperiti, rispetto a quei gruppi che, nonostante avessero aderito apertamente ai dogmi del *jihad*, in realtà *non erano dotati di un'effettiva organizzazione di uomini e mezzi tale da mettere in pericolo l'ordine pubblico*, e, soprattutto, *non intrattenevano nemmeno effettivi contatti con la struttura principale facente capo allo Stato Islamico*. A riprova di ciò, gli stessi riscontri investigativi mostrano che l'iniziativa di queste formazioni a compiere atti con finalità di terrorismo tendeva spesso a essere assunta da singoli individui, anche non associati fra loro: è proprio il caso della pronuncia *Fathima*, in cui i soggetti incriminati non si erano raccolti in una *cellula*, ossia una struttura organizzativa minima che potesse tradurre, con un certo grado di pericolosità, i propri propositi.

Ecco, in casi analoghi, la giurisprudenza in esame tende a “recuperare”³⁵ il *minimum* organizzativo attraverso l'inserimento dei singoli individui nella più ampia associazione terroristica dello Stato Islamico: perde rilevanza la circostanza che la presunta cellula terroristica non abbia, di per sé, la disponibilità di risorse economiche o di un apparato organizzativo stabile, purché essa mostri adesione psicologica ai principi e al programma dell'associazione transnazionale e concretamente dia sostegno all'opera di diffusione del messaggio criminale³⁶.

3. L'interpretazione estensiva della giurisprudenza nella pronuncia *Fathima*

Pioniera della *prassi estensiva* può essere considerata la pronuncia della Corte di Assise di Milano nel processo *Fathima Zahra*³⁷, tanto da poter parlare, mutuando la terminologia propria degli ordinamenti di *common law*, di un vero e proprio “precedente *Fathima*”³⁸.

Ripercorrendo sinteticamente i fatti, la vicenda riguardava la celebrazione del matrimonio dell'aspirante *foreign fighter* Maria Giulia Sergio, alias *Fathima Zahra*, con un giovane

³⁵ O meglio, a *surrogare*.

³⁶ L. D'AGOSTINO, *I margini applicativi della condotta di partecipazione all'associazione terroristica*, in *Dir. pen. cont. - Rivista Trimestrale* 1/2017, cit., p. 87.

³⁷ C. Ass. Milano, sent. n. 8 del 19 dicembre 2016.

³⁸ R. BERTOLESI, *Il “caso Fathima” e le condotte di supporto di un'organizzazione terroristica*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 1 ss.

albanese di nome Aldo Kobuzi, unione prodromica e funzionale all'intento di raggiungere i territori dell'ISIS; e la di lei successiva esortazione nei confronti dei familiari - i genitori e la sorella convertitisi anch'essi all'Islam già nel 2009³⁹ - a raggiungerla, adempiendo così all'*hijra*, vale a dire al dovere di abbandonare i Paesi abitati dai miscredenti per trasferirsi nelle terre dei fedeli musulmani. La sorella Marianna fu la prima ad accogliere l'invito, mentre i genitori, nonostante l'iniziale indecisione, si risolsero infine a partire sotto le incessanti pressioni - talvolta minacciose - delle due figlie. Tuttavia, nel 2015, in procinto di ultimare i preparativi per il viaggio, i tre furono tratti in arresto.

È opportuno segnalare che nella fase delle indagini preliminari assunsero rilievo le condotte di altri soggetti, vicini alla famiglia Sergio, quali: lo zio di Aldo, Baki Coku, che aveva dato alloggio in casa sua al nipote, giunto in Italia per contrarre matrimonio; Lubjana Gjecaj, donna libanese conoscente di Maria Giulia, che contribuì a mettere in contatto quest'ultima col futuro sposo; Dritan Gjecaj, marito di Lubjana, il quale organizzò il matrimonio tra i due.

Il Pubblico Ministero contestò quindi il reato di partecipazione *ex art. 270-bis c.p.*, secondo comma, a Marianna Sergio e ai summenzionati soggetti che si erano resi responsabili di quelle condotte *ancillari*, o comunque di supporto, all'asserita associazione terroristica islamica.

Più in particolare, agli imputati furono mosse le seguenti contestazioni:

i) *Marianna Sergio* fu accusata di avere determinato, insieme alla sorella Maria Giulia, la decisione dei genitori di partire per la Siria, nonché di essersi occupata della preparazione del relativo viaggio. La giovane, inoltre, fu accusata di avere svolto attività di indottrinamento/arruolamento nei confronti di altre donne ed in particolare di una cittadina ucraina Yevdokiya Lupan "Dunia", ribadendo la legittimità e doverosità delle azioni di natura terroristica compite dall'ISIS;

ii) *Baki Coku* fu accusato di avere contribuito ad arruolare Maria Giulia e Aldo nella fila dell'ISIS, avendo collaborato ad organizzare il loro matrimonio ed il viaggio degli sposi e Donika Coku, madre di Aldo, nei territori occupati dall'ISIS;

³⁹ La famiglia era residente a Inzago, comune della provincia di Milano.

iii) *Arta Kacabuni*, zia di Aldo, similmente a Baki, fu accusata di avere contribuito ad arruolare Maria Giulia e Aldo nella fila dell'ISIS, avendo collaborato ad organizzare il loro matrimonio ed il viaggio degli sposi e Donika Coku nei territori occupati dall'ISIS. In più occasioni, la donna avrebbe inoltre fatto mostra di una completa adesione ai "principi" dello stato islamico, ribadendo la doverosità e la legittimità degli atti terroristici da esso perpetrati;

iv) *Lubjana Gjecaj* fu accusata di avere provocato a settembre 2014 la conoscenza tra Maria Giulia e Aldo. Ella, inoltre, fu incolpata di avere offerto la propria abitazione per la celebrazione del matrimonio dei due;

v) *Dritan Gjecaj* fu accusato di aver favorito la celebrazione del matrimonio tra il giovane albanese e la ragazza italiana, avendo offerto la propria casa come luogo della cerimonia, nonché avendo trovato l'*imam* che aveva poi presieduto la funzione.

Il giudice dell'udienza preliminare di Milano ritenne condivisibile e provata la tesi accusatoria, fatta eccezione per la posizione di Dritan Gjecaj, sulla base di due fondamentali argomentazioni.

La prima è la constatazione che lo Stato Islamico costituisca *un'associazione con finalità di terrorismo* riconducibile al paradigma dell'art. 270 *bis*. Dopo essersi soffermata sull'origine, i caratteri e gli obiettivi dello Stato Islamico, la pronuncia ritenne che la prova della finalità di terrorismo, perseguita attraverso *atti di violenza*, fosse pacificamente desumibile dall'attività posta in essere dal Califfato stesso: compie atti di terrore nei confronti di Stati, organizzazioni internazionali e singole persone; si rende responsabile di ogni tipo di violenza in danno di minoranze religiose o culturali presenti nelle aree sottoposte al suo controllo. L'asserita natura associativa terroristica dell'ISIS è stata supportata anche dalle autorità sovranazionali: a tal riguardo, il giudice aveva citato le unanimi risoluzioni del consiglio di sicurezza dell'ONU⁴⁰ qualificanti l'ISIS medesimo come organizzazione avente finalità di terrorismo.

La seconda concerne la possibilità di qualificare le condotte di ciascuno degli imputati come attività di *partecipazione nell'associazione terroristica*. La Corte Suprema aveva in precedenza rilevato che l'art. 270-*bis* c.p. è configurabile «in presenza di condotte di

⁴⁰ Risoluzioni n. 2199-2214 del 2015, 2170-2178 del 2014.

supporto all'azione terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi, alla predisposizione o acquisizione di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento», ossia a tutte quelle attività funzionali all'azione terroristica, alcune della quali integranti anche fattispecie delittuose autonome⁴¹. Ebbene, avendo valorizzato il suddetto sviluppo ermeneutico, nonché la peculiare struttura a “rete” o in “cellule” del terrorismo islamico, il giudice valutò così le azioni commesse dai singoli imputati:

i) *Marianna Sergio* si era resa partecipe all'associazione terroristica avendo svolto *attività di arruolamento nei confronti dei propri genitori e avendo organizzato i preparativi del loro viaggio verso la Siria*. La giovane, inoltre, svolse attività di indottrinamento nei confronti di una ragazza ucraina, soprannominata “Dunia”, convincendola a partecipare alle lezioni di religione tenute da Haik Bushra⁴², e giustificando in sua presenza le azioni terroristiche dell'ISIS;

ii) *Baki Coku* si era reso partecipe all'associazione, avendo contribuito ad *organizzare il matrimonio* tra Maria Giulia e Aldo, nonché avendo *collaborato alla loro partenza per la Siria*. Anzitutto, Baki aveva ospitato nella propria abitazione il nipote Aldo e lo aveva accompagnato con la sua autovettura da Scansano a Treviglio, ove fu celebrato il matrimonio. Lo stesso, inoltre, dopo la cerimonia, aveva riaccompagnato a Scansano la coppia di sposi e Donika Coku, che tre giorni dopo sarebbero partiti per la Siria;

iii) *Arta Kacabuni* fu ritenuta anch'essa partecipe poiché, oltre a *collaborare all'organizzazione del matrimonio* accompagnando Aldo da Scansano a Treviglio, aveva *contribuito all'organizzazione del viaggio* degli sposi e di Donika in Siria, acquistando in loro vece i biglietti aerei per la Turchia;

iv) *Lubjana Gjecaj*, analogamente alla precedente imputata, fu giudicata partecipe all'associazione, dapprima *mettendo in contatto* Maria Giulia Sergio con il futuro marito

⁴¹ Cass. pen., sez. VI, sent. n. 46308 del 12 luglio 2012.

⁴² Una donna siriana che viveva in Arabia Saudita, e che esaltava in modo efficace e continuo la bontà dell'azione dello Stato islamico e delle sue azioni a danno degli obiettivi occidentali e delle minoranze religiose ad esso assoggettate.

Aldo Kobuzi e, successivamente, *ospitando* Aldo nella sua abitazione la sera prima della cerimonia;

v) *Dritan Gjecaj* fu invece assolto, per avere tenuto una condotta marginale nell'ambito dell'intera vicenda, e per non avere l' *affectio societatis* che caratterizza gli altri imputati.

Quanto all'*elemento psicologico*, il Tribunale ritenne che esso dovesse considerarsi provato rispetto ai primi quattro imputati, in ragione del contesto di totale *radicalizzazione* dei medesimi e dalla loro volontà di coinvolgersi «in una scelta di vita indirizzata alla condivisione ed al perseguimento della peculiare finalità di terrorismo che connota l'attività dell'organizzazione». Sulla scorta di tale percorso logico-argomentativo, furono condannati i primi quattro imputati per il reato di partecipazione in associazione di stampo terroristico con pene dai 5 anni e 4 mesi di reclusione a carico di Marianna Sergio ai 2 anni e 8 mesi a carico di Baki Coku⁴³.

Leggendo queste considerazioni, si deduce come le scelte del giudicante abbiano risentito dell'uso degli *strumenti distorsivi*, e, in particolare, del terzo strumento relativo all'elemento strutturale dell'associazione terroristica⁴⁴, che fa coincidere la nozione di *associazione* terroristica con l'intero *network jihadista*: non è richiesto che l'ISIS *conosca* e *riconosca* coloro che si si dichiarino pronti a sostenerlo, bensì è necessaria e sufficiente l'adesione psicologica *unilaterale* dell'aspirante affiliato, e che questa sia accompagnata da una condotta di supporto, che assume rilevanza a prescindere da un riconoscimento da parte dell'ISIS medesimo. Quest'ultimo, al più, rivendicherà il compimento di un attentato, secondo il modello del c.d. «terrorismo per *franchising*».

Infatti, la Corte di Cassazione⁴⁵ ha confermato l'impianto della sentenza di merito, e di quella emessa in appello, ritenendo che le condotte degli imputati si collocassero in modo logicamente coerente nell'alveo della risposta all'invito dell'ISIS al *jihad*. I giudici di legittimità hanno attribuito eminente rilievo ai meccanismi di adesione del terrorismo islamico, capace di mettere in relazione persone coinvolte in un comune progetto politico-criminale, confermando così la tesi del giudice a *quo*: l'adesione, non solo al mero proposito ideologico, ma anche al concreto *modus operandi* «già da sé assume valore

⁴³ R. BERTOLESI, *Il "caso Fathima"*, in *Dir. pen. cont.*, cit., pp. 5-7.

⁴⁴ Cap. III, par. 1.1, pp. 69-70.

⁴⁵ Cass. pen., sez. II, sent. n. 49856 del 19 novembre 2019.

probatorio significativo in termini di individuazione del contributo che si intende assicurare all'associazione per il raggiungimento degli scopi illeciti del gruppo».

Al netto di quanto esposto, per questa giurisprudenza sono due gli elementi cardine necessari e sufficienti a integrare la condotta partecipativa:

- i) che il soggetto mostri un'adesione spontanea, *in incertam personam*, per cui è sufficiente che egli manifesti la volontà di mettersi a disposizione per perseguire i fini del terrorismo *jihadista*, senza la necessità di indagare un riconoscimento da parte dell'associazione "madre";
- ii) che il soggetto ponga essere condotte di supporto, di qualsivoglia natura, sempre a vantaggio dell'associazione "madre".

Nel caso concreto sopra riportato, i magistrati sono giunti alla conclusione che *tutte* le condotte poste in essere - a partire dalle prime, la facilitazione della conoscenza tra i due soggetti, l'assistenza prestata a entrambi - fino alle ultime, la partenza verso i territori controllati dall'ISIS e l'istigazione a raggiungerli - fossero preordinate al perseguimento degli obiettivi del terrorismo *jihadista*, benché le condotte medesime costituissero - a ben vedere - un contributo *indiretto* e dai risvolti eventuali agli scopi del Califfato: non è detto, infatti, che i due coniugi si sarebbero resi responsabili di attentati, altrettanto può dirsi dei genitori della *foreign fighter*; per i giudici, il disvalore dei comportamenti poté essere ravvisato nell'aver aderito a un sodalizio criminale notoriamente pericoloso, nell'avergli fornito il proprio contributo e nell'aver persuaso altri a fare altrettanto, senza che tutto ciò ricevesse un riconoscimento, anche solo formale, da parte dello stesso Stato Islamico⁴⁶.

Tale tendenza, che porta dunque a ritenere sussumibile una variegata pletora di condotte nell'art. 270-*bis*, è criticabile sotto due profili.

Da un lato, prescindendo dalla lettura sistematica della materia finisce per essere del tutto ignorato il problema della distinzione delle fattispecie non associative rispetto a quella partecipativa, con l'effetto di un'applicazione indiscriminata della partecipazione a tutti

⁴⁶ G. MORGANTE-R. DE PAOLIS, *Sulle condotte di supporto al terrorismo*, in *La legislazione penale*, cit. p. 16.

quei casi in cui il soggetto svolge una qualsiasi attività di rafforzamento dell'organizzazione terroristica.

Dall'altro lato, la distinzione tra partecipazione e mero supporto finisce per basarsi sulla maggiore o minore impronta estremista della convinzione religiosa dell'imputato: a fronte di una condotta di supporto all'organizzazione, la totale adesione agli ideali violenti *jihadisti* assume valore probatorio ai fini della partecipazione all'organizzazione, viceversa sarebbe da incriminare ai sensi degli articoli 270-ter c.p. e ss. chi si mostra non totalmente convinto. In altre parole, chi arruola, addestra, si auto-addestra, finanzia l'organizzazione criminale, avrebbe una convinzione *jihadista* meno forte rispetto agli adepti, sussistendo la fattispecie partecipativa solo nel caso in cui è manifesta e comprovata la totale adesione al progetto criminale nel suo completo svolgersi.

Di conseguenza, si evidenzia il rischio di una ricaduta "psicologica" sull'analisi della condotta partecipativa, insita nel fatto che, seguendo la riportata impostazione, l'unico parametro discriminante sarebbe costituito dall'atteggiamento interno del soggetto; ma, soprattutto, se l'adesione psicologica assurgesse a unico discrimine, non avrebbe più alcun senso distinguere tra chi compie semplici azioni di supporto e chi invece è da ritenere vero e proprio affiliato dal momento che entrambi potrebbero essere parimenti convinti sostenitori degli ideali *jihadisti*⁴⁷.

4. L'interpretazione correttiva nella recente giurisprudenza

Al fine di scongiurare una deriva ermeneutica che avvicini la punibilità dell'agente alla mera adesione ideologica, si collocano in posizione diametralmente opposta due pronunce della Cassazione, le quali sono pervenute a due distinti risultati. Invero, entrambe prendono le mosse dalle medesime premesse dell'orientamento risalente alla pronuncia *Fathima*, riconoscendo pacificamente i tratti distintivi che rendono peculiare il fenomeno del terrorismo islamico: l'esistenza di una struttura organizzativa anche di carattere rudimentale; un programma criminoso non necessariamente definito;

⁴⁷ M. MICCICHÉ, *La partecipazione all'associazione terroristica di cui all'art. 270-bis c.p.: tra concorso esterno e reati di supporto*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, 4, p. 10.

l'opportunità, per il diritto penale, di ridefinire l'idoneità dell'organizzazione ad attuare il piano, ossia la sua concreta pericolosità⁴⁸.

In merito a quest'ultimo punto, entrambe le pronunce si sono concentrate sull'esigenza di recuperare un effettivo controllo giurisdizionale in ordine alla materialità della condotta partecipativa e alla sua concreta rilevanza sul piano dell'offensività. A tal fine, i giudici hanno richiamato i principi elaborati in ambito di partecipazione ad associazioni criminose di stampo mafioso⁴⁹, seppur pervenendo a soluzioni interpretative differenti. Anzitutto, è stato sottolineato che è lo stesso *status* di partecipe a doversi intendere in senso *dinamico* e *funzionalistico*, giacché l'essere partecipe non si traduce in una posizione *mai* stabile e predefinita, bensì soggetta ad adattarsi al ruolo in cui il singolo è di volta in volta inserito; inoltre, è necessario verificare se l'inserimento nella compagine associativa è causalmente in grado di rafforzare l'affidamento della stessa persistente disponibilità degli adepti.

Poste queste considerazioni, la prima pronuncia⁵⁰ ha introdotto il paradigma interpretativo della cosiddetta «adesione spontanea», vale a dire quell'attività in cui il neofita rafforza e consolida il sodalizio terroristico, ancorché consistente in uno schema organizzativo «minimo», per mezzo di condotte che abbiano un grado di offensività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso attraverso la violenza terroristica.

Infatti, nelle parole della medesima sentenza si legge che «può, pertanto, affermarsi che configura il reato di cui all'art. 270-*bis* c.p. la costituzione di una "cellula" organizzativa di matrice jihadista, pur in presenza di uno schema di aggregazione minimo ed avulso dal riferimento a modelli associativi ordinari, in relazione alla quale, dalla valutazione complessiva di concreti elementi investigativi, emergano non soltanto l'ideologia eversiva di ispirazione, ma anche l'adozione della violenza terroristica come metodo di lotta che il sodalizio intende esercitare o si prefigura e l'effettiva possibilità di attuare anche una sola delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali la realizzazione di attentati

⁴⁸ G. MORGANTE-R. DE PAOLIS, *Sulle condotte di supporto al terrorismo*, in *La legislazione penale*, cit. p. 17.

⁴⁹ Fra tutti, quello sancito dalla pronuncia *Mannino*.

⁵⁰ Cass. pen., sez. V, sent. n. 50189 del 13 luglio 2017.

terroristici contro obiettivi nel territorio dello Stato, la propaganda ed il proselitismo, l'addestramento e l'auto-addestramento dei sodali alla guerra».

Il fatto, oggetto della pronuncia in esame all'esito del procedimento cautelare, riguardava la costituzione di una cellula finalizzata al compimento di attentati. Dalle indagini sono emersi gli elementi che hanno portato la Cassazione a confermare la legittimità dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 270-bis, secondo comma, emessa dal giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Venezia nei confronti dei quattro soggetti indagati di origine kosovara.

In particolare, in modo *sistematico*, pressoché quotidiano, e *duraturo*, nel corso dei mesi da gennaio a marzo 2017, si è accertato che i quattro convivevano ed erano dediti a⁵¹:

i) *attività di addestramento ed auto addestramento* per il compimento di azioni terroristiche mediante l'allenamento fisico e la condivisione reiterata di video che mostrano la fabbricazione di armi ed esplosivi;

ii) *espressioni collettive di adesione all'ideologia jihadista*, ipotizzando anche l'esplosione di una bomba sotto il Ponte di Rialto;

iii) *attività di proselitismo e propaganda* a favore dell'ideologia jihadista mediante il proprio profilo *social*.

Inoltre, nel dedicarsi alle summenzionate attività, il gruppo manifestava una suddivisione, seppur "embrionale", di ruoli all'interno della "leggera" e flessibile struttura organizzativa criminale, in base alla quale ciascuno assumeva una funzione diversa: l'attività di proselitismo e di propaganda era, ad esempio, demandata a due individui, mentre un terzo assumeva il ruolo di "guida" spirituale.

Alla stregua di queste risultanze, la Corte Suprema ha ritenuto che le condotte fossero rilevanti in quanto dotate del coefficiente di *offensività in concreto*, ossia fossero idonee a porre in pericolo i beni protetti dalla norma, e sono considerate idonee quelle condotte poste in essere da una struttura criminale che sia dotata della *capacità effettiva di realizzare gli atti di violenza*. La Corte giunge a tale affermazione rifacendosi proprio a

⁵¹ Uno dei quali minore d'età, e perciò sottoposto a diverso procedimento.

quella sentenza precedente in materia⁵², in cui l'asserzione fondamentale recita: «costituiscono pertanto elementi necessari, per l'esistenza del reato, in primo luogo l'individuazione di atti terroristici posti come obiettivo dell'associazione, quanto meno nella loro tipologia; e, in secondo luogo, la capacità della struttura associativa di dare agli atti stessi effettiva realizzazione». L'interprete deve quindi rintracciare *condotte concrete* che non si esauriscano nel mero proselitismo e indottrinamento a favore del martirio per la causa islamica, ma che, sulla base dell'esperienza investigativa e giurisprudenziale in materia, rivelino l'esistenza di un sodalizio avente finalità terroristica.

A questo punto, la Corte Suprema evidenzia come nel contesto del terrorismo *jihadista*, tuttavia, la linea di confine fenomenologica tra la libertà di manifestazione del pensiero, legittima o eventualmente perseguibile *ex art. 414 c.p.*, quarto comma, e la partecipazione ad un'associazione con finalità terroristica sia spesso labile. Centrale è, dunque, la rigorosa valutazione dei concreti elementi investigativi che, seppur *minimi*, manifestino una composizione organizzativa di uomini e attività prodromiche alla commissione di eventuali reati *fine*⁵³.

Pertanto, i giudici di legittimità hanno enucleato un secondo requisito che deve necessariamente accompagnare l'adesione psicologica: la *sussistenza di uno schema organizzativo* «minimo», caratterizzato da un grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso attraverso la violenza terroristica, laddove suddetto grado di effettività può desumersi dal compimento di quelle condotte che vanno dalla condivisione di immagini e video, contenenti messaggi di propaganda, fino all'autoaddestramento, condotte dettate dalla volontà ultima di realizzare uno delle tre finalità di cui all'art. 270-*sexies* c.p.

La seconda pronuncia⁵⁴, invece, evidenzia la necessità di verificare che l'inserimento del soggetto nell'organizzazione terroristica sia inequivocabile. La vicenda processuale traeva anch'essa origine da un'istanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un cittadino marocchino accusato di aver aderito allo Stato Islamico, e di aver

⁵² Cass. pen., sez. V, sent. n. 48011 del 14 luglio 2016; riportata in Cap. III, par. 2, p. 77.

⁵³ M. RAIMONDI, *Due sentenze della Cassazione in tema di condotta partecipativa a un'associazione terroristica di matrice jihadista e mera adesione psicologica*, in *Dir. pen. cont.*, 11 ottobre 2018, par. 2.2-2.3.

⁵⁴ Cass. pen., sez. VI, sent. n. 14503 del 19 dicembre 2017.

istigato propri connazionali non solo ad aderirvi, ma altresì a intraprendere attività di spaccio di stupefacenti. Il GIP presso il Tribunale di Perugia disponeva la misura cautelare in carcere unicamente per l'ipotesi di cessione di hashish, rigettando l'istanza della Procura per le residue contestazioni. Stante l'impugnazione del Pubblico Ministero, il tribunale del riesame accoglieva parzialmente i motivi di doglianza e applicava la misura cautelare anche per il delitto di cessione di cocaina, tuttavia confermando nel resto l'ordinanza del GIP. Avverso tale pronuncia il Pubblico Ministero ricorreva in Cassazione in merito al rigetto dell'istanza cautelare per il reato associativo terroristico, lamentando un vizio di motivazione per la scorretta valutazione degli elementi indiziari inerenti alla partecipazione all'organizzazione terroristica: secondo la tesi accusatoria, dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni assunte sarebbero emersi gravi e concordanti indizi della partecipazione dell'imputato all'ISIS.

Accogliendo le doglianze del Pubblico Ministero, la Corte Suprema ha affrontato la questione attinente al *quando* sia possibile affermare che è stata raggiunta la *prova* dell'effettivo inserimento del singolo nella struttura associativa, e, in particolar modo, dell'associazione internazionale.

Muovendo dall'assunto che, in riferimento alla partecipazione, la dichiarazione di responsabilità penale presuppone la dimostrazione dell'effettivo inserimento nella struttura organizzata attraverso condotte sintomatiche, consistenti anche solo nello svolgimento di attività preparatorie rispetto alla esecuzione del programma, oppure nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale⁵⁵, i giudici di legittimità hanno chiarito che è necessario che la condotta del singolo «si innesti nella struttura, cioè che esista un legame, anche flessibile, ma concreto e consapevole tra la struttura e il singolo»: in altre parole, la condotta del singolo deve essere *conosciuta* dalla struttura principale, la quale sa così di avere a disposizione, di «poter contare», anche solo indirettamente, su un determinato soggetto.

Avendo bene a mente che «l'ISIS e, in generale, le moderne organizzazioni terroristiche di matrice islamica radicale, propongono una formula di adesione alla struttura sociale che può definirsi “aperta” e “*in progress*”, sempre disponibile ad accogliere le vocazioni criminali provenienti da singoli e gruppi, è altrettanto vero che ciò che deve essere

⁵⁵ Cass. pen., sez. II, sent. n. 25452 del 21 febbraio 2017.

verificato è se, alla stregua delle singolarità del caso concreto e, soprattutto, delle condotte prodromiche poste in essere da chi si assume essere “partecipe”, siano individuabili in concreto contatti con associazioni criminose terroristiche internazionali e se tali contatti costituiscano espressione della concretizzazione del proposito del singolo di attuare azioni delittuose strumentali al perseguimento del programma del gruppo internazionale».

In queste righe fondamentali, la pronuncia prende le distanze da quella tendenza giurisprudenziale, scaturita dal precedente *Fathima*, che ritiene elemento necessario e sufficiente l’adesione del singolo, non accompagnata «dalla necessaria conoscenza, anche solo indiretta, mediata, riflessa, di essa da parte della “struttura” internazionale»⁵⁶.

Invero, una pronuncia di merito⁵⁷ aveva già valorizzato la prova dell’esistenza di un collegamento tra gli imputati e l’organizzazione, requisito che consente di inferire che il contributo del singolo ha rafforzato l’associazione nella misura in cui la stessa sa di poter contare stessa sa di poter fare affidamento su un nuovo militanti, pronto a passare all’azione o a fornire supporto ad altri associati in caso di bisogno. La Corte milanese aveva condannato a otto anni di reclusione l’imputato per partecipazione all’organizzazione terroristica dello Stato Islamico con una decisione articolata su tre passaggi essenziali:

- i) «l’organizzazione terroristica deve essere intesa come una rete in cui la funzione dell’organizzazione stesa è quella di catalizzare l’associazione di singoli sotto un progetto criminale comune»;
- ii) «la partecipazione all’ISIS perciò si configura allorché il singolo si mette a disposizione della rete per attuare il disegno terroristico o, più semplicemente, segnala ad essa i propri progetti criminosi affinché questa li possa rivendicare o comprendere nella propria sfera d’azione»;
- iii) «evidentemente questo esclude che la partecipazione all’organizzazione terroristica possa essere desunta dalla sola adesione psicologica o ideologica al programma terroristico; è invece necessario l’effettivo inserimento dell’adepto nell’organigramma dell’associazione, anche attraverso il mero compimento di atti preparatori e facilitatori o

⁵⁶ G. MORGANTE-R. DE PAOLIS, *Sulle condotte di supporto al terrorismo*, in “La legislazione penale”, cit. pp. 16-19.

⁵⁷ C. Ass. Milano del 13 aprile 2017.

attraverso la creazione di cellule che si pongano a disposizione del progetto eversivo-terroristico». Nel caso di specie, gli elementi sintomatici dell'avvenuto "effettivo inserimento" nell'organigramma associativo dell'imputato sono stati riconosciuti dal collegio giudicante nel viaggio verso i territori occupati dall'ISIS; nell'addestramento militare una volta giunto a destinazione; nel matrimonio con una donna messa a disposizione dall'organizzazione⁵⁸.

A suggellare l'illustrato approdo ermeneutico è una recente pronuncia della quinta sezione della Cassazione⁵⁹, che ha confermato la condanna nei confronti di un cittadino congolese. Egli, insieme a un altro soggetto precedentemente segnalato dalle Autorità tedesche come *foreign fighter*, sul finire del 2016 si era messo in viaggio dalla Germania attraverso l'Italia per recarsi a Istanbul, in Turchia. In seguito all'intervento delle forze dell'ordine, il secondo, cittadino tedesco, era restituito alla polizia tedesca, previo accordo con il Consolato, mentre il primo veniva sottoposto a fermo per ulteriori accertamenti, che hanno portato successivamente alle condanne, sia in primo grado sia in appello, per il reato di partecipazione all'associazione terroristica.

Per i giudici di merito è stato determinante il ritrovamento «di materiale propagandistico inneggiante alla jihad⁶⁰ violenta nella memoria dei tre cellulari in possesso del ricorrente; [...] nei quali scorre tutto l'oramai drammaticamente consueto bagaglio propagandistico jihadista (simbologia inneggiante alla jihad violenta; scenari di guerra e di attentati; decapitazioni; immagini e video di armamenti, munizioni, cadaveri anche vilipesi); vi è anche un rilevante documento in lingua tedesca in cui la propaganda si spinge alla progettazione di attentati diffusi, in particolare con obiettivo la Turchia di cui si dice "Prendete l'aiuto di Allah e attaccatela" e che risulta anche documentalmente, dai messaggi ritrovati, essere la meta intermedia del ricorrente e dei suoi complici (da uno di tali messaggi si ricava anche una sorta di "sopralluogo" ad Istanbul per un futuro attentato)». Tali elementi non solo hanno provato l'adesione all'ideologia estremista da

⁵⁸ E. DOLCINI-G. L. GATTA (diretto da), *Codice Penale Commentato*, vol. II, 5° ed., Milano, 2021, pp. 160-161.

⁵⁹ Cass. pen., sez. V, sent. n. 8891 del 18 dicembre 2020.

⁶⁰ Si precisa che *jihad* è un sostantivo maschile, ma nella lingua italiana è impropriamente usato al femminile, come in questo passaggio della sentenza.

parte dell'imputato, ma anche il suo coinvolgimento in un progetto delittuoso, ancorché, al momento dei fatti, fosse in fase di definizione.

Attraverso la documentazione della telematica messagistica, i giudici di merito hanno altresì rilevato che il viaggio «si è svolto secondo schemi non semplicemente concordati tra i partecipanti, ma organizzati da soggetti rimasti ignoti, con i quali essi erano costantemente in contatto, intranei alla struttura terroristica ed informati, passo dopo passo, dei progressi o dei problemi che i due gruppi⁶¹ incontravano».

Ed è proprio nei contatti con individui, sì ignoti, ma appartenenti alla «galassia centrale del gruppo di comando dell'ISIS in territori mediorientali occupati»⁶² che le pronunce di merito hanno ravvisato la partecipazione all'associazione terroristica da parte dell'imputato. Siffatta conclusione appare, peraltro, corroborarsi alla luce delle primissime risultanze emerse nel corso delle indagini: infatti, le operazioni, svoltesi nell'ambito della cooperazione giudiziaria europea, avevano svelato la sussistenza di collegamenti tra il compagno di viaggio dell'imputato e l'autore degli attentati ai mercatini di Natale di Berlino del 2016, nonché di collegamenti tra l'imputato medesimo e un soggetto che, a sua volta, era in contatto con l'attentatore.

Alla luce dei menzionati riscontri probatori, la Corte ha confermato le pronunce di merito, avvalendosi dell'aiuto fornito da un arresto di legittimità particolarmente approfondito sulla struttura del reato di cui all'art. 270-*bis*⁶³, secondo il quale l'accertamento della condotta partecipativa postula la «condivisione degli scopi associativi con relativa compenetrazione nella struttura e disponibilità verso essa che offra oggettivamente risultati o apporti concausali alla vita e alla sopravvivenza dell'ente, con l'*affectio* tipica del partecipe. Tutto ciò non richiede formali accettazioni, da parte del nucleo centrale, ammissioni solenni o investiture che facciano del singolo un elemento noto al gruppo, percepito come tale da tutti gli altri aderenti. In ciò l'associazione di tipo terroristico, a conformazione base ed orizzontale può discostarsi dai modelli tradizionali che

⁶¹ Oltre al gruppo del ricorrente ve n'era un altro diretto in Turchia, attraverso la Croazia.

⁶² A. VALSECCHI, *Per la prova della partecipazione all'Isis sono necessari e sufficienti contatti anche indiretti fra adepto e membri dell'organizzazione (accompagnati dall'adesione ideologica al programma terroristico)*, in *Sistema Penale*, 15 marzo 2021, par. 1.

⁶³ Cass. pen., sez. I, sent. n. 49728 del 16 aprile 2018.

l'esperienza giudiziaria ha offerto e che tradizionalmente sono stati legati al delitto di cui all'art. 416 *bis*».

Il passaggio riportato ha riconosciuto e valorizzato la diversità connaturata alle formule di *adesione spontanea* del terrorismo di matrice islamica rispetto a quelle tradizionali del sodalizio mafioso⁶⁴: basti pensare che l'ideologia *jihadista*, attraverso un uso capace della rete Internet, può raggiungere tutto il globo, ed è, quindi, potenzialmente in grado di essere accolta da un maggior numero di persone⁶⁵.

In questa direzione si è mosso persino un intervento della Corte Costituzionale⁶⁶, che, pronunciandosi sulle questioni di legittimità sollevate in riferimento al terzo comma dell'art. 275 c.p.p.⁶⁷, ha confermato che l'associazione terroristica può «essere strutturata in modo semplice, sino ad apparire addirittura “rudimentale”, non essendo necessariamente caratterizzata da rigide gerarchie, da precise regole di ingresso nel sodalizio paragonabili ai rituali di affiliazione tipici di molte consorterie mafiose, né dal controllo sul territorio, che è invece caratteristica di queste ultime [...]; la “partecipazione” a un'associazione terroristica - e il rilievo vale, a maggior ragione, per le altre più gravi condotte descritte dalla norma incriminatrice - non si esaurisce nel compimento, pur necessario, di azioni concrete espressive del ruolo acquisito all'interno del sodalizio, ma presuppone altresì l'adesione a un'ideologia che, qualunque sia la visione del mondo ad essa sottesa e l'obiettivo ultimo perseguito, teorizza l'uso della violenza in una scala dimensionale tale da poter cagionare un “grave danno” a intere collettività. Ed è proprio una simile adesione ideologica a contrassegnare nel modo più profondo la “appartenenza” del singolo all'associazione terroristica».

⁶⁴ Formule di adesione che, si ricordi, presentano una vera e propria ritualità, del tutto assente in quelle moderne, peculiari caratterizzanti il terrorismo islamico.

⁶⁵ E. GATTI, *La partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo: il caso delle associazioni di ispirazione jihadista*, in *Quest. giust.*, 21 gennaio 2021, par. 6.

⁶⁶ Corte cost., sent. n. 191 del 31 luglio 2020.

⁶⁷ Come riporta la Cassazione, la Consulta ha dichiarato infondate le questioni, ricollegando la razionalità e necessità di applicare la presunzione di indispensabilità della misura della custodia cautelare in carcere ai reati di partecipazione ad associazione terroristica alla «pratica impossibilità di impedire che la persona sottoposta a misura extramuraria riprenda i contatti con gli altri associati ancora in libertà attraverso l'uso di telefoni e di internet» e ad evitare il pericolo che il soggetto si allontani senza autorizzazione dalla propria abitazione e commetta gravi reati in esecuzione del programma criminoso dell'associazione, di cui continua a far parte e dalla quale potrebbe continuare a ricevere ordini.

Ebbene, di questa radicale e simmetrica diversità tra i due fenomeni associativi si deve - inevitabilmente - tener conto, dal momento che potrà essere considerato *partecipe* all'associazione terroristica islamica quel soggetto che intrattenga con la struttura principale un qualche tipo di contatto, ammettendo che questo possa essere anche *flessibile e/o indiretto*, ma, comunque, necessariamente *concreto*. La necessità di quest'ultimo requisito emerge chiaramente nelle conclusioni della sentenza in esame, in cui i giudici di legittimità riconoscono a quelli di merito di aver correttamente applicato i principi richiamati, e di aver valorizzato tutti quegli elementi raccolti nelle indagini indicanti il «superamento della soglia meramente psicologica della condotta di radicalizzazione»; l'«oggettiva concretizzazione dei presupposti e della programmazione criminosa»; il «contatto tra il ricorrente [...] ed i gangli centrali o comunque principali dell'associazione terroristica, sufficiente a fondare la sua partecipazione associativa», per quanto indiretto, flebile e privo di formalità, in quanto «certamente idoneo, dal punto di vista della sussistenza della gravità indiziaria, a consentire di arguire l'affidamento, pur non diretto e immediato, della “casa madre” circa l'inclusione nel gruppo terroristico dell'associato». La Cassazione stabilisce, pertanto, che non è in ogni caso corretto riconoscere forme di partecipazione di tipo “unilaterale”, ossia non accompagnate dalla consapevolezza, anche solo indiretta, dell'associazione di “poter contare” sul nuovo adepto, in ciò l'interprete dovendo continuare a fare applicazione delle statuizioni delle Sezioni Unite *Mannino*⁶⁸, seppur adattate a un contesto criminale profondamente diverso da quello mafioso⁶⁹.

La sentenza, in questa sede analizzata, consente di superare le preoccupazioni rispetto al rischio di uno scivolamento verso la punizione, a titolo di partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo, della mera adesione psicologica del singolo⁷⁰ - o della cellula - al progetto criminale attuato dalle organizzazioni terroristiche internazionali. Un rischio che si è avvertito soprattutto dopo che, con la autoproclamazione della nascita dello Stato Islamico, dal 2014 quest'ultimo, considerato la principale fra le organizzazioni

⁶⁸ L. D'AGOSTINO, *I margini applicativi della condotta di partecipazione all'associazione terroristica*, in *Dir. pen. cont - Rivista Trimestrale* 1/2017, cit., p. 89.

⁶⁹ A. VALSECCHI, *Per la prova della partecipazione all'Isis sono necessari e sufficienti contatti anche indiretti fra adepto e membri dell'organizzazione (accompagnati dall'adesione ideologica al programma terroristico)*, in *Sistema Penale*, cit., par. 3.4.

⁷⁰ E. DOLCINI-G. L. GATTA (diretto da), *Codice Penale Commentato*, vol. II, 5° ed., Milano, 2021, cit. p. 161.

terroristiche operanti oggi a livello internazionale, ha fatto dell'apertura all'adesione universale e spontanea di nuovi adepti - la "chiamata" - uno strumento di attuazione della propria strategia criminale⁷¹.

4.1 Gli accertamenti richiesti da una corretta esegesi della condotta di partecipazione: la conferma più recente della Corte Suprema

In definitiva, un'interpretazione *estensiva* della condotta di partecipazione è legittima, a condizione che, oltre all'adesione ideologica del soggetto, sia dimostrato che:

i) la condotta è tenuta all'interno di una struttura che presenti uno schema organizzativo - anche *minimo* o *rudimentale*, come può essere quello della *cellula* - capace di attuare il programma criminoso, a prescindere dal fatto che a questo sia stata data materiale esecuzione⁷²;

ii) oppure, che il soggetto - o il gruppo "locale" cui appartiene - intrattiene un contatto, ancorché flebile, con la struttura "madre" da cui si possa inequivocabilmente evincere l'*affidamento* che quest'ultima ripone sugli affiliati, ammettendo pacificamente che siffatto affidamento possa essere anche *indiretto* e *non immediato*, e che esso non debba essere necessariamente riconosciuto dall'organizzazione principale attraverso formule solenni, o rituali di "investitura".

In particolare riferimento al secondo requisito, si muove nella stessa direzione della sentenza n. 8891 una pronuncia ancora più recente, la n. 43917 del 2022⁷³, nella quale il collegio giudicante, di fronte ai gravi indizi di colpevolezza a carico degli imputati, li ha ritenuti partecipi all'ISIS «non solo in base all'accertato impegno a diffondere il pensiero radicale di quella organizzazione internazionale attraverso immagini video e comunicati, ma anche ai suoi contatti con persone operanti in campi di addestramento in Medio Oriente al servizio di quel sodalizio criminale». Valorizzando la formula di adesione spontanea, o «aperta» tipica dell'associazioni terroristiche islamiche, la Cassazione

⁷¹ A. VALSECCHI, *Per la prova della partecipazione all'Isis sono necessari e sufficienti contatti anche indiretti fra adepto e membri dell'organizzazione (accompagnati dall'adesione ideologica al programma terroristico)*, in *Sistema Penale*, cit., par. 4.

⁷² Cass. pen., sez. II, sent. n. 14704 del 22 aprile 2020.

⁷³ Precedentemente richiamata, par. 2., p. 82.

prosegue così: «la partecipazione [...] può essere desunta, in fase cautelare, dai propositi di partire per combattere gli “infedeli”, dalla dichiarata vocazione al martirio e dall’opera di indottrinamento, a condizione che l’azione del singolo si innesti nella struttura organizzata, ovverossia che esista un contatto operativo, anche flessibile, ma concreto tra il singolo e l’organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell’adesione da parte del soggetto agente».

Dal *dictum* della sentenza si evince il rinnovato richiamo all’accertamento dell’esistenza di un contatto, ancorché «flessibile ma concreto», tra l’affiliato e la struttura dell’ISIS, sicché l’esistenza del medesimo contatto assurge a *condizione* necessaria e imprescindibile per il riconoscimento della condotta partecipativa del singolo.

L’accertamento dei predetti elementi - del tutto assente nella pronuncia *Fathima* - indiziari dell’esistenza di un sodalizio terroristico è il *quid pluris* in grado di offrire una rilettura della nozione di partecipazione che sia adeguata alle peculiarità dell’associazione terroristica islamica, e che osservi, al contempo, i canoni ermeneutici del reato associativo. Infatti, essa declina virtuosamente l’insegnamento della pronuncia *Mannino*, circa la dinamicità e la funzionalità del ruolo che il partecipe concretamente assume, nella fenomenologia del terrorismo *jihadista*, e salvaguarda il canone dell’*offensività* del diritto penale, criterio indefettibile nell’interpretazione dei reati associativi e idoneo a plasmare il concetto di associazione, di fronte alla reticenza del legislatore⁷⁴.

5. Il concorso esterno nell’associazione terroristica

In ultima istanza, si esaminano i profili attinenti al concorso esterno, le cui vicende definitorie presentano diversi gradi di somiglianza con quelle concernenti la nozione di partecipazione, dal momento che non vi è un articolo del Codice che disciplini la condotta di quel soggetto che, a vario titolo e in varie forme, sostiene l’associazione criminale pur non facendone parte: il c.d. “*extraneus*”. Dunque, prima di trattare il concorso esterno riferito specificamente all’associazione terroristica, è doveroso procedere alla disamina dei principali interventi della giurisprudenza di legittimità, che, a più riprese, si è

⁷⁴ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, Padova, 2016, p. 401.

pronunciata sugli elementi costitutivi dell'istituto in parola, avendo particolare riguardo dell'ipotesi del concorso esterno nell'*associazione di tipo mafioso* di cui all'art. 416-bis c.p.

Fin dai suoi albori, la questione riguardante la configurabilità della condotta dell'*extraneus* ha suscitato un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, nel quale emergeva la cruciale esigenza di tipicità della condotta medesima. Tale esigenza era avvertita in ragione della problematicità legata all'indeterminata ed eterogenea natura propria dell'inedita figura delittuosa, la cui identità, in assenza di una definizione normativa, doveva essere - necessariamente e inevitabilmente - ricercata nel diritto giurisprudenziale, a sua volta già problematico per i caratteri di vaghezza e incertezza che da sempre lo contraddistinguono⁷⁵.

Sorsero allora posizioni fortemente critiche nella dottrina, alcune delle quali si spinsero addirittura a negare l'ammissibilità del concorso esterno: in particolare una tesi, fondata su un'interpretazione sistematica della normativa antimafia, osservava che l'aggravante dell'agevolazione avrebbe avuto proprio la funzione di assorbire le ipotesi di concorso *ex art. 110 c.p.*⁷⁶. Inoltre, un'autorevole voce⁷⁷ ammoniva sul pericolo di un effetto «*metastatico-moltiplicatore*» provocato dall'innesto del concorso esterno nella trama già dilatata del reato associativo, ravvisando possibili tensioni con il principio del *ne bis in idem*⁷⁸.

La negazione del concorso esterno fu condivisa anche dalla stessa giurisprudenza di legittimità⁷⁹, la quale, attenendosi a una scrupolosa lettura del dolo specifico delle fattispecie associative, ritenne che anche il concorrente dovesse aderire a tale forma di dolo, e dunque dovesse perseguire i fini dell'associazione, non essendo più possibile, però, distinguere dal *partecipe*. Quindi, questa interpretazione si traduceva in una rigida

⁷⁵ F. DE LEO, *Aspettando un legislatore che non si chiami Godot. Il concorso esterno dopo la sentenza Mannino*, in *Cass. pen.*, fasc. 5, 2006, p. 1994B ss.

⁷⁶ Vedasi F. SIRACUSANO, *Il concorso di persone e le fattispecie associative*, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1876

⁷⁷ C. VISCONTI, *Il concorso esterno nell'associazione mafiosa: profili dogmatici ed esigenze politico criminali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, p. 1340.

⁷⁸ T. GUERINI, *Il concorso eventuale nell'associazione mafiosa*, in *Diritto di Difesa*, fasc. 4, 1° dicembre 2022, p. 783.

⁷⁹ *Ex multis*, *Cass. pen.*, sez. I, sent. n. 2348 del 18 maggio 1994.

impostazione “*aut-aut*”, per cui o l’agente è partecipe, oppure non lo è⁸⁰: la figura del concorrente esterno si risolveva così in un *tertium non datur*.

In aperto contrasto con le posizioni testé citate, le Sezioni Unite, nella pronuncia *Demitry*⁸¹, riconobbero invece - per la prima volta - il concorso di persone nei reati associativi, concentrandosi proprio sull’ipotesi relativa alle associazioni di tipo mafioso⁸².

Questa “rivoluzionaria” sentenza può essere considerata la prima tappa obbligata nella disamina della giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di concorso esterno, dal momento che, in essa, proprio facendo ricorso al modello di tipizzazione causale, fu fondato il relativo *tipo* criminoso in maniera più confacente ai principi di determinatezza/precisione *sub specie* prevedibilità astratta e offensività. La scelta del formante giudiziale dell’istituto fu quella di tracciare la distinzione fra partecipe e concorrente esterno sul piano delle rispettive *funzioni*: da un lato, dunque, si riconobbe all’*intraneus*, compenetrato organicamente nel sodalizio, un ruolo dinamico e causale nella quotidianità dell’organizzazione, dall’altro, si relegò la figura del concorrente esterno in uno «*stato di fibrillazione*», vale a dire in una fase patologica della vita dell’ente, cui egli era chiamato a porre fine mediante il proprio determinante contributo⁸³. Richiedendo all’*extraneus* un apporto salvifico rispetto all’intera organizzazione, il concorso esterno fu indirettamente costruito come concorso nell’associazione nel suo complesso, piuttosto che in una delle due distinte fattispecie autonome di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell’art. 416-*bis* c.p.⁸⁴

I giudici di legittimità affermarono che il concorrente esterno «è per definizione colui che non fa parte dell’associazione e che l’associazione non chiama a far parte», ed evidenziarono che la distinzione tra colui che agisce dall’interno dell’associazione e colui che agisce dall’esterno del sodalizio era da ritenersi strettamente connessa con la distinzione tra fisiologia e patologia dell’ente criminale, di conseguenza lo spazio proprio del concorrente esterno era quello della patologia del sodalizio, mentre quello proprio del partecipe era quello della fisiologia dell’agire associativo. Per essere riconosciuta, la

⁸⁰ F. DE LEO, *Aspettando un legislatore che non si chiami Godot*, in *Cass. pen.*, cit., p. 1994B ss.

⁸¹ Cass. pen., SS.UU., sent. n. 16 del 5 ottobre 1994.

⁸² G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G. L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, 12° ed., Giuffrè, Milano, 2023, p. 599.

⁸³ I. GIUGNI, *Il problema della causalità nel concorso esterno*, in *Dir. pen. cont.*, 6 ottobre 2017, pp. 23-24.

⁸⁴ La condotta di partecipazione e quella di promozione, direzione e organizzazione.

condotta dell'*extraneus* doveva dunque porsi in uno stretto rapporto “salvifico” e di necessaria assistenza al sodalizio criminale, nei momenti in cui quest’ultimo versava in situazioni di crisi.

Tale binomio tra fisiologia/partecipe e patologia/concorrente, aveva dato vita a non poche difficoltà applicative, dal momento che finiva per sottrarre alla repressione penale il genere di manifestazioni collusive più diffuso, quello cioè, costituito da connubi e scambi reciprocamente vantaggiosi tra esponenti della società civile e delle istituzioni, da un lato, e, dall’altro, consorterie mafiose affatto bisognose di aiuto, ma, anzi, talmente vitali da consentire l’erogazione di adeguate contropartite ai favori ricevuti. Perciò, il paradigma dello *stato di fibrillazione* risentiva di un’irragionevole limitazione della configurabilità del concorso esterno, anche se, come osserva Vincenzo Maiello, siffatta limitazione può essere verosimilmente ritenuta frutto di una scelta *consapevole* da parte della pronuncia *Demistry*, che, riconoscendo - si rammenti - per prima l’inedita figura del concorso esterno, «ha spalancato un territorio di rapporti potenzialmente indefinito, a rischio di attrazione nella nuova fattispecie. Non è azzardato, allora, ipotizzare che il ricorso all’elemento dello *stato di fibrillazione* abbia assecondato un ruolo *volutamente* delimitativo della fattispecie, sia per agevolarne la metabolizzazione nel circuito del consenso sociale, sia per rendere praticabile la verifica probatoria della causalità del fatto concorsuale»⁸⁵.

Successivamente, nella sentenza *Carnevale* del 2002⁸⁶, le Sezioni Unite chiarirono che la distinzione tra partecipe e concorrente esterno non poteva essere collegata *esclusivamente* all’evanescente distinzione tra fisiologia e patologia dell’agire associativo, costituendo il caso della *fibrillazione* solo un’ipotesi, ma non certo un’ipotesi esaustiva, della differenza tra la condotta del concorrente esterno e la condotta del partecipe⁸⁷. In questa pronuncia, infatti, si ridimensionò, innanzitutto, il ruolo dello «*stato di fibrillazione*»: degradandolo a mera esemplificazione situazionale, la Corte precisò che «*la fattispecie concorsuale sussiste anche prescindendo dal verificarsi di una situazione di anormalità nella vita dell’associazione*». Quindi, la condotta dell'*extraneus* fu collegata ad una gamma più

⁸⁵ V. MAIELLO, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti*, 2°ed., Giappichelli, Torino, 2019, pp. 134-135.

⁸⁶ Cass. pen., SS.UU., sent. del 30 ottobre 2002.

⁸⁷ A. FALLONE, *Concorso esterno: tra tipicità sostanziale e tipicità del metodo probatorio della fattispecie penale*, in *Giur. mer.*, fasc. 4, 2012, p. 774B ss.

ampia di eventi: non più il solo mantenimento in vita dell'associazione, ma anche la sua «conservazione» o il suo «rafforzamento»⁸⁸.

Svolto questo passaggio, si ritenne adoperabile il criterio dell'*occasionalità*⁸⁹ del contributo, in base al quale il contributo occasionale ed episodico sarebbe proprio della condotta dell'*extraneus*, mentre il contributo apportato in via reiterata e stabile in favore del sodalizio malavitoso indicherebbe l'appartenenza dell'agente al sodalizio medesimo.

In realtà, la Corte riconobbe che il concorso esterno potesse configurarsi tanto nell'ipotesi di un contributo isolato, tanto nell'ipotesi di un'attività reiterata e costante. In riferimento a questa seconda ipotesi, spiegò che «può risultare non essenziale, ai fini della configurabilità del reato di concorso, l'esito favorevole delle condotte, vale dire l'effettivo “aggiustamento” di ogni procedimento o di ogni singola decisione, dal momento che è proprio nella reiterata e costante attività di ingerenza [...] che va ravvisata l'idoneità del contributo apportato dall'*extraneus*: non potendosi dubitare che la condotta posta in essere da quest'ultimo determina negli esponenti del sodalizio la consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto di un soggetto, qualificato, operante in istituzioni giudiziarie e un tale effetto costituisce, di per sé solo, un indiscutibile rafforzamento della struttura associativa». Leggendo queste righe, si ha l'impressione che la Corte abbia diversificato, in maniera alquanto confusa, il tipo di causalità rilevante a seconda che l'apporto esterno presenti natura episodica, oppure continuativa.

Ed è in questo punto che siffatto criterio, così come formulato, si espone a un duplice rilievo critico. Da un lato, l'apporto esterno “episodico” soggiacerebbe a una rigorosa logica causale/condizionalistica dal momento che la sua rilevanza penale sarebbe subordinata alla produzione di un evento di positiva portata per il sodalizio e al relativo meccanismo di imputazione causale; dall'altro, l'apporto “continuativo” si inscriverebbe nel paradigma del «vantaggio presunto»: ai fini della punibilità, sarebbe sufficiente che il soggetto si attivasse, a prescindere dall'effettivo conseguimento dei risultati auspicati⁹⁰.

⁸⁸ I. GIUGNI, *Il problema della causalità nel concorso esterno*, in *Dir. pen. cont.*, cit., p. 26.

⁸⁹ In dottrina, V. PATALANO, *L'occasionalità come criterio per valutare le diverse condotte*, in *Guida dir.*, 1991, n. 2, p. 76.

⁹⁰ V. MAIELLO, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, cit., p. 136.

La pronuncia del 2002 sembrava, in definitiva, aver vanificato l'intento della sentenza *Demiry*: la tipizzazione del concorso esterno quale reato di evento aveva, infatti, la funzione di circoscrivere l'area del penalmente rilevante, facendovi rientrare esclusivamente le condotte più gravi, ossia quelle che si fossero sostanziate in un apporto salvifico al sodalizio mafioso, soddisfacendo istanze di adeguamento ai principi di offensività e proporzionalità. Le scelte della sentenza *Carnevale* - il ridimensionamento del requisito della «fibrillazione» e l'accoglimento di una nozione debole di causalità - sembrano, dunque, falsare l'equilibrio fra istanze garantistiche e necessità di repressione del fenomeno della contiguità mafiosa⁹¹.

Significativo e di capitale importanza fu l'arresto delle Sezioni Unite nella pronuncia *Mannino*, che - oltre a restituire, come visto, un'efficace e granitica definizione di *partecipe* - elaborò un nuovo criterio che inquadrasse il concorso esterno, ai fini della configurazione del quale «non è affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità *ex ante* - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio *ex post*, si riveli per contro ininfluenza o addirittura controproducente per la verifica dell'evento lesivo».

Rifiutate esplicitamente le teorie dell'aumento del rischio e della causalità agevolatrice, i giudici di legittimità, attraverso l'esplicito richiamo alla sentenza *Franzese*, di pochi anni precedente e scritta dalla penna dello stesso estensore⁹², optarono per l'accoglimento del modello di sussunzione della teoria della *condicio sine qua non* sotto l'egida di leggi scientifiche di copertura. Al giudice, dunque, non resta che valutare, tanto in presenza di contributi episodici, quanto di contributi continuativi, l'efficienza causale della condotta dell'*extraneus* rispetto alla produzione degli eventi alternativi di «conservazione» o di «rafforzamento» del sodalizio, mediante un giudizio *ex post*, che abbia alla base, per espressa previsione della Corte riunita, «massime di esperienza di empirica plausibilità».

Pertanto, perché possa applicarsi il combinato disposto degli art. 110 e 416-*bis* c.p., è necessario che, all'esito di un accertamento così impostato, sia possibile sostenere che la condotta del concorrente abbia «inciso immediatamente ed effettivamente sulle capacità

⁹¹ I. GIUGNI, *Il problema della causalità nel concorso esterno*, in *Dir. pen. cont.*, cit., pp. 27-28.

⁹² Cass. pen., SS. UU., sent. n. 30328 dell'11 settembre 2002. Le motivazioni delle due pronunce delle S.U., Franzese e Mannino, furono redatte, infatti, dal medesimo estensore, il consigliere Canzio.

operative dell'organizzazione criminale, essendone derivati concreti vantaggi o utilità per la stessa o per le sue articolazioni settoriali»⁹³.

Coerentemente, la Corte, ribadita la validità del parametro intraneo/estraneo, affermò che «assume invece la veste di concorrente esterno il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'*affectio societatis*, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione anche parziale del programma criminoso della medesima»⁹⁴.

Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la fattispecie di cui all'art. 270-bis c.p. compatibile con il concorso esterno, sulla scorta degli insegnamenti della sentenza *Mannino*, in cui si legge che «neppure un'ampia e diffusa frammentazione legislativa in autonome e tipiche fattispecie criminose⁹⁵ dei vari casi di contiguità mafiosa sarebbe comunque in grado di paralizzare l'espansione operativa della clausola generale di estensione della responsabilità per i contributi atipici ed esterni diversi da quelli analiticamente elencati, secondo il modello dettato dall'art. 110 c.p. sul concorso di persone nel reato, se non introducendosi una disposizione derogatoria escludente l'applicabilità della suddetta clausola per i reati associativi»⁹⁶.

La trasposizione di tali principi al reato associativo in parola ha reso possibile l'applicazione dello schema concorsuale anche rispetto all'associazione avente finalità di terrorismo internazionale «nei confronti di quei soggetti che pur rimanendo esterni alla struttura organizzativa, apportino un concreto e consapevole apporto eziologicamente rilevante sulla conservazione, sul rafforzamento e sul conseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali, sempreché, ovviamente sussista la consapevolezza della finalità perseguita dall'associazione a vantaggio della quale è prestato il contributo»⁹⁷.

⁹³ I. GIUGNI, *Il problema della causalità nel concorso esterno*, in *Dir. pen. cont.*, cit., p. 28.

⁹⁴ A. FALLONE, *Concorso esterno*, in *Giur. mer.*, cit., p. 774B ss.

⁹⁵ Come, di fatto, è avvenuto nella normativa antiterrorismo.

⁹⁶ C. PAVARANI, *sub art. 270-bis* in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (a cura di), *Trattato di Diritto penale, Parte speciale, Vol. I*, cit. pp. 363-364.

⁹⁷ Cass. pen. sez. I, sent. n. 1072 dell'11 ottobre 2006.

A titolo esemplificativo, possono integrare il concorso esterno esperti falsari che riforniscano le *cellule* di documenti contraffatti validi per l'espatrio, oppure all'attività di criminali comuni che procurino - per conseguire un proprio profitto - armi ed esplosivi all'associazione terroristica⁹⁸.

Tuttavia, il concorso esterno nell'associazione terroristica islamica è ipotesi rara⁹⁹, se non addirittura unica nell'odierno panorama giurisprudenziale.

5.1 L'efficacia vincolante degli insegnamenti della Cassazione: una pronuncia paradigmatica

Ad ogni modo, a evidenziare l'importanza dell'edificante contributo della giurisprudenza evocata, merita di essere menzionata una successiva sentenza di legittimità¹⁰⁰, intervenuta sì nell'ambito dell'art. 270-*bis* c.p., ma avente ad oggetto fatti relativi al terrorismo di matrice *politica*. Nella vicenda processuale, a carico della persona indagata era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per l'art. 270-*bis* c.p., sotto il profilo della condotta partecipativa di cui al secondo comma¹⁰¹: avverso l'ordinanza di conferma emessa dal Tribunale del riesame l'interessato ricorreva per Cassazione.

Nei passaggi motivazionali, il collegio svolge un triplice richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di partecipazione e concorso esterno:

i) il primo richiamo è al *dictum* della preziosissima sentenza *Mannino*: «in adesione ai principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di delitto associativo previsto dall'art. 416 c.p., si deve definire partecipe colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione, non solo è, ma fa parte della stessa o, meglio ancora, prende parte alla stessa: tale locuzione è da intendere non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai

⁹⁸ F. VIGANÒ, *Il contrasto al terrorismo di matrice islamico-fondamentalista*, in C. DE MAGLIE-S. SEMINARA (a cura di), *Terrorismo internazionale e diritto penale*, cit., p. 152.

⁹⁹ M. MICCICHÉ, *La partecipazione all'associazione terroristica di cui all'art. 270-*bis* c.p.*, in *Giurisprudenza Penale Web*, cit., p. 9, nota 36.

¹⁰⁰ Cass. pen., sez. I, sent. n. 16549 del 4 marzo 2010.

¹⁰¹ Oltre che per il reato di cui all'art. 306 c.p. primo e secondo comma, "banda armata".

compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima»;

ii) il secondo invoca quella giurisprudenza che, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni Unite, oggetto del primo richiamo, ha restituito l'autentica interpretazione della condotta di partecipazione riferita *all'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico*: «in questo contesto, la prova della partecipazione ad associazioni terroristiche non può essere desunta dal solo riferimento all'adesione psicologica o ideologica al programma criminale, ma la dichiarazione di responsabilità presuppone la dimostrazione dell'effettivo inserimento nella struttura organizzata attraverso condotte univocamente sintomatiche consistenti nello svolgimento di attività preparatorie rispetto alla esecuzione del programma oppure nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale»¹⁰²;

iii) il terzo, infine, è alla sentenza poc'anzi disaminata¹⁰³: «come già recentemente affermato da questa Corte, la struttura della fattispecie delineata dall'art. 270-bis c.p. è compatibile con l'applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concorso eventuale nel delitto associativo».

Pertanto, sfruttando questo richiamo "a cascata" - giacché le due pronunce del 2006 richiamano, a loro volta, la sentenza delle Sezioni Unite - la Corte Suprema sostiene espressamente che la condotta dell'*extraneus* è un'ipotesi fondata su un preciso schema logico-giuridico, e assevera che «l'applicazione dello schema concorsuale tracciato nell'art. 110 c.p. rende, quindi, ammissibile la figura del concorso esterno anche rispetto alla fattispecie associativa con finalità di terrorismo internazionale nei confronti di quei soggetti che, pur restando estranei alla struttura organizzativa, apportino un concreto e consapevole apporto eziologicamente rilevante sulla conservazione, sul rafforzamento e sul conseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali, sempreché, ovviamente, sussista la consapevolezza della finalità perseguita dall'associazione a vantaggio della quale è prestatò il contributo».

Al netto di ciò, dalle righe della motivazione pare evincersi che la necessità di ribadire - in modo inequivocabile - la compatibilità dell'istituto concorsuale esterno col reato

¹⁰² Cass. pen., sez. I, sent. n. 30824 del 15 giugno 2006.

¹⁰³ Cass. pen., sez. I, sent. n. 1072 dell'11 ottobre 2006.

associativo nasca dall'atteggiamento inerte del Tribunale del riesame in merito proprio all'accertamento di un'*effettiva* condotta partecipativa *ex art. 270-bis c.p.*

Su questo punto, la Corte non lesina critiche ai giudici di merito, e prosegue osservando che «i giudici del riesame avrebbero dovuto stabilire se i comportamenti posti in essere da P. - descritti nell'ordinanza di custodia cautelare senza alcuna correlazione logico-causale con la vita dell'associazione terroristicamente-eversiva costituita in banda armata - e il possesso della documentazione in precedenza indicata, contenuta in file cifrati, potevano costituire, anche alla luce delle deduzioni difensive sulle risultanze della relazione tecnica redatta dal servizio di Polizia postale il 31 maggio 2007, l'obiettiva espressione di una partecipazione alla banda armata e di un effettivo inserimento nell'associazione con finalità di terrorismo e di una consapevole volontà orientata alle attività terroristiche».

In altri termini, la critica del collegio di legittimità evidenzia come la pronuncia di merito sia giunta frettolosamente a concludere per la sussistenza dell'ipotesi partecipativa sulla base di una valutazione superficiale del materiale probatorio, da cui non emergerebbe limpidamente, peraltro, il nesso tra i fatti contestati al singolo - a titolo di partecipazione - e la vita della associazione terroristica stessa.

Or dunque, esclusa la sussistenza della partecipazione, si può allora procedere all'ulteriore verifica di un'eventuale responsabilità a titolo di concorso esterno. Il Tribunale del riesame, però, non prese in considerazione l'ipotesi concorsuale, benché quest'ultima potesse legittimamente e pacificamente configurarsi alla luce dei *dicta* giurisprudenziali menzionati.

È sulla base di questo assunto che la Corte Suprema ha mosso l'ulteriore, decisiva, finale critica ai magistrati di merito, i quali - infatti - avrebbero «dovuto anche verificare [...] se gli elementi investigativi acquisiti consentivano di ritenere dimostrata la responsabilità dell'indagato per attività terroristiche a titolo di concorso esterno nel delitto associativo, ai sensi degli artt. 270-*bis* e 110 c.p., alle precise condizioni precedentemente indicate», vale a dire i ripetuti arresti giurisprudenziali già citati; e ancora, «dai precedenti rilievi emerge che le operazioni valutative compiute dal Tribunale del riesame risultano carenti e lacunose a causa dell'omesso esame di taluni punti essenziali dell'indagine probatoria e del mancato approfondimento di altri punti di decisiva rilevanza».

Confermata l'efficacia vincolante dei precedenti giurisprudenziali, e all'esito di ragionamenti così compiutamente strutturati e consolidati, la Cassazione ritenne fondato il ricorso, annullò l'ordinanza impugnata e dispose il rinvio per il nuovo esame al Tribunale.

CAPITOLO V

SOMMARIO: Rilievi conclusivi – 1. Considerazioni complessive sulla normativa vigente – 2. Prospettive normative future e ipotizzabili – 3. Le norme antiterrorismo e il *diritto penale del nemico*: i tre momenti di incontro – 3.1 L’anticipazione della tutela penale – 3.2 Verso il diritto penale *d’autore*? – 3.3 L’indeterminatezza delle fattispecie – 4. Considerazione finale sui principi: i termini del “giuramento di fedeltà” del giudice e del legislatore alla Costituzione.

Rilievi conclusivi

Nel corso della trattazione si è avuto modo di porre in risalto come la dimensione *transnazionale* e la spiccata carica distruttiva del terrorismo islamico abbiano esercitato un significativo impatto sulla comunità internazionale.

Le istituzioni hanno dovuto affrontare una serie di questioni non di scarsa importanza, a cominciare da quella fondamentale - per certi versi, ancora aperta - concernente *cosa* sia il terrorismo religioso e *quale* possa esserne la *definizione giuridica* più appropriata: una fatica di Sisifo, considerata la complessità socio-criminologica del fenomeno, nonché la presenza al suo interno di ulteriori zone “grigie”, come si può dedurre dalla presenza di *più figure* di terrorista, nonché dalla struttura “polverizzata” in *cellule* in cui gli stessi terroristi operano.

In risposta a un fenomeno criminale senza precedenti e connotato da elementi singolari - fra tutti, la formula di adesione “spontaneistica” alla causa *jihadista* - l’ordinamento italiano ha messo in campo una serie di soluzioni, di natura legislativa e giurisprudenziale, rispondenti a una precisa strategia politico-criminale di ampio respiro e di lungo termine, condivisa a livello sovranazionale europeo e internazionale¹.

Riferita alle norme penali, tale strategia non ha mai fatto mistero di ispirarsi a logiche fortemente *preventive*, che - naturalmente - sono suscettibili di porsi in rapporti

¹ F. ROSSI, *La circolarità dei modelli nazionali nel processo di armonizzazione europea delle legislazioni penali antiterrorismo*, in *Dir. pen. cont.* 1/2017, p. 188.

conflittuali con i principi di garanzia riconosciuti e strenuamente difesi dalle democrazie costituzionali.

In quest'ultimo capitolo, al fine di rendere puntuale riscontro del suddetto rilievo, sono trattati tre aspetti profondamente connessi ad esso: attraverso una lettura sinottica, si ripercorre la normativa antiterrorismo vigente nei suoi tratti distintivi; dopodiché, si procede a illustrarne i futuri sviluppi e quelli ipotizzabili; infine, si contempla il rapporto tra le esigenze di tutela della collettività, fondanti le fattispecie introdotte, e ancora da introdurre, con la tutela dei diritti fondamentali: in particolare, si indaga *se*, e *come*, l'apparato normativo penale si avvicini alle forme del c.d. «diritto penale del nemico» nel contrasto al terrorismo².

1. Considerazioni complessive sulla normativa vigente

Tutte le figure di reato finora affrontate si collocano nella categoria dei c.d. “reati di pericolo astratto”³, le ipotesi delittuose incriminanti condotte che non ledono il bene giuridico, bensì lo mettono in *pericolo*, lo *minacciano*⁴. Il disvalore penale cade quindi in un momento anteriore alla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma, momento in cui l'agente getta le basi per realizzare una successiva condotta *lesiva*: da qui si coglie già limpidamente la funzione di anticipazione della soglia di tutela penale in chiave preventiva.

Fattispecie paradigmatiche di questo schema repressivo sono i reati *associativi* che incriminano la costituzione di associazioni, la punibilità delle quali può essere affermata a prescindere dal fatto che le stesse abbiano commesso reati preordinati al raggiungimento degli obiettivi del sodalizio criminale: in riferimento al terrorismo internazionale, è l'art. 270-*bis* c.p. la norma avente funzione di reprimere il fenomeno nelle sue - spesso incerte - manifestazioni associative.

² D. PULITANÒ, *Il problema del diritto penale del nemico, fra descrizione e ideologia*, in A. GAMBERINI-R. ORLANDI (a cura di), *Delitto politico e diritto penale del nemico*, Bologna, 2007, p. 238.

³ Cass. pen., sez. II, sent. n. 24994 del 25 maggio 2006, *Bouhrama*.

⁴ G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G. L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Milano, 2023 p. 287.

Alla disamina, effettuata nei capitoli precedenti, si aggiungono, dunque, due ultime annotazioni: nella costellazione della normativa antiterrorismo, la fattispecie associativa, pur possedendo profonde radici storiche, è dotata ancora oggi di grande rilievo pratico-applicativo.

Ha profonde radici storiche perché essa, originariamente concepita per reprimere il terrorismo *politico* - che ha profondamente segnato la storia italiana - ha attraversato la storia stessa e infine ha ottenuto nuova linfa vitale grazie all'importantissima riforma del 2001, che l'ha resa adeguata a reprimere il *nuovo* terrorismo religioso, dall'aspetto radicalmente diverso da quello degli anni '80, ma non per questo meno pericoloso e distruttivo per i consociati⁵.

A dispetto di ciò, tuttavia, gode ancora oggi di diffusa applicazione - lo si è visto - essendo la norma più vicina a tutelare i beni giuridici, e dunque idonea a restituire pieno disvalore all'associazionismo terroristico e alle condotte a esso riconducibili.

Detto ciò, accanto all'art. 270-*bis* c.p. sono state successivamente introdotte altre fattispecie - "*monosoggettive*", di terrorismo c.d. "*individuale*"⁶ - dal momento che prendono in considerazione l'agire del *singolo non associato*. Le ipotesi delittuose di cui all'art. 270-*quater* c.p. e ss. - le più "*giovani*", nonché tra di loro "*sorelle*" - sono state adottate in momenti storici ben precisi e sotto l'egida delle fonti internazionali e regionali europee e comunitarie, anch'esse fortemente vincolate alle temperie storiche: di fatto, esse sono state forgiate per colpire le manifestazioni *proprie* del terrorismo di matrice islamica, che sembra essere l'unica forma di terrorismo internazionale alla repressione del quale sono preordinate tali fattispecie.

Infatti, queste figure di reato "*fotografano*" puntualmente - come una sequenza di istantanee - gli aspetti fenomenici dei singoli passaggi in cui si articolano le complesse vicende degli affiliati alla causa *jihadista*: l'arruolamento dell'aspirante *foreign fighter* (art. 270-*quater* c.p.); la condotta di chi fa in modo che questi possa raggiungere le zone geografiche sotto l'influenza dell'ISIS, o delle sue ramificazioni territoriali (art. 270-

⁵ C. PAVARANI, *sub* art. 270 *quater* c.p., in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale. Vol. I. I delitti contro la personalità dello Stato*, Torino, 2008, p. 321 ss.

⁶ R. BARTOLI-M. PELISSERO-S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2022, p. 833 ss.

quater.1 c.p.); l'attività di addestramento e quella di "auto-addestramento", riferibili rispettivamente al medesimo *foreign fighter* e al *lone wolf* (art. 270-*quinquies* c.p.); e infine la condotta di chi finanzia i terroristi, siano essi solitari o associati, senza però rendersi *partecipe* all'associazione terroristica (art. 270-*quinquies*.1 c.p.). Oltre ad assumere una funzione sussidiaria rispetto alla fattispecie associativa - espressa dalla formula «fuori dei casi di cui all'art. 270-*bis* c.p.» - le ipotesi delittuose summenzionate condividono un altro tratto, ossia l'essere strutturate come fattispecie a dolo specifico, in quanto teleologicamente orientate alla realizzazione di atti aventi finalità di terrorismo di cui all'art. 270-*sexies* c.p., al quale esse fanno espresso e pedissequo richiamo⁷.

Rispetto al rapporto con la tutela dei diritti fondamentali si anticipa qui un'osservazione, in realtà già evidenziata nelle precedenti pagine e che vale la pena richiamare: i reati di pericolo a dolo specifico impongono al giudice un'irrinunciabile e precisa valutazione di *idoneità* e *adeguatezza* della condotta rispetto al fine che l'agente si prefigge, dal momento che quanto più una condotta penalmente rilevante è lontana dall'obiettivo cui mira, tanto più questa valutazione diventa ardua e complessa. Ebbene, laddove dovesse mancare tale valutazione, o comunque dovesse essere insufficiente, si manifesterebbe una deriva "iperrepressiva" della risposta penale, giustificata dall'esigenza della salvaguardia della collettività a scapito del singolo.

Non può, allora, non essere riaffermata l'importanza dei principi di *tassatività*, *materialità*, *offensività* e *proporzionalità* del diritto penale, che formano una costellazione di astri che il giudicante non deve mai perdere di vista nell'insidiosa navigazione del procedimento penale.

2. Prospettive normative future e ipotizzabili

Ora, si rivolga lo sguardo al futuro prossimo della normativa antiterrorismo. Il 18 settembre 2024 il disegno di legge n. 1660 recante "disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento

⁷ G. MARINO, *Lo statuto del "terrorista": tra simbolo ed anticipazione*, in *Dir. pen. cont.* 1/2017, pp. 45-48.

penitenziario” - comunemente chiamato “ddl sicurezza” - è stato approvato dalla Camera dei Deputati e ora è al vaglio del Senato⁸.

All’art. 1 dell’atto è prevista l’introduzione di una nuova fattispecie in tema di terrorismo, l’art. 270-*quinquies*.3 c.p. rubricato “*detenzione di materiale con finalità di terrorismo*”, il cui dispositivo recita: «chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quinquies*, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni».

La norma è finalizzata a dare piena attuazione all’art. 8 della direttiva UE 2017/541, in forza del quale «gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l’atto di ricevere istruzioni per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) ad i)».

Il tenore della disposizione comunitaria non sembra obbligare il legislatore interno ad ampliare la disciplina vigente nella direzione tracciata dal disegno di legge, in quanto il “ricevere istruzioni” implica un rapporto consapevole con chi le fornisce. Tuttavia, l’undicesimo “considerando” della direttiva prevede che «la qualificazione come reato dell’atto di ricevere un addestramento a fini terroristici integra il reato esistente consistente nell’impartire addestramento e, in particolare, risponde alle minacce derivanti da coloro che preparano attivamente la commissione di reati di terrorismo, compresi coloro che in ultima istanza agiscono da soli. L’atto di ricevere addestramento a fini terroristici comprende l’acquisizione di conoscenze, documentazione o abilità pratiche. L’autoapprendimento, anche attraverso Internet o la consultazione di altro materiale didattico, dovrebbe altresì essere considerata ricevere addestramento a fini terroristici

⁸ <https://www.camera.it/leg19/126?pd1=1660-A>.

qualora derivi da una condotta attiva e sia effettuato con l'intento di commettere o di contribuire a commettere un reato di terrorismo».

Ritorna in auge l'espansione criminalizzante che pervade la politica criminale dell'Unione Europea in tema di contrasto al terrorismo: la norma in parola depone infatti per una estensione del controllo penale anche alla "acquisizione di conoscenze, documentazione o abilità pratiche".

Decisamente critica è la posizione di autorevole dottrina⁹ sulla nuova ipotesi delittuosa, che si contraddistingue indubbiamente per una *forte retrocessione* della punibilità, suscettibile di dare rilevanza a tipologie di autore, piuttosto che a fatti connotati, seppure in una dimensione di anticipazione della tutela, da una dimensione di pericolo astratto. Lo stesso "considerando" europeo evidenzia i rischi di questa anticipazione di tutela: «nel contesto di tutte le circostanze specifiche del caso, tale intenzione può essere dedotta ad esempio dal tipo di materiale consultato e dalla frequenza della consultazione. Pertanto, scaricare un manuale al fine di fabbricare esplosivi per commettere un reato di terrorismo potrebbe essere assimilato all'atto di ricevere un addestramento a fini terroristici. Al contrario, il semplice fatto di visitare siti web o di raccogliere materiale per finalità legittime, ad esempio a scopi accademici o di ricerca, non è considerato ricevere addestramento a fini terroristici ai sensi della presente direttiva».

Dinanzi a questi primissimi rilievi critici, si potrebbe - addirittura - già ipotizzare un emendamento al testo della disposizione, e a tal proposito Marco Pelissero suggerisce l'idea di «sopprimere l'avverbio "consapevolmente" e anticipare nella formulazione della norma la finalità di terrorismo o di eversione, in modo che sia chiaro che è questa specifica finalità a dover sorreggere la condotta (per come è attualmente collocata nel testo del disegno di legge, la finalità potrebbe essere letta come connotazione oggettiva del materiale contenente le istruzioni): in tal modo si potrebbe fare a meno anche del ridondante avverbio "consapevolmente"». In accordo alle modifiche proposte, il dispositivo della norma risulterebbe così: «chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quinquies*, con finalità di terrorismo, si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1,

⁹ M. PELISSERO, *A proposito del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica: i profili penalistici*, in *Sistema Penale*, 27 maggio 2024.

primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da due a sei anni».

Eppure, l'Autore rimane scettico anche su questa nuova, ipotetica versione della disposizione dal momento che «il disvalore della fattispecie rimarrebbe totalmente incentrato sulla finalità perseguita, in violazione dei principi di materialità e di offensività. Questa tendenza delle fonti dell'Unione europea ad ampliare e a far retrocedere il controllo penale in funzione di prevenzione del terrorismo richiederebbe, anche da parte della Corte costituzionale, un attento vaglio sulle norme attuative di tali fonti in relazione al rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, in quanto l'attuazione delle norme di fonte eurounitaria deve comunque tradursi in norme rispettose dell'impianto dei principi fondamentali a cui si ispira il nostro sistema costituzionale».

Infine, segnala che «il massimo della pena è irragionevolmente superiore al limite minimo di pena previsto per il vigente art. 270-*quinquies* c.p. che presenta una indubbia maggiore gravità; la cornice edittale si presenta manifestamente sproporzionata per eccesso se confrontata con quella ancor più grave di partecipazione all'associazione *ex* art. 270-*bis* c.p. che ha un minimo edittale di cinque anni, inferiore al massimo (sei anni) previsto per il reato di cui si propone l'introduzione».

Le riflessioni presentate colgono nel segno le principali questioni in precedenza segnalate: il carattere spiccatamente anticipatorio delle norme antiterrorismo, fortemente esasperato nella nuova fattispecie, da cui discendono fondate preoccupazioni circa la conformità di tali reati ai principi costituzionali.

In sostanza, anche questa nuova fattispecie si colloca in un preciso solco politico-criminale, volto ad anticipare sensibilmente il momento di attivazione della risposta penale. Per quanto concerne il rapporto con le altre norme antiterrorismo, anche l'art. 270-*quinquies*.³ può essere considerato una figura di reato *monosoggettiva* funzionale a reprimere, a uno stadio nettamente prodromico, la condotta propria del *lone wolf*, quel tipo di terrorista che - si ricordi - opera da solo e si procura da sé le conoscenze necessarie a compiere atti con finalità di terrorismo *ex* art. 270-*sexies* c.p., e in ragione di ciò, risulta

essere “bersaglio” designato della fattispecie di “auto-addestramento”, nei confronti della quale l’art. 270-*quinquies*.3 si pone, infatti, in rapporto sussidiario.

Al fine di suggerire un ulteriore, e proficuo, spunto di riflessione in merito a quale possa essere il perimetro applicativo della novella, si può citare una recente pronuncia della Corte Suprema¹⁰. I giudici di legittimità sono stati chiamati a esprimersi sulla fondatezza del ricorso proposto dall’interessato, il quale si era visto confermare in grado di appello la condanna resa nel giudizio *a quo*, in cui era stato accusato di aver posto in essere la condotta prevista dalla fattispecie di “auto-addestramento” di cui al primo comma, secondo periodo, dell’art. 270-*quinquies* c.p.: vale a dire che l’ipotesi di reato sostenuta era quella relativa all’agire di quel soggetto che «avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo¹¹, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-*sexies* c.p.».

Nel caso concreto, l’addebito all’imputato - come riporta il collegio giudicante - si riferiva all’«avere acquisito autonomamente le istruzioni per la preparazione e l’uso di materiali esplosivi armi da fuoco e venefiche con finalità terroristiche, di matrice ISIS, attraverso la consultazione in rete di materiale afferente alla propaganda dell’ISIS e la puntuale catalogazione del materiale scaricato dal web e riversato in schede di memoria micro SD».

I giudici, riproducendo la formulazione del dispositivo dell’art. 270-*quinquies* c.p., ne richiamano *in primis* la natura di *reato di pericolo*: «appare evidente come la previsione incriminatrice descriva un’ipotesi di reato di pericolo, perché punisce atti prodromici al compimento di condotte terroristiche». Partendo da questo preliminare e solido assunto, il collegio intraprende un percorso logico-argomentativo articolato in due tappe fondamentali, in entrambe le quali sono fermamente invocati i principi inviolabili del diritto penale:

i) «la condotta tipica non può limitarsi all’attività di informazione, pena la incostituzionalità di un precetto penale che sanzioni una mera idea eversiva, ma è

¹⁰ Cass. pen., sez. II, sent. 20193 del 7 febbraio 2023.

¹¹ «atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale».

integrata da comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di condotte di terrorismo, che risultino espressione di un doppio dolo specifico: la volontà di autoaddestrarsi per commettere atti di violenza o di sabotaggio e quella di perseguire una finalità terroristica». In queste righe, la Corte avverte che non è sufficiente a integrare la fattispecie penale la *sola attività di informazione*, bensì è necessaria altresì la presenza di «comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di condotte di terrorismo»: chiaramente, il richiamo è al principio garantista di *tipicità*, per cui l'agente è punibile se - e solo se - realizza una condotta espressamente prevista e vietata dalla legge penale. Tale rilievo non è di poco conto, giacché nel caso di specie il soggetto incriminato si era *limitato ad acquisire autonomamente le istruzioni*;

ii) «la consumazione anticipata nei reati a dolo specifico presuppone, perché il fatto non si esaurisca in una fattispecie di volontà, la sussistenza di atti che oggettivamente manifestino che la detta volontà è finalizzata a realizzare lo scopo terroristico; l'obiettivo perseguito deve esplicitarsi all'esterno in una condotta che, pur non dovendo raggiungere la soglia dell'idoneità propria del tentativo, attesti la serietà dell'azione rispetto al fine, proiettandosi all'esterno attraverso elementi concreti e, appunto, univoci». Il richiamo qui è duplice, in quanto è indirizzato ai principi di *materialità* e *offensività*: rispettivamente, il primo è ravvisabile nel leggere che gli atti compiuti dall'agente devono manifestare la volontà, ossia la finalità che li sorregge, e, allo stesso tempo devono proiettarsi all'esterno, ossia nella *realtà* materiale tangibile; il secondo si rinviene nella *concretezza* e nell'*univocità* degli elementi che rendono la condotta, quantomeno, pericolosa e potenzialmente capace di ledere - in un momento successivo - i beni giuridici tutelati. In particolare, l'univocità si salda indissolubilmente con la *tipicità* poiché «l'univocità della condotta, espressamente richiamata nel precetto penale, costituisce un requisito immancabile per l'individuazione della stessa tipicità della condotta».

Evidenziato chiaramente il requisito dell'*univocità*, la Corte ribadisce la necessità, asseverata dalla giurisprudenza, «che ricorrano, unitamente alle attività di informazione attraverso i mezzi di diffusione in merito ad atti di martirio e alla preparazione di atti terroristici, il rinvenimento di elementi esterni di varia natura che possano far pensare a condotte concretamente dirette alla predisposizione e alla preparazione di atti terroristici. Nel rispetto di questi principi è stata valorizzata la constatazione che l'agente non si fosse limitato a una mera acquisizione di informazioni di contenuto bellico, ma avesse posto in

essere comportamenti, tra cui viaggi all'estero, l'individuazione di obiettivi sensibili o l'acquisto di merci pericolose o la realizzazione di contatti specifici con elementi attivi nel settore o addirittura contigui ad associazioni terroristiche, da cui desumere univocamente la sua intenzione di prepararsi al compimento di atti terroristici».

In altre parole, non ci si può accontentare, ai fini della punibilità, che il soggetto si sia limitato ad acquisire informazioni, ma si rende altresì necessario l'accertamento, condotto alla stregua di «elementi esterni di varia natura», che consenta di identificare - o, almeno, di presumere ragionevolmente - la volontà del singolo di porre in essere «condotte concretamente dirette alla predisposizione e alla preparazione di atti terroristici».

A tal riguardo, è stata infatti valorizzata, accanto all'*acquisizione di informazioni*, la presenza di *condotte tipiche del terrorista islamico* - quali «viaggi all'estero, l'individuazione di obiettivi sensibili o l'acquisto di merci pericolose o la realizzazione di contatti specifici con elementi attivi nel settore o addirittura contigui ad associazioni terroristiche» - da cui sia possibile «desumere univocamente la sua intenzione di prepararsi al compimento di atti terroristici».

In assenza di un puntuale accertamento di siffatte condotte - come nel caso esaminato - la Corte ha disposto l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello. Le conclusioni sono cristalline: «la sentenza impugnata ha ritenuto che la mole di informazioni scaricate dal web, per le peculiari modalità di catalogazione del materiale acquisito e la precipua volontà di occultare l'origine delle stesse, nella evidente consapevolezza del loro carattere illecito, unitamente alla volontà di trasferirsi in Arabia Saudita, manifestata dall'imputato, fosse idoneo, complessivamente considerata, ad integrare la condotta materiale della fattispecie contestata, e cioè la realizzazione di comportamenti univocamente finalizzati al compimento di atti di terrorismo. Tali elementi non appaiono, in realtà, univoci nel palesare tale finalità, alla stregua dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità e in assenza di comprovati rapporti con soggetti attivi nel settore del radicalismo islamico che connotino in modo più significativo la condotta del G.».

Al di là dell'esito della vicenda processuale, ciò che emerge è che la condotta in concreto perseguita, ossia il *solo acquisire* «autonomamente istruzioni per la preparazione e l'uso di materiali esplosivi armi da fuoco e venefiche con finalità terroristiche», sembra

combaciare perfettamente con quella prevista e punita dal nuovo art. 270-*quinquies*.3 c.p.: se - per ipotesi - quest'ultimo fosse già stato inserito nell'ordinamento penale, si sarebbe potuto dare adito al profilarsi di un giudizio di responsabilità penale, e quindi anche la Corte Suprema avrebbe espresso una sentenza di condanna, confermando quelle di merito.

Ma ecco che sale alla ribalta una considerazione significativa, quasi "profetica": all'inizio del *primo* passaggio affrontato, i giudici di legittimità - in un *obiter dictum* - hanno dichiarato: «la condotta tipica non può limitarsi all'attività di informazione, pena la incostituzionalità di un precetto penale che sanzioni una mera idea eversiva». Parimenti al contributo dottrinale riportato, sembra che anche la Cassazione - a suo tempo - abbia preconizzato l'allungarsi dell'ombra di incostituzionalità su un'eventuale fattispecie limitata a incriminare la mera *attività informativa*, seppur sostenuta dalla finalità di terrorismo: verosimilmente, il problema risiederebbe nel rendere punibile una condotta che si avvicina più a una manifestazione *psichica interiore*, che a una condotta sufficientemente apprezzabile sul piano *materiale esterno*; a ciò si aggiungerebbe anche la mancata previsione di condotte che fungano da parametro funzionale a rivelare il nesso tra la stessa condotta informativa e la finalità terroristica, di per sé non agevolmente accertabile.

Pertanto, al netto di questa ulteriore disamina giudiziale, non si può negare che anche la recente fattispecie antiterrorismo, in maniera non dissimile dalle sue sorelle maggiori, presenti già profili critici non indifferenti, che fanno sorgere più di un quesito sul suo incerto futuro.

Dunque, bisognerà attendere l'appuntamento decisivo con la sfida costituita dal vaglio di legittimità costituzionale.

In conclusione di questo paragrafo, merita di essere poi considerata un'ipotetica norma incriminante l'*atto di recarsi* in uno Stato diverso da quello cui si risiede per finalità di terrorismo, l'introduzione della quale darebbe attuazione - anche in questo caso - alle prescrizioni comunitarie di cui alla direttiva 2017/541 in materia di terrorismo internazionale, più precisamente all'art. 9, primo comma, che impone l'obbligo di adottare «le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di recarsi in un paese diverso da tale Stato membro, al fine di

commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui all'articolo 3, o di partecipare alle attività di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale gruppo di cui all'articolo 4, o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui agli articoli 7 e 8».

Infatti, questa prescrizione non è ancora stata soddisfatta dall'ordinamento italiano, il quale disconosce un apposito reato e reprime solo attraverso lo strumento delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, «gli atti preparatori obiettivamente rilevanti a diretti a [...] prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale».

Per adempiere all'obbligo di criminalizzazione la norma dovrà essere strutturata in modo tale da colpire *colui che realizza il viaggio*, facendo salve, attraverso un'opportuna clausola di sussidiarietà, l'associazione terroristica *ex art. 270-bis* c.p.; la condotta di arruolamento passivo *ex art. 270-quater*, comma 2, c.p.; nonché quella, in procinto di essere introdotta, di detenzione di materiale con finalità di terrorismo *ex art. 270-quinquies.3* c.p. «L'effetto sarà quello di limitare moltissimo l'ambito di precettività della norma in commento, la quale dovrà - a conti fatti - limitarsi a colpire i trasferimenti di quei lupi solitari che non fanno (ancora) parte di un'associazione e che (ancora) non sono stati né arruolati né addestrati. Si tratta di una nicchia piuttosto ristretta nella quale si potranno collocare gli *wannabe terrorists* che partono quasi alla cieca con il personale obiettivo di compiere atti di terrorismo»¹².

In particolare, questa ipotesi delittuosa *monosoggettiva* realizza un arretramento della soglia tutela penale così incisivo a tal punto da colpire il diritto costituzionalmente garantito della libertà di circolazione *ex art. 16* Cost., secondo comma «ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge», fondando il disvalore della condotta sulla presunta finalità di terrorismo.

Inoltre, la direttiva richiede l'incriminazione del tentativo all'art. 14, la punibilità del quale postula la necessità di comprendere quando possano dirsi integrati gli estremi del *tentativo di viaggio*, quando cioè possano dirsi sussistenti degli atti idonei e diretti in

¹² F. FASANI, *L'impatto della direttiva antiterrorismo sulla legislazione penale sostanziale italiana*, in *Dir. pen. e proc.* 1/2018, p. 20.

modo non equivoco a compiere un trasferimento all'estero. «Una lettura restrittiva imporrebbe di richiedere quantomeno l'atto di recarsi in stazione o all'aeroporto, posto che condotte più remote - come ad esempio il semplice acquisto del biglietto - ben potrebbero essere intese come univocamente dirette alla realizzazione del viaggio, ma non sarebbero idonee rispetto a tale scopo, acquisendo la fisionomia degli atti preparatori. L'attuale volto del diritto penale del terrorismo non lascia, tuttavia, nutrire serie speranze circa esiti tanto garantistici. È probabile piuttosto che le esigenze di sicurezza prevarranno anche in questo caso, portando gli interpreti a ritenere integrato il tentativo di viaggio tutte le volte in cui vi siano degli atti prodromici al viaggio stesso, fra cui, ad esempio, il già citato acquisto del biglietto, ma anche tutti gli altri accorgimenti e adempimenti necessari per la partenza»¹³.

3. Le norme antiterrorismo e il *diritto penale del nemico*: i tre momenti di incontro

A più riprese si è fatto cenno alla plausibile insorgenza di conflittualità tra la normativa antiterrorismo e le libertà fondamentali riconosciute al singolo individuo, il sacrificio delle quali troverebbe fondamento nella difesa del benessere collettivo, quale bene giuridico supremo. D'altronde, è comprensibile che un fenomeno così nichilista e feroce susciti angosciose preoccupazioni, non solo nei comuni cittadini, ma anche nei tecnici del diritto e della politica, responsabili della tutela dei primi.

Già in passato, dinanzi al terrorismo politico degli anni '70, alla mafia e alla criminalità organizzata, l'ordinamento penale italiano ha sperimentato risposte normative espressione di un diritto penale di "lotta".

Al fine di combattere tali fenomeni, strutturalmente *permanenti* ed *emergenziali*, lo Stato si è avvalso di un arsenale tra i più complessi e incisivi dell'apparato penalistico: dalle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, alle fattispecie penali a tutela anticipata, sia nella forma dei delitti di attentato sia in quella di incriminazioni *ad hoc* di organizzazioni, associazioni, altri tipi di condotte prodromiche, sino ai regimi di carattere processuale, probatorio, premiale e penitenziario¹⁴.

¹³ F. FASANI, *L'impatto della direttiva antiterrorismo sulla legislazione penale sostanziale italiana*, in *Dir. pen. e proc.*, cit., pp. 20-21.

¹⁴ M. DONINI, *Il diritto penale di fronte al "nemico"*, in *Cass. pen.* 2/2006, p. 704.

Infatti, le fattispecie tipiche della lotta ai fenomeni criminali - sopra citati - sono proprio i reati associativi e le incriminazioni di atti preparatori, attentati, o di condotte contrassegnate da determinate finalità; il *reato associativo*, in particolare, è funzionale ad anticipare una serie di interventi processuali, utilizzabili in funzione di lotta, prima che sussista la prova della commissione di qualsiasi reato-scopo.

Questo tipo di apparato normativo - al quale appartengono le norme introdotte per reprimere il terrorismo islamico - si allontana dal diritto penale dell'offesa per avvicinarsi alla neutralizzazione di autori pericolosi¹⁵, mutuando le caratteristiche proprie del c.d. «diritto penale del nemico» (*Feindstrafrecht*), teoria elaborata dal giurista tedesco Gunther Jakobs negli anni '80.

Tale teoria si fonda sulla base di una netta distinzione tra il diritto penale del cittadino (*Bürgerstrafrecht*), applicabile ai membri della società che, pur commettendo crimini, riconoscono e rispettano l'ordine giuridico, e il diritto penale del nemico (*Feindstrafrecht*), destinato a coloro che rifiutano tali fondamenti e minacciano la stabilità dello Stato: questa distinzione postula l'appartenenza dell'autore del reato a una categoria soggettiva, quale fondamento dello specifico trattamento punitivo.

L'autore del reato è etichettato come "nemico" in ragione dell'identità che gli conferisce l'appartenenza a una determinata categoria o gruppo, sicché l'*identità nemicale* può fondarsi su elementi identificativi estremamente vari, generici e al limite anche irrazionali¹⁶: è l'identificazione nimicale il tratto essenziale della teoria jakobsiana. Da questo "etichettamento" discende una sorta di qualificazione personale che incide drasticamente sul trattamento da destinare a determinati soggetti e alle condotte da essi realizzate¹⁷.

E in effetti, Jakobs sostiene che, in circostanze eccezionali, è necessario un approccio giuridico più rigoroso per affrontare coloro che sono considerati "nemici" dello Stato. Tale approccio non si concentra tanto sulla punizione del passato comportamento illecito quanto sulla prevenzione di future minacce. Di conseguenza, il diritto penale del nemico permette e talvolta impone l'adozione di misure severe, come la detenzione prolungata

¹⁵ M. DONINI, *Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico*, in A. GAMBERINI-R. ORLANDI (a cura di), *Delitto politico e diritto penale del nemico*, Bologna, 2007, pp. 135-137.

¹⁶ F. PALAZZO, *Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali*, in *Quest. giust.* 4/2006, pp. 676-677.

¹⁷ M. DONINI, *Il diritto penale di fronte al "nemico"*, in *Cass. pen., cit.*, p. 704.

senza processo, sorveglianza intensiva, e l'uso di prove ottenute con metodi che normalmente potrebbero essere considerati controversi nel diritto penale tradizionale.

Dall'identificazione nemicale discendono, quindi, ulteriori tratti caratterizzanti il diritto penale del nemico, che, per quanto concerne la differenza di trattamento rispetto al cittadino, sono così riassumibili:

- i) estensione dell'incriminazione di atti preparatori: la reazione legale non richiede necessariamente l'effettiva lesione o la messa in pericolo di un bene, contrariamente a quanto avviene nel diritto penale applicato al cittadino, con la conseguenza di una possibile limitazione della libertà individuale fin dalla fase di preparazione del reato;
- ii) aumento dei livelli sanzionatori, soprattutto in relazione alle azioni di mera partecipazione alle associazioni criminali;
- iii) considerevoli deviazioni dalle normali regole procedurali, con una significativa riduzione delle garanzie difensive e con un'ampia legittimazione dell'utilizzo di tecniche investigative invasive della sfera privata degli individui;
- iv) spostamento dell'orientamento delle finalità della pena verso la mera neutralizzazione della pericolosità del condannato, secondo una concezione incentrata sulla sua esclusione, anziché sulla sua re-inclusione nella società¹⁸.

Questa impostazione è stata aspramente criticata da parte della letteratura giuridica, la quale, in particolare, ha obiettato che il diritto penale del nemico, dal momento che prevede una risposta normativa di carattere squisitamente *eccezionale*, destinata a colpire soggetti ben determinati, si colloca al di fuori del sistema di garanzie tracciato dalla Costituzione e dalle carte dei diritti fondamentali: il diritto penale del nemico finisce quindi per essere un "non diritto"¹⁹, e degenera in forme "militaristiche" di intervento, soprattutto in riferimento al terrorismo internazionale di matrice islamica²⁰.

Nello studio dei tratti che caratterizzano la teoria di Jakobs è inevitabile intravederne importanti momenti di incontro e di vicinanza - se non addirittura, di sovrapposizione -

¹⁸ G. RUBEO, *Punti d'incontro tra la teoria del diritto penale del nemico e la legislazione italiana antiterrorismo: diritto penale "al limite"*, in *Rivista Penale Diritto e Procedura*, 17 giugno 2024, pp. 3-4.

¹⁹ R. BARTOLI, *Lotta al terrorismo internazionale, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto*, Torino, 2008, p. 25 ss.

²⁰ F. PALAZZO, *Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali*, in *Quest. giust.*, cit., p. 683.

con la normativa antiterrorismo italiana adottata sulla scia di quelle europee e internazionali²¹.

In particolare, si possono sinteticamente enucleare *tre* principali momenti di incontro.

3.1 L'anticipazione della tutela penale

Il primo momento di incontro è la più volte ricordata *anticipazione della tutela penale*. È innegabile che le disposizioni in materia di terrorismo siano caratterizzate da una forte anticipazione della tutela, tendendo infatti a punire condotte preparatorie e collaterali rispetto alle fattispecie di attentato, soggette a processi di marginalizzazione nel secolo scorso²². La stessa fattispecie associativa e quelle *monosoggettive* incriminanti condotte preparatorie e collaterali hanno assunto sempre maggiore rilevanza, a dimostrazione di una certa propensione a creare un sistema incentrato sulla progressione di tutela²³, con la previsione di «fattispecie che puniscono stadi progressivi di offesa al bene finale, secondo una scala crescente di offesa che dalle condotte preparatorie, autonomamente punite, giunge allo stadio esecutivo dei delitti di attentato»²⁴.

Senza dubbio, in questa tendenza legislativa si collocano le figure di reato a cui è dedicato il precedente paragrafo. Esse incriminano condotte *neutre*, ossia prive di un intrinseco disvalore offensivo: *detenere istruzioni* - sebbene relative all'uso e alla fabbricazione di armi o esplosive - oppure *recarsi in viaggio* all'estero diventano condotte antiggiuridiche, e quindi perseguibili, nelle ipotesi in cui esse siano preordinate alla commissione di atti di terrorismo, che invece presentano un proprio disvalore connaturato.

Assecondando questi schemi repressivi, nella pratica applicativa potrebbe concretizzarsi il rischio che si vada a punire la libera manifestazione di un diritto, incriminando condotte prive di offensività sul piano materiale e che si collocano in una fase eccessivamente

²¹ F. ROSSI, *Il contrasto al terrorismo internazionale nelle fonti penali multilivello*, Napoli, 2022, pp. 203-206.

²² M. PELISSERO, *Contrasto al terrorismo internazionale e il diritto penale al limite*, in *Quest. giust.*, luglio 2016, par. 2.

²³ R. BARTOLI, *Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale: un nuovo paradigma emergenziale?*, in *Dir. pen. cont.* 3-2017, pp. 234-235.

²⁴ M. PELISSERO, *Contrasto al terrorismo internazionale e il diritto penale al limite*, in *Quest. giust.*, cit., par. 3.

anteriore rispetto all'effettiva lesione del bene giuridico tutelato e, addirittura, rispetto al tentativo punibile²⁵.

3.2 Verso il diritto penale *d'autore*?

Il secondo momento di incontro con la teoria di Jakobs è ravvisabile in un progressivo avvicinamento del diritto penale italiano alle forme del *diritto penale d'autore*, anziché a quelle del *diritto penale del fatto* proprio dello Stato di diritto: le logiche del primo esaltano l'elemento soggettivo dell'autore della condotta.

In questo caso, si può menzionare l'art. 270-*sexies* c.p., norma definitrice della finalità di terrorismo, nata dall'intento del legislatore di attribuire particolare rilevanza proprio all'elemento psicologico del reato, attuando «un ricorso sistematico alla “soggettivizzazione” massima delle fattispecie normative»²⁶. Nel momento in cui si incentra il disvalore della condotta sulla finalità che essa persegue, quindi sull'elemento soggettivo del reato, senza prevedere, al contempo, un requisito esplicito di idoneità oggettiva della condotta, assume assoluta rilevanza l'interiorità psichica dell'agente.

La conseguenza è che si ingenerano problematiche non trascurabili riguardo a quelle disposizioni che descrivono condotte materiali costituite dall'esercizio di un diritto, come ad esempio quello di associazione, o comunque da condotte pienamente lecite. Il rischio di una simile condizione è che, in applicazione di questo sistema, vengano punite semplici manifestazioni di volontà di commettere reato o, addirittura, delle forme di simpatia o solidarietà verso determinati progetti eversivi pensati ed attuati da soggetti terzi, con cui si condivide solo l'opposizione ai prevalenti valori dell'Occidente. Una simile conclusione si porrebbe in evidente antitesi con un diritto penale conforme ai principi generali dettati dalla Costituzione, il quale necessariamente richiede che vi sia una precisa distinzione tra l'intenzione di commettere un reato e l'effettiva commissione dello stesso.

Proprio la soggettivizzazione di cui si parla rappresenta un altro probabile punto d'incontro tra la legislazione penale italiana di contrasto al terrorismo e la teoria del diritto

²⁵ G. RUBEO, *Punti d'incontro tra la teoria del diritto penale del nemico e la legislazione italiana antiterrorismo*, in *Rivista Penale Diritto e Procedura*, cit., p. 10.

²⁶ L. PICOTTI, *Terrorismo e sistema penale: realtà, prospettive, limiti - Relazione di sintesi*, in *Dir. Pen. Cont. - Rivista Trimestrale* 1/2017, p. 255.

penale del nemico: infatti, la teoria jakobsiana è caratterizzata da logiche tipiche del diritto penale d'autore, con una marcata enfaticizzazione dell'elemento soggettivo del reato dovuta alla necessità di individuare il nemico a cui poter applicare il trattamento differenziato privo di garanzie²⁷.

Tuttavia sia la dottrina sia la giurisprudenza di legittimità sono intervenute allo scopo di allontanare lo spettro della presunta *soggettivizzazione*.

Infatti, la prima ha proposto una lettura in chiave oggettivistica del dolo specifico configurarsi come un «elemento di tipizzazione del “fatto” oggettivo costitutivo del reato, non riducibile a mera qualificazione del dolo o, comunque, del solo elemento “soggettivo” del reato»²⁸. In una simile visione, sarebbero superati i dubbi evidenziati rispetto ad una possibile violazione dei principi di materialità e di offensività. Infatti, considerando le varie disposizioni che rimandano al c.d. dolo specifico indicato dall'art. 270-*sexies* c.p. applicabili solo quando il fatto compiuto dall'agente abbia delle modalità di attuazione e di esecuzione tali da poterlo ritenere *idoneo e adeguato* al raggiungimento dello scopo vietato dalle norme, si ricondurrebbe la problematica evidenziata entro i limiti dell'oggettivismo penale tipico dello Stato di diritto. Così, richiedere l'*idoneità* dell'azione allo scopo indicato dalla disposizione avrebbe la conseguenza di collegarne il disvalore non solo a fattori di tipo soggettivo, ma soprattutto di tipo oggettivo.

Mentre, la seconda, in una serie di sentenze, ha formulato un'interpretazione restrittiva, introducendo l'elemento dell'idoneità nel dolo specifico. In questa prospettiva, nella sentenza n. 28009 del 2014, la Cassazione ha affermato come «il finalismo terroristico non sia un fenomeno esclusivamente psicologico, ma si debba materializzare in un'azione seriamente capace di realizzare i fini tipici descritti nella norma»²⁹. La giurisprudenza di legittimità, quindi, ha riconosciuto una funzione selettiva della portata oggettivistica della definizione, sinteticamente indicata nel requisito del “grave danno ad un Paese o ad

²⁷ G. RUBEO, *Punti d'incontro tra la teoria del diritto penale del nemico e la legislazione italiana antiterrorismo*, in *Rivista Penale Diritto e Procedura*, cit., pp. 11-12.

²⁸ L. PICOTTI, *Terrorismo e sistema penale: realtà, prospettive, limiti - Relazione di sintesi*, in *Dir. Pen. Cont. - Rivista Trimestrale* 1/2017, cit., p. 255.

²⁹ Cass. pen., sez. VI, sent. n. 28009 del 15 maggio 2014.

un'organizzazione internazionale", al fine di escludere dall'applicazione della fattispecie condotte di modesta offensività³⁰.

3.3 L'indeterminatezza delle fattispecie

Terzo, e ultimo, momento di incontro tra le disposizioni predisposte dal legislatore italiano per far fronte al fenomeno terroristico e le teorizzazioni di Jakobs è il problema dell'indeterminatezza della maggior parte delle disposizioni in materia terroristica, spesso caratterizzate da un notevole tasso di genericità e vaghezza. Questo profilo critico delle disposizioni in questione, se, dal lato del legislatore, può comportare una violazione dei principi costituzionalmente derivati di *precisione* e *determinatezza* per via di zone d'ombra nella descrizione degli elementi costitutivi che ne possono derivare, dal lato del giudice può creare una problematica relativa all'ambito applicativo delle disposizioni.

Il discorso si sviluppa con preciso riguardo alle fattispecie introdotte con la decretazione d'urgenza a partire dal 2005. Con riferimento all'art. 270-*quater* c.p., che disciplina il reato di arruolamento sia dal lato dell'arruolatore che dal lato dell'arruolato, occorre considerare che la disposizione in questione si presta a rilevanti critiche per la mancanza di una descrizione determinata della fattispecie. La condotta tipica indicata nella disposizione è infatti descritta in maniera evidentemente tautologica, con la conseguenza che dottrina e giurisprudenza si sono ritrovate a dibattere sul significato da dare al termine arruolare così semplicisticamente offerto dal legislatore. Inoltre la disposizione in questione presenta evidenti carenze per quanto riguarda il coordinamento tra le fattispecie, carenze che peraltro sono rinvenibili anche con riguardo all'art. 270-*quater*.1 c.p. Infine, l'articolo 270-*quinquies* c.p. è stato criticato prevalentemente con riguardo alla fattispecie di auto-addestramento, aggiunta nel 2015, ed ai suoi spazi applicativi che risultano essere particolarmente ristretti, peraltro non senza perplessità in merito all'effettiva necessità di prevedere una fattispecie di questo tipo, dal momento che non vi erano particolari vuoti di tutela da colmare³¹.

³⁰ G. RUBEO, *Punti d'incontro tra la teoria del diritto penale del nemico e la legislazione italiana antiterrorismo*, in *Rivista Penale Diritto e Procedura*, cit., pp. 12-13.

³¹ G. MARINO, *Il sistema antiterrorismo alla luce della l. 43/2015: un esempio di "diritto penale del nemico"?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 3/2016, p. 1338 ss.

Si può evincere l'attrito della formulazione delle fattispecie in questione con il principio di determinatezza e con quello di precisione, corollari del principio di legalità di cui all'art. 25 Cost. La genericità e l'imprecisione dei testi normativi alimentano il rischio, insito nella crisi della legalità penale, che si diffondano logiche tipiche del diritto penale del nemico. Infatti, è proprio nell'ambito dell'indebolimento della riserva di legge assoluta, in favore degli interventi normativi dell'esecutivo e della crescita del ruolo della giurisprudenza, che questo genere di idee trovano un terreno maggiormente adatto alla loro diffusione³².

4. Considerazione finale sull'importanza dei principi: i termini del "giuramento di fedeltà" del giudice e del legislatore alla Costituzione

È giunto il momento di rispondere al quesito che si è posto all'inizio di questo capitolo, ossia se l'ordinamento penale, nel contrastare il terrorismo, interiorizzi i caratteri propri del *diritto penale del nemico*.

La risposta è negativa, ma occorre precisarla.

Dinanzi al terrorismo internazionale di matrice islamica, si può parlare di un «diritto penale al limite», un diritto legittimo che, sebbene promuova una diffusa flessione delle garanzie, si giustifica, e pertanto si *legittima*, alla luce dell'imperativa necessità di contrastare fenomeni criminali particolarmente invasivi e pericolosi: «poche speranze ci sono al momento per limitare il ricorso al diritto penale, anche perché sono le stesse fonti sovranazionali ad imporre introduzione di nuove fattispecie incriminatrici. Gli anticorpi devono, dunque, passare attraverso l'interpretazione giurisprudenziale»³³.

Queste parole sollecitano la considerazione finale del presente lavoro, nella forma di un sillogismo.

³² G. RUBEO, *Punti d'incontro tra la teoria del diritto penale del nemico e la legislazione italiana antiterrorismo*, in *Rivista Penale Diritto e Procedura*, cit., pp. 13-15.

³³ M. PELISSERO, *Contrasto al terrorismo internazionale e il diritto penale al limite*, in *Quest. giust.*, cit., par. 4.

I principi costituzionali sono i paladini della collettività, nonché del singolo di fronte a fenomeni, come il terrorismo *jihadista*, che possono stimolare scelte che, sebbene siano state escogitate per tutelare la collettività stessa, rischiano tuttavia di ledere il singolo.

Il giudice e il legislatore sono entrambi sottoposti alla legge, e di conseguenza alla Costituzione e ai suoi principi: il primo perché «la giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge» (art. 101 Cost.); il secondo perché le sue creazioni sono sottoposte al vaglio dei giudici costituzionali e i giudici, di merito e di legittimità, le applicano osservando i dettami costituzionali.

Mutuando la terminologia propria delle elaborazioni filosofiche di Thomas Hobbes e John Locke, i principi diventano pertanto i *termini* di un *patto*, un *contratto* che deve essere stipulato tra la Costituzione, da un lato, e il giudice e il legislatore dall'altro: un accordo in cui i secondi diventano fedeli *servitori* della prima, che è *sovrana*.

Un giuramento *indissolubile* il cui nobile scopo è proteggere fedelmente il cittadino.

BIBLIOGRAFIA

ALICINO, Francesco, *L'Islam, la radicalizzazione islamista e il terrorismo di ispirazione religiosa. Il caso italiano*, in *Diritto e religioni* 1/2019, pp. 27-45.

BARTOLI, Roberto–PELISSERO, Marco–SEMINARA, Sergio, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Giappichelli, Torino, 2022.

BARTOLI, Roberto, *Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale: un nuovo paradigma emergenziale?*, in *Dir. pen. cont.* 3-2017, pp. 233-259.

BARTOLI, Roberto, *Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto*, Giappichelli, Torino, 2008.

BAUCCIO, Luca, *L'accertamento del fatto reato di terrorismo internazionale. Aspetti teorici e pratici*, Giuffrè, Milano, 2005.

BERTOLESI, Riccardo, *Ancora nuove norme in materia di terrorismo. Legge 28 luglio 2016, n. 153: una primissima lettura*, in *Dir. pen. cont.*, 19 ottobre 2016.

BERTOLESI, Riccardo, *Il "caso Fathima" e le condotte di supporto di un'organizzazione terroristica*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, pp. 1-15.

BIANCHI, Andrea, *Security Council's Anti-terror Resolutions and their Implementation by Member States: An Overview*, in *Journal of International Criminal Justice*, Volume 4, Issue 5, November 2006, pp. 1044-1073.

BURKE, Jason, *The myth of the "lone wolf" terrorist*, in *The Guardian*, 30 marzo 2017.

CADOPPI, Alberto–CANESTRARI, Stefano–MANNA, Adelmo–PAPA, Michele (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale. Vol. I. I delitti contro la personalità dello Stato*, Utet Giuridica, Torino, 2008.

CAVALIERE, Antonio, *Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo, n. 7 del 18 febbraio 2015*, in *Dir. pen. cont.* 2/2015, pp. 226-235.

CAVALIERE, Antonio, *Può la sicurezza pubblica costituire un bene giuridico o una funzione del diritto penale?*, in *Critica del diritto*, 2009, p. 43 e ss.

CAVALIERE, Antonio, *Il concorso eventuale nel reato associativo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003.

CHERMAK, Steven, *La rappresentazione giornalistica del terrorismo*, in FORTI, Gabrio–BERTOLINO, Marta (a cura di), *La televisione del crimine*, Vita e Pensiero, Milano, 2005.

CITINO, Ylenia Maria, *Sicurezza e stato di diritto nella minaccia dei "foreign terrorist fighters"*, in *Dirittifondamentali.it* 2/2019, pp. 1-44.

CORNELLI, Roberto, *Violenza organizzata e appartenenza religiosa. Il caso dell'Isis*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 33/2018, pp. 2-31.

CROCITTI, Stefania, *L'islam e i processi di radicalizzazione: una prospettiva criminologica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 14/2023, pp. 19-32.

D'AGOSTINO, Luigi, *I margini applicativi della condotta di partecipazione all'associazione terroristica: adesione psicologica e contributo causale all'esecuzione del programma criminoso*, in *Dir. pen. cont. - Rivista Trimestrale* 1/2017, pp. 81-95.

DAMBRUOSO, Stefano, (intervista a), *Terrorismo per franchising*, in *Aspenia* n.24, 2004.

DE LEO, Francesco, *Aspettando un legislatore che non si chiami Godot. Il concorso esterno dopo la sentenza Mannino*, in *Cass. pen.*, fasc. 5, 2006, p. 1994B e ss.

DE MAGLIE, Cristina–SEMINARA, Sergio (a cura di), *Terrorismo internazionale e diritto penale*, CEDAM, Padova, 2007.

DI STASIO, Chiara, *La lotta multilivello al terrorismo internazionale. Garanzia di sicurezza versus tutela dei diritti fondamentali*, Giuffrè Editore, Milano, 2010.

DOLCINI, Emilio–GATTA, Gian Luigi (diretto da), *Codice Penale Commentato*, vol. I, 4° ed., CEDAM, Milano, 2015.

DOLCINI, Emilio–GATTA, Gian Luigi (diretto da), *Codice Penale Commentato*, vol. II, 5° ed., Wolters Kluwer, Milano, 2021.

DONINI, Massimo, *Il diritto penale di fronte al “nemico”*, in *Cass. pen.* 2/2006, pp. 694-730.

FALLONE, Antonino, *Concorso esterno: tra tipicità sostanziale e tipicità del metodo probatorio della fattispecie penale*, in *Giur. mer.*, fasc. 4, 2012, p. 774B e ss.

FASANI, Fabio, *L'impatto della direttiva antiterrorismo sulla legislazione penale sostanziale italiana*, in *Dir. pen. e proc.* 1/2018, pp. 12-24.

FASANI, Fabio, *I martiri invisibili. Quale ruolo per il diritto penale nella lotta al terrorismo islamico?*, in *Criminalia*, 2015, pp. 485-507.

FASANI, Fabio, *Terrorismo islamico e diritto penale*, CEDAM, Padova, 2016.

FASANI, Fabio, *Un nuovo intervento di contrasto al terrorismo internazionale*, in *Dir. pen. e proc.* 12/2006, pp. 1554-1572.

FIANDACA, Giovanni–VISCONTI, Costantino, *Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle sezioni unite*, in *Foro.it*, 2006, pp. 81-94.

FIANDACA, Giovanni–MUSCO, Enzo, *Diritto penale. Parte speciale. Volume I*, 5° ed., Zanichelli, Bologna, 2012.

FIORELLA, Antonio, (a cura di) *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2012.

FLORA, Giovanni, *Profili penali del terrorismo internazionale: tra delirio di onnipotenza e sindrome di auto castrazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 66.

GAMBERINI, Alessandro–ORLANDI, Renzo (a cura di), *Delitto politico e diritto penale del nemico*, Monduzzi, Bologna, 2007.

GAROFALO, Daniele, *Il finanziamento del terrorismo jihadista*, in *Analytica for intelligence and security studies*, Torino, 2020.

GATTI, Emilio, *La partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo: il caso delle associazioni di ispirazione jihadista*, in *Quest. giust.*, 21 gennaio 2021.

GIUGNI, Ilaria, *Il problema della causalità nel concorso esterno*, in *Dir. pen. cont.*, 6 ottobre 2017, pp. 21-35.

GUERINI, Tommaso, *Il concorso eventuale nell'associazione mafiosa* in *Diritto di Difesa*, fasc. 4, 1° dicembre 2022, p. 783 e ss.

HOURANI, Albert, *Storia dei popoli arabi. Da Maometto ai nostri giorni*, Mondadori, Milano, 1991.

INSOLERA, Gaetano, *L'associazione per delinquere*, CEDAM, Padova, 1983.

INSOLERA, Gaetano, *Terrorismo internazionale tra delitto politico e diritto penale del nemico*, in *Dir. pen. e proc.*, 2006, p. 896 e ss.

KEPEL, Gilles, *Jihad. Ascesa e declino. Storia del fondamentalismo islamico*, Carocci, Roma, 2001.

LAUDI, Maurizio, *Reato associativo e terrorismo: un ruolo importante per il nuovo art. 270 bis c.p.*, in AA.VV., *Studi in onore di Marcello Gallo. Scritti degli allievi*, Torino, 2004, p. 519 e ss.

LECCESE, Massimo, *Il codice penale si allinea a Bruxelles. Ora chi predica l'odio rischia grosso*, in *Diritto e Giustizia*, 2005, n.33, pp. 90-95.

LIUZZA, Gaspare, *La lotta al fenomeno del terrorismo internazionale. La sfida del nuovo millennio*, Amazon, Wroclaw, 2019.

MAIELLO, Vincenzo, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti*, 2°ed., Giappichelli, Torino, 2019.

MANFREDINI, Francesca, *Con la direttiva 2017/541 UE le istituzioni europee rafforzano la lotta contro il terrorismo internazionale*, in *Cass. pen.*, fasc. 1, 1° settembre 2017, p. 3348B e ss.

MANZINI, Vincenzo, *Trattato di diritto penale italiano*, IV, quinta edizione aggiornata a cura di Nuvolone e Pisapia, Utet, Torino, 1981.

MARINO, Giuseppe, *Il sistema antiterrorismo alla luce della l. 43/2015: un esempio di “diritto penale del nemico”?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 3/2016, p. 1338 e ss.

MARINO, Giuseppe, *Lo statuto del “terrorista”: tra simbolo ed anticipazione*, in *Dir. pen. cont.- Rivista Trimestrale* 1/2017, pp. 44-52.

MARINUCCI, Giorgio–DOLCINI, Emilio–GATTA, Gian Luigi, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, 12° ed., Giuffrè, Milano, 2023.

MASARONE, Valentina, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale. Tra normativa interna, europea ed internazionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013.

MERENDA, Ilaria–VISCANTI, Costantino, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*, in *Dir. pen. cont.*, 24 gennaio 2019, pp. 1-24.

MICICCHÉ, Marta, *La partecipazione all’associazione terroristica di cui all’art. 270-bis c.p.: tra concorso esterno e reati di supporto*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, 4, pp. 1-12.

MILITELLO, Vincenzo, *Terrorismo e sistema penale: realtà, prospettive, limiti – Presentazione del corso*, in *Dir. pen. cont. - Rivista Trimestrale* 1/2017, pp. 3-10.

MOCCIA, Sergio, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, 2° ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1997.

MORGANTE, Gaetana–DE PAOLIS, Roberta, *Sulle condotte di supporto al terrorismo: riflessioni sulla vis attractiva dell'art.270 bis c.p.*, in *La legislazione penale, Approfondimenti*, 2 novembre 2020, pp. 1-28.

NAZZARO, Ubaldo, *Il diritto penale del nemico. Tra delitto di associazione politica e misure di contrasto al terrorismo internazionale*, Giannini, Napoli, 2016.

NOCERINO, Wanda, *Le norme italiane di contrasto al terrorismo: repressione e prevenzione tra diritto interno ed internazionale*, in *Il Mulino*, 2016, pp. 1216-1226.

PALAZZO, Francesco, *Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali*, in *Quest. giust.*, 4/2006, pp. 666-686.

PELISSERO, Marco, *A proposito del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica: i profili penalistici*, in *Sistema Penale*, 27 maggio 2024.

PELISSERO, Marco, *Contrasto al terrorismo internazionale e il diritto penale al limite*, in *Quest. giust.*, luglio 2016.

PICOTTI, Lorenzo, *Il dolo specifico. Un'indagine sugli 'elementi finalistici' delle fattispecie penali*, Giuffrè Editore, Milano, 1993.

PICOTTI, Lorenzo, *Terrorismo e sistema penale: realtà, prospettive, limiti - Relazione di Sintesi*, in *Dir. pen. cont. - Rivista Trimestrale* 1/2017, pp. 249-263.

RAIMONDI, Monica, *Due sentenze della Cassazione in tema di condotta partecipativa a un'associazione terroristica di matrice jihadista e mera adesione psicologica*, in *Dir. pen. cont.*, 11 ottobre 2018.

RAZZANTE, Ranieri, *L'evoluzione del terrorismo di matrice politico-religiosa. Dall'11/9 agli attacchi in Europa* in *Gnosis*, 1/2017, pp. 30-37.

REITANO, Simona, *Le misure di contrasto al terrorismo internazionale tra Unione Europea e normativa italiana di adattamento*, in *Ind. pen.*, vol. 7, fasc. 3, 2004, pp. 1173-1232.

ROSI, Elisabetta, *Terrorismo internazionale: le nuove norme interne di prevenzione e repressione. Profili di diritto penale sostanziale. Commentato a d.l. 28 settembre 2001, n. 353; d.l. 12 ottobre 2001, n. 369; d.l. 18 ottobre 2001, n. 374*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 155 e ss.

ROSSI, Francesco, *La circolarità dei modelli nazionali nel processo di armonizzazione europea delle legislazioni penali antiterrorismo*, in *Dir. pen. cont.*, 1/2017, pp. 176-190.

ROSSI, Francesco, *Il contrasto al terrorismo internazionale nelle fonti penali multilivello*, Jovene Editore, Napoli, 2022.

RUBEO, Guglielmo, *Punti d'incontro tra la teoria del diritto penale del nemico e la legislazione italiana antiterrorismo: diritto penale "al limite"*, in *Rivista Penale Diritto e Procedura*, 17 giugno 2024.

SANTINI, Serena, *L'Unione europea compie un nuovo passo nel cammino della lotta al terrorismo: una prima lettura della direttiva 2017/541*, in *Dir. pen. cont.* 7-8/2017, pp. 13-48.

SCARFI, Renato, *Il terrorismo jihadista*, Europa Edizioni, Roma, 2019.

SIMEONE, Laura, *I reati associativi*, Maggioli Editore, Rimini, 2015.

SOSSAI, Mirko, *La prevenzione del terrorismo nel diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2012.

STORTO, Antonio Michele, *Ascesa e caduta dello Stato Islamico*, in *Euronews*, 27 ottobre 2019 <https://it.euronews.com/2019/10/27/ascesa-e-caduta-dello-stato-islamico>.

STROMSETH, Jane E., *An imperial security council? Implementing security council resolutions 1373 and 1390*, in *Am Soc'y Int'l L Proc*, 2003, pp. 41-54.

VALSECCHI, Alfio, *Per la prova della partecipazione all'Isis sono necessari e sufficienti contatti anche indiretti fra adepto e membri dell'organizzazione (accompagnati dall'adesione ideologica al programma terroristico)*, in *Sistema Penale*, 15 marzo 2021.

VISCONTI, Costantino, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Giappichelli, Torino, 2003.

